

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro di Grazia e Giustizia**

(GONELLA)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 NOVEMBRE 1968

Riforma del Codice penale

ONOREVOLI SENATORI.

1. — Il presente disegno di legge è stato elaborato nell'estate-autunno del 1968 da una ristretta Commissione ministeriale presieduta dal ministro Gonella. Come i precedenti progetti, esso si prefigge lo scopo di apportare al codice penale vigente le innovazioni intese ad adeguarlo ai precetti della Costituzione repubblicana ed alle istanze della rinnovata coscienza giuridica nazionale.

Tali esigenze si sono subito imposte all'attenzione della rinnovata democrazia, giustamente preoccupata di garantire la libertà dell'individuo e di determinare precisi limiti ti allo *ius puniendi* dello Stato.

Le esigenze di rinnovamento del diritto penale sono sempre più pressanti. Ma come realizzare tale rinnovamento nello spirito della Costituzione?

Nel discorso del 5 luglio 1968 alla Camera dei deputati il Presidente del Consiglio professor Giovanni Leone si è espresso sul tema della riforma del codice penale nei seguenti termini: « Assumono in un quadro di gradualità particolare importanza la riforma

del codice penale e del codice di procedura penale. Quanto al codice penale, riferendosi al decaduto disegno di riforma novellistica diretto ad eliminare le incongruenze del codice vigente e ad introdurre alcuni profili nuovi, penso che si possa allargare questa prospettiva verso ulteriori ed ardite acquisizioni, ispirate alla Costituzione e rispondenti alle profonde esigenze di giustizia del paese. Indicherò in brevi proposizioni i nuovi punti che il Governo intende inserire nell'impostata riforma novellistica del codice penale (la quale, per altro, non dovrà accantonare l'aspirazione ad una più organica riforma): *a*) ridurre per molti reati il minimo della pena e, collateralmente, aumentare l'ambito di istituti come la sospensione condizionale ed il perdono giudiziale da estendere ai maggiori degli anni 18, in modo da introdurre il principio che la repressione del reato non si identifichi sempre con la espiazione della pena detentiva; *b*) sfrondare l'eccessivo tecnicismo del codice vigente, reso ancor più acuto da talune bizantine esasperazioni interpretative, concentrando le ipotesi di reato, semplificando la gamma delle circostanze, affinando una disciplina della

recidiva ed utilizzando in maniera più aperta alcuni congegni, come il reato continuato, già sperimentati per proporzionare la pena alla personalità del reo ».

Questo disegno di legge si ispira a tali principi.

Va sottolineata la necessità, ribadita anche nei programmi di molti partiti per le elezioni del 1968 e largamente auspicata nel paese, di una riforma completa del codice penale per la quale potrà essere più opportuna una legge-delega articolata diffusamente, cioè articolata ben più di quella del 10 ottobre 1963, non potendosi condividere la constatazione che incidentalmente si legge nella pagina 1 della relazione al disegno di legge n. 4849, presentato dal ministro Reale il 6 febbraio del 1968, secondo cui negli anni successivi al 1956 si sarebbero « affievoliti gli impulsi per una totale revisione del codice »; e tanto meno quanto si legge a pag. 2 della relazione stessa, secondo cui « una revisione di tutte le strutture fondamentali del codice non appare necessaria » e si dovrebbe « rinunciare per il momento ad un completo rifacimento del codice stesso ».

La riforma completa deve pure incominciare e con questo disegno di legge intendiamo appunto incominciare.

Con questa riforma, che ha riferimento alla normativa di punti essenziali e delicati del codice penale, non è incompatibile una successiva legge-delega, che, debitamente motivata, coordini tutte le innovazioni apportate dal 1954 ad oggi e colmi ogni eventuale lacuna.

2. — Nella preparazione dell'odierna riforma del codice penale, effettuata nell'estate-autunno del 1968, sono stati tenuti particolarmente presenti i seguenti precedenti:

1) *Progetto preliminare del codice penale*. Dopo i lavori di una Commissione nominata dal guardasigilli Tupini nei primi tempi della instaurazione della democrazia in Italia (2 giugno 1945), un progetto preliminare di codice penale e relativa relazione vennero elaborati nel 1949-1950 dal Comitato esecutivo della Commissione ministeriale per la riforma del codice penale e presentato per la parte generale — libro I — al compianto

Guardasigilli onorevole Giuseppe Grassi nel luglio 1949 e per la parte speciale — libro II e libro III — al Guardasigilli onorevole Attilio Piccioni nel settembre 1950.

Si tratta dell'unico progetto completo di nuovo codice penale elaborato nel dopoguerra e sottoposto, come è noto, all'esame delle Corti, degli Ordini forensi e delle Università.

2) *Progetto preliminare di modificazioni al codice penale*, preparato dalla Commissione ministeriale per la revisione del codice penale, nominata dal Guardasigilli onorevole Aldo Moro e presieduta dal dottor Giocoli. Il progetto, con la relativa relazione, terminato nell'ottobre 1956, ha, come è noto, trovato eco assai favorevole in vari ambienti anche di tecnici, ma non è stato presentato alle Camere.

3) *Disegno di legge n. 1018 per la riforma del codice penale*, presentato dal Ministro di grazia e giustizia onorevole Guido Gonella al Senato della Repubblica durante la terza legislatura, e precisamente il 24 febbraio 1960.

Tale disegno di legge è il primo progetto organico presentato dal Governo al Parlamento nel dopoguerra e ricalca in gran parte il suddetto progetto preliminare di modificazioni al codice penale elaborato dalla Commissione Giocoli. È sulla base del disegno di legge Gonella del 1960 che viene ora elaborata l'attuale riforma.

4) *Disegno di legge n. 557*, presentato dal Ministro di grazia e giustizia onorevole Giacinto Bosco alla Camera dei deputati il 10 ottobre 1963 e contenente delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma dei codici. Tale disegno di legge, il cui numero 4 concerne il codice penale, è stato successivamente ritirato.

5) *Disegno di legge n. 4849 (modificazioni al codice penale)*, presentato alla Camera dei deputati il 6 febbraio 1968 dal Ministro di grazia e giustizia onorevole Oronzo Reale. Tale disegno di legge riproduce, con varianti, una parte limitata del disegno di legge Gonella e propone norme anche su altri temi. Data l'epoca della presentazione (fine della legislatura), il disegno di legge non fu discusso dal Parlamento.

6) *Le numerosissime proposte di legge* di iniziativa parlamentare di riforma di singoli articoli del codice penale presentate nel corso di tutte le legislature del dopoguerra sia alla Camera dei deputati che al Senato della Repubblica. Di esse non si fa qui menzione specifica, sia perchè superano il centinaio, sia perchè ad esse si farà riferimento nel corso ulteriore di questa relazione, in rapporto ai vari articoli presi in considerazione.

Il disegno di legge Gonella è apparso particolarmente utile sia per la sua maggiore estensione, sia perchè rappresenta il primo frutto, sul terreno più propriamente legislativo, degli ampi ed approfonditi lavori di riforma compiuti e vagliati negli anni precedenti.

In particolare il predetto disegno di legge è stato tenuto presente per le seguenti fondamentali ragioni:

a) Pur senza raggiungere l'ambizione di una completa riforma, esso contiene una serie di proposte che già da tempo nell'anno 1960 si erano dimostrate più che mature in vista di una riforma parziale del codice penale e raccoglieva molti voti, compresi alcuni reiteratamente formulati nel Parlamento, per un migliore adeguamento del codice penale allo spirito democratico dello Stato, alla Costituzione ed alle convezioni internazionali: quando si ponga mano ad una riforma anche parziale del codice stesso non si vede perchè ci si dovrebbe limitare soltanto ad alcuni punti emersi come critici negli ultimissimi anni e dimenticare invece punti non meno critici emersi già precedentemente nella vita dello Stato democratico italiano.

b) Riconduce a forma di disegno di legge l'approfondita elaborazione già compiuta per non pochi articoli del codice penale da qualificati giuristi. Infatti tutte o quasi le proposte in esso contenuto scaturiscono, come già si è rilevato, dal progetto preliminare di codice penale, preparato nel 1956 da una Commissione ministeriale di professori, avvocati e magistrati, nominata dall'allora

guardasigilli onorevole Moro, Commissione che lavorò con estremo impegno e grande senso di responsabilità oltre che con competenza tecnica. In tale Commissione, come in quelle successive, hanno esercitato particolare influenza le proposte presentate dal professor Vassalli.

c) Rappresenta la messa a punto da parte dei competenti organi ministeriali del progetto elaborato dalla suddetta Commissione di giuristi del 1956 ed ha quindi il pregio di essere già passato per un duplice vaglio.

d) Per alcuni articoli lo stesso disegno di legge Reale del 1968 riproduce, talora con aggiornamenti e modificazioni, proposte già contenute nel disegno di legge del 1960.

e) Soprattutto il disegno di legge del 1960 richiama l'attenzione per la sua maggiore ampiezza, la quale rappresenta indubbiamente un pregio. Infatti non si vede perchè, una volta che si metta mano ad una revisione legislativa di un cospicuo gruppo di articoli del codice penale, si debbano nello stesso lasciare ancora sussistere quei più volte rilevati difetti formali che sono la ripetuta menzione dei delitti punibili con la soppressa pena di morte, del territorio del regno, delle colonie, degli effetti della mancata conversione dei decreti-legge secondo la Costituzione precedente a quella del 1948, di istituti civilistici scomparsi come la « tutela legale » e di altri incompatibili o con la Costituzione o con leggi sopravvenute. Una revisione anche formale del codice, a 40 anni di distanza dall'emanazione di esso, è indice di serietà e di chiarezza da parte del potere legislativo.

Si deve pure ricordare che il ministro Gonella, nel 1958-60, mentre si concludevano gli studi della riforma, aveva ritenuto opportuno provvedere, con separati disegni di legge, ad alcune riforme di istituti fondamentali del codice, riforme di grande rilievo anche costituzionale, come l'eliminazione della responsabilità obiettiva per i reati commessi a mezzo della stampa (modifica già attuata con legge 4 marzo 1958, n. 127), la umaniz-

zazione della pena dell'ergastolo e la concessione della liberazione condizionale agli ergastolani, la istituzione delle corti di onore, la modifica del rapporto fra pene pecuniarie e pene detentive. Inoltre, è noto che, anche in materia processuale, sono state in quel tempo introdotte riforme di notevole importanza, tra le quali va ricordata quella sulla riparazione degli errori giudiziari, diretta all'attuazione di un esplicito precetto costituzionale.

Tutte queste recenti e radicali innovazioni vanno tenute presenti se si vuole avere il quadro complessivo della generale riforma del codice che si intende ulteriormente attuare con le presenti ed organiche modifiche.

Il vasto materiale di cui si è fatto cenno è stato analiticamente riesaminato, fin dall'inizio della quinta legislatura, da una Commissione ministeriale presieduta dal ministro Gonella e della quale hanno fatto parte, oltre al sottosegretario Dell'Andro, i presidenti di sezione della Corte di cassazione Manca e Siniscalchi, i consiglieri di Corte di appello Altavista, Maselli, Squillante e Zhabuda. Tale Commissione ha altresì compiuto il definitivo lavoro di aggiornamento di questo progetto ispirandosi agli orientamenti contenuti nel programma di Governo enunciato dal presidente Leone ed alle proposte dell'onorevole Vassalli, che da oltre un decennio aveva partecipato alle Commissioni di studio della riforma recando il prezioso apporto della sua dottrina.

3. — Dopo aver ricordato la laboriosa genesi di questo lavoro che risale all'immediato dopoguerra, appare opportuno motivare le ragioni delle innovazioni che hanno dato vita all'attuale riforma e che in parte furono illustrate in occasione della presentazione dei precedenti progetti. I criteri generali che ispirano la presente riforma, basata sulle conclusioni degli studi sopra ricordati, si conducono tutti a due esigenze fondamentali. Di queste, l'una è volta ad adeguare le norme del codice alla coscienza giuridica comune, l'altra è diretta ad ottenere un armonico complesso normativo, che risulti coerente ai principi informativi ed alle linee di svilup-

po dell'attuale ordinamento democratico dello Stato. Pertanto ci si è prefissi — come si disse — il compito di eliminare dal codice tutte quelle disposizioni che rispondevano ad orientamenti propri del superato regime e di adeguare il codice stesso ai principi enunciati nella Carta costituzionale. In aderenza ad essa sono, tra l'altro, le riforme introdotte nella disciplina del reato politico e della estradizione, nonché nell'esclusione del criterio della responsabilità obiettiva. In conformità ai predetti orientamenti si è ritenuto necessario eliminare o modificare istituti e norme che sono stati segnalati dalla pratica giudiziaria e dalla lunga elaborazione dottrinale come non più rispondenti ai fini di una saggia politica criminale, o che sono stati oggetto di contrasti interpretativi.

Sotto questo complesso aspetto si giustificano le riforme introdotte nella disciplina del rapporto di causalità e del concorso di persone nel reato, nella valutazione della recidiva, nonché nella valutazione dell'elemento soggettivo per quel che concerne le circostanze del reato, e nella responsabilità per reati commessi in istato di ubriachezza. Si è mantenuta ferma la distinzione tra pena e misura di sicurezza. Nella parte speciale si è proceduto, in conformità degli accennati criteri, oltre che alle modifiche suggerite dai nuovi indirizzi degli studi di diritto penale, anche alla revisione delle pene, in specie per quei delitti anteriormente puniti con la pena di morte, ora soppressa. Tali sanzioni sono state attenuate, ove è sembrato che il codice fosse ispirato a criteri di rigore non del tutto giustificato, o, talora, inasprite riguardo a quei reati che destano maggiore allarme sociale per il loro crescente diffondersi, come è illustrato con maggiore ampiezza nel corso della relazione in riferimento alle singole innovazioni introdotte nel codice. Nel libro II e III del codice le modifiche concernono singole figure di reato, come — ad esempio — quelle apportate in materia di delitti contro la pubblica amministrazione e l'incolumità pubblica, nonché in materia di delitti contro la persona e contro il pa-

trimonio, come pure in materia di configurazione di talune nuove ipotesi criminose, come quella della lesione preterintenzionale, delle quali sarà fatta più specifica menzione nelle successive parti della presente relazione.

LIBRO PRIMO

TITOLO I

Della legge penale

4. — Nel titolo primo « della legge penale » le riforme di maggior rilievo riguardano la disciplina del delitto politico (la cui nozione è ora data nell'ultimo comma dell'articolo 13, essendosi soppresso l'attuale articolo 8) e l'istituto dell'extradizione, che si è voluto meglio regolare in armonia con gli articoli 26 e 10 della Costituzione, secondo i quali non è ammessa l'extradizione del cittadino salvo che non sia espressamente consentita dalle convenzioni internazionali, e in nessun caso per reati politici. Si è anche preveduto l'istituto della extradizione in transito, che ha ricevuto, però, una diversa disciplina.

Circa le innovazioni apportate, in particolare va osservato che l'articolo 2, che disciplina la successione delle leggi nel tempo, è rimasto invariato nei primi tre commi, i quali, rispettivamente, stabiliscono l'irretroattività e la non ultrattività della legge penale, e l'extrattività della legge penale più favorevole al reo. Il quarto comma, che esclude la non ultrattività e l'extrattività nel caso di leggi eccezionali e temporanee, è stato modificato stabilendosi che si applicano i principi della non ultrattività e della extrattività nella ipotesi di successione di leggi eccezionali e temporanee tra loro.

L'ultrattività delle leggi eccezionali e temporanee rispetto alle comuni leggi penali è giustificata dalla necessità di assicurarne la osservanza, in quanto, conoscendosi in precedenza la loro cessazione, sarebbero condannate ad una specie di inefficacia preventiva circa i fatti commessi nell'imminenza

dello scadere del termine o verso la fase ultima dello stato eccezionale e potrebbero quindi essere violate con la certezza di non subire sanzione penale.

Controversa si presenta oggi in dottrina e in giurisprudenza la questione se la retroattività della legge più favorevole viga ugualmente nel caso di successione di leggi eccezionali o temporanee fra loro: quando, cioè, ad uno stato eccezionale non subentri immediatamente quello normale, ma ne succeda un altro, per così dire, meno eccezionale, o quando, prorogandosi una legge temporanea, vengano discriminati alcuni fatti prima previsti come reati o rese meno severe le pene per essi in un primo tempo stabilite.

Si è osservato in proposito che, mancando una espressa disposizione di legge, occorre richiamarsi ai motivi politico-giuridici, che suggeriscono lo speciale trattamento riservato alle leggi accennate, i quali non sembra che abbiano ragione d'essere ove anche la nuova legge sia eccezionale o temporanea. Infine, il quinto comma del vigente articolo 2 è stato opportunamente modificato in modo da disciplinare uniformemente le due ipotesi della dichiarazione di incostituzionalità di una legge e della mancata ratifica di un decreto-legge o della ratifica dello stesso con emendamenti, stabilendosi che si applicano ai fatti commessi nel tempo del loro vigore le disposizioni della legge invalidata e quelle del decreto-legge non ratificato o modificato, allorchè le stesse siano più favorevoli al reo. Nel citato comma si è ritenuto necessario, al fine di evitare dubbi interpretativi, indicare quando il reato si considera commesso nel tempo in cui ha vigore una legge.

Il secondo comma dell'articolo 4 è stato riformato in relazione alla nuova forma istituzionale dello Stato. Pertanto alle parole « territorio del Regno » si sono sostituite le altre « territorio della Repubblica » e si è soppresso l'accento alle colonie, ritenendosi comprensivo il largo concetto di « luogo soggetto alla sovranità dello Stato ». In conseguenza di ciò si è anche eliminato, nella prima parte dell'articolo, il riferimento ai cittadini e ai sudditi coloniali, ai fini della loro equiparazione ai cittadini italiani rispetto alla legge penale.

5. — È venuto in particolare considerazione l'articolo 8 (delitto politico commesso all'estero), alla cui riforma — come si disse — si connettono strettamente da un lato gli articoli 9, 10 e 11 e dall'altro l'articolo 13 del codice penale, nel senso che la loro modifica dipende in gran parte dalle decisioni adottate per l'articolo 8. Su questo punto dell'articolo 8 sono state prospettate due strade: la prima, seguita dal disegno di legge Gonella del 1960, di pura e semplice abrogazione; la seconda, quella del suo mantenimento, espressamente fatta propria dal disegno di legge Reale. Delle due soluzioni si è preferita la prima.

Il problema è quello se convenga o meno mantenere la innovazione del codice Rocco, che, nell'intento di una più larga repressione del delitto politico, sottraeva quest'ultimo alla disciplina propria dei delitti comuni commessi all'estero e ne prevedeva la punibilità anche se integralmente commesso all'estero e anche se il colpevole non si fosse venuto mai a trovare, successivamente al reato, nel territorio dello Stato italiano, con la sola condizione della richiesta del Ministro di grazia e giustizia.

L'importanza di questa disposizione del codice Rocco si verifica soprattutto per i cosiddetti delitti soggettivamente politici (cioè delitti comuni determinati da motivi politici) perchè già l'articolo 7 prevede l'incondizionata punibilità di tutti i delitti contro la personalità dello Stato commessi all'estero ed è da rilevare che nel codice tuttora vigente tra i delitti contro la personalità dello Stato figurano anche i delitti contro i diritti politici del cittadino (art. 294). Il presente disegno, come già il disegno di legge Gonella del 1960, abolisce detta disposizione, stabilita nel clima del regime totalitario, e modifica gli articoli 9, 10 e 11, eliminando la menzione del soppresso articolo 8 e, conseguentemente, trasferisce la definizione del delitto politico (che dà luogo ad altri problemi di cui appresso) nel rinnovato articolo 13 concernente l'estradizione.

Assai grave e pregno di conseguenze si presenta il problema in relazione alla definizione del delitto politico.

Il codice vigente, come è noto, definisce delitto politico agli effetti della legge penale (cioè ad ogni effetto della legge stessa: punibilità del fatto anche se commesso interamente all'estero, divieto di concedere l'estradizione, amnistie e condoni, ecc.) « ogni delitto che offende un interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. È altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato, in tutto o in parte, da motivi politici ».

L'espressione « in tutto o in parte » viene eliminata o comunque sostituita in tutti i disegni di riforma del codice penale del dopoguerra.

Secondo il progetto della Commissione nominata dall'onorevole Moro nel 1956, secondo il progetto Gonella del 1960 e secondo lo stesso « disegno di legge concernente modificazioni al codice penale » predisposto in un primo tempo dall'onorevole Reale nel 1966 e fermatosi sulle soglie del Consiglio dei ministri, la modifica veniva dettata in questi sensi: « È altresì considerato politico il reato comune determinato prevalentemente da motivi politici ».

Per comprendere la portata delle innovazioni proposte sarà bene qualche breve riferimento all'origine della disposizione contenuta nel codice vigente ed alle difficoltà insorte nell'applicazione della legge dopo l'instaurazione dello Stato democratico.

Il codice Rocco, ispirato a principi totalitari, in contrapposizione alla concezione del delitto politico propria dei regimi liberali, faceva al delitto politico soltanto un trattamento di sfavore (a parte le amnistie concesse per delitti politici fascisti). Esso considerava infatti il delitto politico solo ai fini della sua punibilità se commesso interamente all'estero e tendeva ad estenderne al massimo la punibilità stessa, subordinandola alla sola richiesta del Ministro di grazia e giustizia. Era dunque ovvio che, in questa tendenza all'allargamento della potestà punitiva dello Stato fascista nei confronti dei

delitti commessi interamente all'estero, il codice prevedesse espressamente anche i delitti soggettivamente politici (e cioè i delitti comuni determinati da motivi politici) ed estendesse la categoria sino ad abbracciare anche il delitto commesso soltanto in minima parte per motivi politici.

Con il nuovo ordinamento costituzionale, essendosi profondamente modificato l'ambito di efficacia della nozione del delitto politico, ed essendo il motivo politico divenuto, anzichè fonte di più intensa e larga persecuzione, fonte di trattamenti privilegiati (per esempio, ai fini di amnistia e condono e al fine di poter negare l'estradizione), la situazione veniva ad essere profondamente cambiata: e più volte la giurisprudenza, per non applicare l'amnistia a delitti comuni determinati da motivi politici, ma di indubbia gravità sostanziale, è giunta arbitrariamente a negare del tutto la sussistenza in concreto del motivo politico (dando non di rado luogo a sentenze ingiuste, anche se guidate da senso di orrore per il delitto commesso).

Comunque, sta di fatto che, di fronte ad un regime giuridico di privilegio per il delitto politico, la nozione di questo ultimo non può essere troppo estesa: sicchè la restrizione del delitto soggettivamente politico al delitto commesso prevalentemente per motivi politici potrebbe essere accettata a patto tuttavia di allargare, sotto altro profilo, le garanzie contro ingiuste estradizioni aventi una finalità politica, come si dirà più oltre a proposito dell'articolo 13.

Alla fine, dopo un ulteriore approfondito esame, poichè l'avverbio « prevalentemente » comporta un vasto potere discrezionale del giudice, in relazione anche a possibile amnistia, il disegno di legge ha preferito indicare genericamente il delitto commesso per motivi politici, senza avverbi nè altre delimitazioni. Peraltro anche con tale formula sarà pur sempre la giurisprudenza a determinare l'applicazione della legge nei casi concreti. Anzi la formula proposta dà ovviamente una ancor maggiore possibilità al giudice di escludere la esistenza del delitto politico ogni qualvolta egli assuma che il delitto non è determinato integralmente da motivi politici.

6. — Circa i delitti commessi dal cittadino all'estero, nell'articolo 9 sono state introdotte alcune modificazioni, rese necessarie dalla soppressione dell'articolo 8 (delitto politico commesso all'estero). Nella prima parte dell'articolo il richiamo alle precedenti disposizioni è quindi limitato al solo articolo 7, e si è tenuto conto della eliminazione della pena di morte.

Nella rubrica è stata poi soppressa la parola « comune », perchè superflua.

Analoghe modificazioni sono state apportate nell'articolo 10, che riguarda il delitto dello straniero all'estero, sopprimendosi il richiamo dell'articolo 8 e il riferimento alla pena di morte, la cui menzione è stata eliminata nel primo comma e nel numero 2 del secondo comma. Per le medesime ragioni, accennate a proposito dell'articolo 9, si è poi semplificata la rubrica.

7. — La disposizione di cui all'articolo 11 disciplina il rinnovamento nello Stato del giudizio già eseguito all'estero; la norma è stata pur essa aggiornata, sopprimendosi il richiamo all'articolo 8. In tale modo anche ai delitti politici si è resa applicabile la normale disciplina concernente il rinnovamento del giudizio nello Stato.

8. — Anche in materia di estradizione (articolo 13) si imponeva assolutamente una modificazione del codice vigente per adeguarlo ad un tempo alla Costituzione, alle più recenti convenzioni internazionali ed alle esigenze dello Stato democratico.

Il non approvato disegno di legge n. 4849, inspiegabilmente, compì un passo indietro rispetto ai suoi precedenti. Intendiamo riferirci all'avvenuta soppressione in questo disegno di legge del numero sesto dell'articolo 13 figurante da ultimo nel disegno Gonnella del 1960. Questa clausola, che vieta la estradizione quando risulti che la estradizione (a prescindere dal carattere politico o meno del reato) sia richiesta per una finalità politica, deve essere assolutamente ripristinata.

Il disegno di legge n. 4849 eliminava proprio quella clausola che esprime la garanzia giurisdizionale contro estradizioni richieste

sotto il pretesto di reati comuni ma con la finalità di una persecuzione politica.

Si tratta della cosiddetta clausola francese di estradizione, introdotta nella legge francese di estradizione del 10 marzo 1927, tuttora vigente e formulata in un'epoca nella quale la Francia voleva anche proteggere gli esuli politici stranieri da ingannevoli richieste di estradizione dei regimi totalitari.

Tale legge vieta la estradabilità con la formula « *lorsque le crime ou délit a un caractère politique ou lorsqu' il résulte des circonstances que l'extradition est demandée dans un but politique* ».

Si tratta di una clausola che, come già detto, rappresenta la più vera e più seria garanzia contro persecuzioni politiche; molto più seria ancora di quella che si impernia sul carattere politico del reato o sulla connessione di esso ad un reato politico. Si tratta, comunque, di una clausola che anche i progetti precedenti avevano fatto propria senza esitazione.

Ma v'è di più. Il principio qui propugnato è stato accolto, ed anche considerevolmente ampliato, dalla convenzione europea di estradizione (Parigi 13 dicembre 1957), dichiarata esecutiva in Italia con legge 30 gennaio 1963, n. 300, nel cui articolo 3 si legge: « 1) *L'extradition ne sera pas accordée si l'infraction pour laquelle elle est demandée est considérée par la Partie requise comme une infraction politique ou comme un fait connexe à una telle infraction.* 2) *La même règle s'appliquera si la Partie requise a des raisons sérieuses de croire que la demande d'extradition motivée par une infraction de droit commun à été présentée aux fins de poursuivre ou de punir un individu pour des considerations de race, de religion, de nationalité ou d'opinions politiques ou que la situation de cet individu risque d'être aggravée pour l'une ou l'autre de ces raisons* ».

Davvero non si comprende perchè la riforma del codice penale non dovrebbe fare propria detta clausola, già entrata nella legge positiva per tutte le estradizioni concernenti gli altri Paesi membri del Consiglio di Europa; anzi è proprio nei confronti dei Paesi non membri del Consiglio di Europa che

potrebbero essere opportune più rigorose garanzie.

In conclusione si è ritenuto non di sopprimere ma di perfezionare la norma già proposta del progetto Gonella e, tenendo conto del ricordato articolo 3 della convenzione europea di estradizione, si è formulato il numero 6 in questi termini: « 6) in ogni caso in cui risulti che l'extradizione sia richiesta per perseguire o punire la persona per ragioni di razza, di religione, di nazionalità o di opinioni politiche ».

L'articolo 13, inoltre, è stato formulato in modo diverso prevedendo distintamente le condizioni di ammissibilità nei nn. 1, 2 e 3 e quelle di esclusione nei nn. 4, 5 e 6.

Pertanto, in particolare il n. 4, che ripete la norma contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 13 del codice vigente la cui interpretazione aveva dato luogo ad applicazioni controverse e combattute della dottrina (vedi per esempio la sentenza della Cassazione penale, Sezione III, 13 settembre 1963 e le note contrarie del Consacchi e del Siniscalco, in Rivista italiana di diritto processuale penale, 1964, pag. 1217 e seguenti), è stato così modificato: « L'extradizione è vietata se concerne un cittadino, salvo che si tratti di reati per i quali l'extradizione del cittadino sia espressamente consentita da una convenzione internazionale ».

Resta da ultimo il problema dell'extradizione in transito o del « transito per estradizione », che era espressamente prevista e disciplinata in un apposito articolo 13-bis del disegno di legge n. 1018 del 1960.

Anche per l'extradizione in transito si è ritenuto di prevedere il richiamo alle condizioni ostative elencate dall'ultimo comma dell'articolo 13.

9. — Le fonti normative applicabili alla estradizione, diversamente che nell'articolo 13, comma primo, del codice, sono state enumerate secondo l'ordine della loro prevalenza, mettendo in primo piano le convenzioni e gli usi internazionali, a cui fa seguito, ove essi non dispongano, la legge italiana. Ne consegue un migliore coordinamento con l'articolo 656 del codice di procedura penale e con la prima parte dell'articolo 26 della Costituzione, secondo il quale per la

estradizione del cittadino si dà prevalenza alle convenzioni internazionali.

10. — La definizione del reato politico è stata formulata — come già abbiamo avvertito — nell'ultimo comma dell'articolo 13, essendosi soppresso l'articolo 8 nella parte relativa alla perseguibilità dei delitti politici commessi all'estero a richiesta del Ministro della giustizia. La sistemazione è aderente al sistema seguito dal codice, che usa definire il valore di talune nozioni nello stesso articolo in cui vengono per prima enunciate.

È noto che il codice vigente ha ampliato la tradizionale nozione del reato politico, allo scopo di assoggettare allo stesso trattamento di rigore sia coloro che abbiano commesso un vero e proprio reato politico (cioè un reato politico oggettivo), sia coloro la cui azione sia determinata, oltre che da moventi politici, anche da motivi di ordine diverso. Pertanto nell'articolo 8 si stabilì che il delitto comune è da considerarsi politico anche quando sia commesso soltanto in parte per motivi politici.

La presente riforma pone a base della nozione tanto il criterio oggettivo quanto quello soggettivo.

Con riferimento a quest'ultimo, si è ritenuto di limitarne la portata, considerando politico il delitto comune solo quando esso è stato determinato da motivi politici. Ciò si è stabilito in considerazione che nella particolare materia, specie in momenti di grave congiuntura storica o di lotta politica, il pretesto o la semplice occasione possono a volte nascondere episodi di comune delinquenza.

D'altra parte, è da considerare che la modificazione apportata non presenta influenza sul divieto di estradizione per i reati politici, stante il criterio restrittivo che ha ispirato la modifica dell'articolo 13.

11. — Non si è ritenuto di estendere alla così detta estradizione in transito le garanzie giurisdizionali previste per la estradizione passiva. Il permesso di transito è in prevalenza considerato un permesso di polizia per il fatto che lo Stato di transito rimane estraneo al rapporto fra lo Stato concedente e quello richiedente. Per tale riflesso

le convenzioni internazionali e le leggi straniere, che esplicitamente riconoscono l'istituto, assoggettano per lo più il transito a regole meno rigorose di quelle prevedute per la estradizione, non concedendo all'inquisito o al condannato le stesse garanzie giurisdizionali stabilite per quest'ultima.

A questa tendenza si uniformò infatti il gruppo di convenzioni del 6 aprile 1922 fra l'Italia e gli Stati costituiti a seguito della cessazione dell'impero austro-ungarico; ed essa trovasi ribadita nel trattato italo-samarinese approvato con legge 6 giugno 1939, n. 1320. Con riferimento alle legislazioni straniere è da ricordare che lo stesso principio venne accolto nell'articolo 4 della legge belga sull'estradizione 15 marzo 1874, nell'articolo 32 della legge svizzera 12 febbraio 1892 e nell'articolo 28 della legge francese 10 marzo 1927, che dispongono che il transito viene concesso su semplice domanda per via diplomatica.

L'esclusione della garanzia giurisdizionale trova il suo fondamento nel fatto che la condizione dello straniero che risiede nel nostro territorio, ed ha la protezione delle nostre leggi, non è uguale a quella di chi si è rifugiato in altro Stato e per il quale, essendosi già accordata la estradizione, si chiede il semplice passaggio. La tutela giurisdizionale, che tutti i Paesi civili pongono come presupposto e limite al proprio potere di estradizione, garantisce per se stessa che l'estradizione non sarebbe stata concessa se non fossero concorse le condizioni necessarie per la consegna dello straniero, le quali trovano ormai una disciplina conforme nei moderni Stati democratici.

È da aggiungere poi che, ove si dovessero applicare per il transito le stesse forme di procedimento richieste per l'estradizione, inevitabili sarebbero i ritardi che ne deriverebbero in pratica, con danno per l'amministrazione della giustizia o degli stessi detenuti, che vedrebbero prolungarsi il loro stato di custodia. Inconvenienti questi che si aggraverebbero nel caso in cui debbano attraversarsi non uno ma due o tre Stati intermediari, ognuno dei quali si creda in obbligo di ripetere la stessa procedura. D'altra parte, è anche da considerare che, dati i moderni mezzi di trasporto aereo, il transito at-

traverso il territorio italiano può facilmente essere evitato, onde il negato permesso, per attuare la materiale estradizione dell'individuo, può risolversi in una semplice affermazione di principio.

Allo scopo di rimanere ugualmente distante da criteri di una eccessiva larghezza o di un eccessivo rigore, si è ritenuto opportuno di affidare la concessione del permesso al Ministro di grazia e giustizia. In tal modo si è accolto il criterio, già adottato nel progetto di legge sulla estradizione del 1885, che nell'articolo 25 stabiliva che il transito sul territorio italiano doveva essere accordato dal Ministro di grazia e giustizia sulla presentazione per via diplomatica della documentazione necessaria.

La concessione del permesso rimane in ogni caso subordinata alla condizione che non si tratti di reati politici, come è del resto sancito dagli articoli 10 e 26 della Costituzione. Egualmente non può ritenersi possibile un permesso di estradizione in transito che riguardi un cittadino italiano, fuori dei casi in cui ciò sia previsto da una convenzione internazionale. A tali principi si è uniformata la disposizione dell'articolo 13-bis, la quale ha stabilito che il permesso può essere accordato sempre che si accerti:

1) che vi sia stata la deliberazione favorevole dello Stato concedente od offerente;

2) che non ostino le condizioni di cui al terzo comma dell'articolo 13, relative alla estradizione passiva.

TITOLO II

Delle pene.

12. — In questo campo è stato necessario rifarsi soprattutto al disegno di legge Gonella del 1960 perchè il disegno di legge Reale del febbraio 1968 non prevedeva modificazione alcuna.

Si è innanzi tutto disposto:

la modifica dell'articolo 17 con eliminazione della pena di morte;

l'abrogazione degli articoli 21 e 38 concernenti appunto la pena di morte e la modificazione dell'articolo 36, sempre sotto lo stesso profilo;

la modifica dell'articolo 23 anche per metterlo in linea con la modifica (relativa all'ammissione del detenuto al lavoro all'aperto) già intervenuta nell'articolo 22 attraverso l'articolo 1 della legge 25 novembre 1962, n. 1634, che ammette senza limiti al lavoro all'aperto anche il condannato all'ergastolo;

la modifica degli articoli 32 e 34 che rappresentano i necessari ed opportuni coordinamenti con il codice civile del 1942.

Altre modificazioni sono state prospettate in materia di pene accessorie, anche in relazione ai grandi ed importanti dibattiti che sull'eccessivo automatismo di dette pene si sono svolti, in sede nazionale ed internazionale, negli ultimi anni; ma, trattandosi di tema di particolare ampiezza, conviene attendere una più approfondita elaborazione dottrinale.

È stata soppressa la menzione dei gradi accademici, al n. 4 dell'articolo 28, in modo da consentire ai detenuti il completamento degli studi sino alla laurea.

È stato altresì soppresso il n. 5 dell'articolo 28, e pertanto l'interdizione lascia integri i diritti di contenuto economico che traggono origine da rapporti di lavoro o da servizi resi allo Stato, in conformità dei principi stabiliti nella sentenza n. 3 del 1966 e n. 113 del 1968 della Corte costituzionale e nella legge 8 giugno 1966, n. 424.

La interdizione perpetua dai pubblici uffici, prevista nell'articolo 29 del codice vigente anche come conseguenza alla condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a 5 anni, è stata resa più rara, elevandosi la gravità della condanna che ne è il presupposto (reclusione per un tempo non inferiore ai 10 anni).

L'abolizione della pena dell'ergastolo è stata ripetutamente proposta nei disegni d'iniziativa parlamentare nel corso della terza e della quarta legislatura.

Non sembra che simili proposte possano considerarsi tuttora attuali, tanto più che una legge, proposta dal ministro Gonella e approvata dal Parlamento, prevede già la liberazione condizionale degli ergastolani distruggendo in tal modo l'inderogabilità della pena perpetua.

13. — Per quanto riflette le pene principali è da rilevare che nell'articolo 17 del codice è stata soppressa la menzione della pena di morte, abolita, come pena di diritto penale comune, con il decreto legislativo 10 agosto 1944, n. 244; questa pena è ormai comminata soltanto dalle leggi di guerra, in conformità a quanto dispone l'articolo 27, quarto comma, della Costituzione.

Ne consegue che si è proposta l'abrogazione degli articoli 21 e 38 del codice, che disciplinano l'esecuzione della pena capitale e la condizione giuridica del condannato alla pena di morte, e si è tolta la menzione di tale pena dall'articolo 36, relativo alla pubblicazione della sentenza penale di condanna.

14. — A proposito delle pene accessorie va rilevato che l'articolo 32, relativo alla interdizione legale, è stato coordinato con la disciplina che il codice civile ha accolta circa il riconoscimento del figlio naturale (articolo 290, comma primo), l'adozione (articolo 301, comma primo) e l'affiliazione (articolo 409, comma primo). Pertanto si è stabilito che la condanna all'ergastolo importa anche la perdita della patria potestà dell'adottante sull'adottato e dei diritti inerenti alla patria potestà del genitore che ha riconosciuto il figlio naturale, e dell'affiliante e dell'affiliato. È da notare, peraltro, che la perdita dei poteri inerenti alla patria potestà, nel caso di condanna penale, non produce di per sé la revoca dell'affiliazione, la cui pronuncia è invece affidata alla discrezionalità del giudice civile (articolo 410 del codice civile).

Anche per il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni si è provveduto ad analogo coordinamento con le norme del codice civile, per ciò che concerne la sospensione dell'esercizio della patria potestà.

A cagione delle innovazioni in parola gli effetti patrimoniali conseguenti all'interdizione legale del condannato, stabiliti nell'ultimo comma dell'articolo 32, si estendono altresì al genitore naturale, all'adottante e all'affiliante.

Deve segnalarsi da ultimo che l'articolo 34, che disciplina la perdita della patria potestà o dell'autorità maritale, è stato analogamen-

te coordinato con il codice civile, riguardo alla estensione degli effetti della interdizione legale anche nei confronti del genitore, dell'adottante e dell'affiliante, e alla sostituzione della potestà all'autorità maritale.

TITOLO III

Del reato

CAPO I

DEL REATO CONSUMATO E TENTATO

15. — Sono noti i gravi dubbi interpretativi che hanno accompagnato, sin dai primi anni d'attuazione del codice penale vigente, l'applicazione dell'articolo 41. Dottrina e giurisprudenza non son riuscite mai a chiarire con precisione se nel codice penale in vigore sia stata accolta la teoria della *conditio sine qua non* oppure quella della causalità adeguata od altra a quest'ultima similare.

Il capoverso dell'articolo 41 è stato oggetto di critiche quanto mai penetranti: come è possibile definire concause situazioni susseguenti all'azione che « sono state da sole sufficienti a determinare l'evento? ». Perchè mai soltanto le concause susseguenti, « da sole sufficienti », e non anche le concause preesistenti e simultanee, anch'esse « da sole sufficienti », devono valere ai fini della esclusione del nesso di causalità materiale?

La modifica del vigente articolo 41 del codice penale tende, pertanto, anzitutto a superare i dubbi interpretativi sollevati da quasi tutta la dottrina e da buona parte della giurisprudenza.

Vero è che, ai fini applicativi della norma, piuttosto che discutere ancora (e forse senza mai esaurire compiutamente la complessa tematica relativa alle numerose e sempre crescenti teorie sul nesso di causalità materiale) intorno alla teoria accolta dal codice penale, è indispensabile precisare che la causalità materiale è uno dei modi di realizzazione della volontà criminosa e che, in conseguenza, la prima prospettiva dalla quale il problema della causalità materiale va esaminato è appunto quella della volontà del soggetto attivo del reato. Per

questa ragione, la proposta modifica parte dalla separazione netta tra l'ipotesi in cui l'autore del reato conosce o prevede l'impulso che, oltre all'azione, le concause danno o daranno alla realizzazione dell'evento e l'ipotesi dell'ignoranza e della non previsione, da parte dell'agente, delle concause stesse.

Nella prima ipotesi, quale che sia il rilievo, determinante oppure no, che le concause, tutte le concause, hanno avuto nella produzione dell'evento, non v'è dubbio che, essendo state esse tenute in conto dal soggetto attivo del reato, nessuna diminuzione di pena è logicamente pensabile. Se, ad esempio, volendo realizzare la morte di una persona gravemente malata, il reo, a conoscenza della infermità, pone in essere un'azione che, astrattamente considerata, non produrrebbe la morte, ma che, in concreto, appunto a causa della malattia, realizza perfettamente, nei modi previsti dall'agente, l'evento voluto, non è ammissibile alcun discorso su eventuali attenuazioni di pena.

Nella seconda ipotesi, invece, allorchè il soggetto attivo ignora del tutto o non prevede in alcun modo l'operare di concause favorevoli alla produzione dell'evento, le conclusioni devono essere diverse. Nel caso in cui il soggetto attivo del fatto, pur volendo realizzare la morte di una persona, percuote soltanto quest'ultima oppure ad essa produce una lesione, sicchè la morte mai si sarebbe verificata ove non fosse intervenuta una concausa determinante o di notevole rilevanza, non escludere la pena prevista per l'omicidio (nell'ipotesi di concausa determinante) o non attenuarla (nell'ipotesi di concausa di notevole rilevanza) equivarrebbe a far rispondere l'autore del fatto per quel che si proponeva di realizzare, con aperta violazione del principio per il quale non si risponde dei propositi (o delle velleità) ma per la volontà effettivamente realizzata.

Se, a seguito di queste considerazioni, la dottrina riterrà di affermare che sia stata accolta la teoria della *conditio sine qua non*, per il caso di conoscenza o di previsione delle concause favorevoli alla produzione dell'evento, sarà libera di così concludere. A

noi basta sottolineare che il non accoglimento della stessa teoria, per il caso di ignoranza o di non previsione delle concause, dimostra a sufficienza che il problema della responsabilità penale non va risolto in funzione di preconcepite adesioni a teorie sulla causalità materiale, bensì in base a considerazioni di fondo che fanno perno, come punto di partenza, sulla volontà criminosa, ma che, d'altra parte, tendono ad incriminare non il velleitario proponimento dell'agente, per avventura, occasionalmente, realizzatosi per l'intervento di situazioni estranee alla sua volontà, bensì la volontà effettiva, reale, concretamente attuata del reo. Dolo, colpa e preterintenzione non costituiscono contenuti di volontà tendenti a realizzare un fatto illecito ma contenuti di volontà che effettivamente realizzano l'illecito penale.

In armonia con queste considerazioni, il cui fondamento appare difficilmente contestabile, si è prevista, nel secondo comma dell'articolo 41, una diminuzione di pena nel caso che le cause preesistenti, simultanee o sopravvenute ignorate o non previste dal colpevole, abbiano avuto notevole rilevanza nella produzione dell'evento.

Ma, nel terzo comma, si è addirittura esclusa la punibilità allorchè tali cause siano di natura eccezionale e tali, per la loro determinante efficacia, da rendere minimamente rilevante il contributo dell'azione od omissione del colpevole. Con queste norme si ritiene di aver detto qualche cosa di veramente nuovo e fondamentale, di aver fornito all'interprete una guida sicura per la risoluzione di uno dei più gravi problemi del diritto penale, quale quello del nesso di causalità materiale.

16. — Negli anni scorsi sono state proposte anche riforme concernenti gli articoli che il codice penale dedica all'elemento soggettivo del reato (articoli 42 e seguenti). Uno dei disegni di legge presentati nella quarta legislatura al Senato dal senatore Picchiotti (n. 98 del 19 luglio 1963), proponeva la soppressione sia dell'articolo 42, terzo comma, concernente la responsabilità oggettiva, sia dell'articolo 44 concernente le condizioni oggettive di punibilità. Il primo disegno di

legge presentato dall'onorevole Reale al Consiglio dei ministri (ma non trasmesso al Parlamento) conteneva a sua volta alcune modifiche all'articolo 42 del codice penale, in vista del proposito di bandire forme di responsabilità oggettiva.

Quando si fa strada il proposito di eliminare o ridurre i casi di responsabilità oggettiva, si aprono due strade: quella di operare sulle singole norme (articolo 59, articolo 116, articolo 583 e seguenti), come è stato fatto nel progetto preliminare del 1956 e nel disegno di legge Gonella del 1960, e quella di inserire nell'articolo 42 una norma di carattere generale, che aiuti il compito della dottrina e della giurisprudenza.

Nel presente schema si è preferito operare nelle due direzioni indicate, in quanto, come si dirà appresso, sono stati modificati gli articoli 59, 116, 583 e seguenti, ma delle modifiche non senza importanza, per i riflessi di indole generale, sono state introdotte nell'articolo 42.

Innanzitutto, nel titolo è scomparso ogni riferimento alla nozione di responsabilità obiettiva.

Sembra opportuno aggiungere che una parte autorevole della dottrina contesta che questi casi possono essere inquadrati nello schema della responsabilità obiettiva.

17. — I limiti dell'attuale riforma hanno indotto a lasciare immutate le disposizioni che disciplinano le cause di giustificazione. Non si è ravvisato opportuno di esaminare in questa sede il problema circa la convenienza o meno di allargare i confini di dette cause, rispetto alle quali può sembrare inadeguato l'ordinario lavoro esecutivo, soprattutto quello della giurisprudenza, costretta a dare particolare rilievo agli elementi strutturali del reato (dolo), per risolvere di volta in volta le situazioni che si presentano nella pratica.

La sola innovazione accolta concerne l'articolo 51 (adempimento di un dovere) che si è ritenuto necessario coordinare con l'articolo 40 del codice penale militare di pace, disponendo che « non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità

dell'ordine, a meno che l'esecuzione di questo costituisca manifestamente reato ».

A tale criterio, d'altronde, si è già uniformata la giurisprudenza, la quale, di fronte all'opinione di una parte della dottrina, che riteneva di essersi stabilito nella norma in esame il principio dell'obbedienza assoluta, è andata affermando il principio che anche il dipendente, cui è inibito il sindacato sugli atti del superiore, non è tenuto ad ubbidire quando l'ordine sia manifestamente delittuoso.

18. — In relazione al delitto tentato si è ritenuto di non riproporre l'oscura distinzione tra atti preparatori ed atti esecutivi, e ci si è limitati ad una modifica del vigente articolo 56 tesa a sottolineare che l'idoneità degli atti di tentativo va considerata *ex ante* ed in concreto, come peraltro dottrina e giurisprudenza hanno spesse volte ribadito. E, pertanto, si è stabilito che, al momento della loro commissione, gli atti non solo debbono essere concretamente idonei ma anche essere inequivocamente diretti alla consumazione di un delitto.

Inoltre l'esplicito riferimento al dolo del delitto tentato, nella proposta nuova formula dell'articolo 56 del codice penale, tende a superare ogni dubbio in chi, ritenendo il dolo del tentativo diverso, almeno quanto ad estensione, dal dolo del correlativo delitto consumato, potrebbe pensare non pienamente attuabile, a proposito del delitto tentato, la definizione che del dolo offre l'articolo 43 del codice penale.

Nell'accogliere tale soluzione non sono state dimenticate le considerazioni relative alla opportunità di mantenere invariato l'attuale articolo 56, nel timore che possano risorgere nuovamente in dottrina, con dannosi riflessi nella giurisprudenza, le discussioni sul criterio distintivo tra atti preparatori ed atti esecutivi.

Non va dimenticato che in sì ardua materia si può confidare nella prudente valutazione del giudice; l'immensa varietà di casi che si presenta nella pratica non consiglia infatti l'adozione di un rigido criterio, che potrebbe anche condurre a risultati contrastanti con le superiori esigenze del magistero punitivo.

CAPO II

DELLE CIRCOSTANZE DEL REATO

19. — Circa il modo di valutare le circostanze aggravanti e attenuanti, il codice vigente dispone che le aggravanti ed attenuanti erroneamente supposte non sono valutate contro o rispettivamente a favore dell'agente: che se, invece, in realtà esistenti, sono valutate rispettivamente contro o a favore, anche se non conosciute o ritenute supposte. In altre parole, ciò che determina l'applicazione delle circostanze aggravanti o attenuanti è la esistenza o la non esistenza effettiva della circostanza medesima, indipendentemente dall'elemento psicologico.

La disposizione — come si legge nella relazione al progetto del codice vigente (parte I, n. 75) — costituisce per le circostanze aggravanti un'applicazione del principio della responsabilità oggettiva, poichè si tratta di ipotesi in cui la circostanza è posta a carico dell'agente indipendentemente dal dolo o dalla colpa, e viene giustificata con il richiamo al canone secondo il quale colui che versa *in re illicita* risponde di tutte le eventualità e di tutte le conseguenze della sua azione.

Il sistema adottato concreta una notevole deviazione dai principi che informano la responsabilità penale, non essendovi dubbio che l'evoluzione storica del diritto porta ad attuare in modo sempre più completo e perfetto il principio della responsabilità solo per gli atti consapevolmente realizzati. Del resto, se il menzionato canone può avere eccezionale applicazione per ciò che concerne le maggiori non volute conseguenze del reato, quando si eccede il fine proposti (come nel caso della preterintenzionalità), esso non può assumersi a criterio direttivo, dovendo l'elemento psicologico aver riguardo sia agli elementi essenziali sia a quelli accidentali del reato. Nè vale obiettare che, a volte, può presentarsi difficile raggiungere la prova della conoscenza dell'aggravante da parte dell'agente, poichè tale eventualità non è argomento decisivo per

allontanarsi da principi vivamente sentiti dall'odierna coscienza giuridica.

Alla disciplina delle circostanze si è ritenuto, pertanto, di apportare notevoli innovazioni accogliendo nell'articolo 59 l'opposto principio secondo il quale le circostanze aggravanti di qualsiasi specie e, quindi, anche quelle che riguardano l'età o le altre condizioni o qualità fisiche o psichiche della persona offesa, solo se conosciute dall'agente possono essere valutate a suo carico.

Riguardo invece alla valutazione delle circostanze attenuanti, non si è ritenuto di modificare la norma vigente per cui esse, se esistenti, sono valutate a favore dell'agente anche se non conosciute.

In conseguenza dei principi sopraesposti viene stabilito che le circostanze attenuanti, alla pari delle cause di esclusione della pena, in caso di errore della loro sussistenza, sono valutate a favore del colpevole.

20. — Le modifiche così introdotte nell'articolo 59 del codice hanno reso superfluo in gran parte l'articolo 60. Questa disposizione se ha una sua ragion d'essere nel sistema vigente — in quanto deroga alle regole generali poste dall'articolo 59, allorchè si tratti di circostanze aggravanti ed attenuanti, nell'ipotesi di errore sulla persona dell'offeso — non è più giustificata nel sistema qui accolto, giacchè la norma si ridurrebbe a ripetere le modificazioni generali già sancite in ordine a tutte le circostanze dall'articolo 59, giusta la nuova formulazione ad essa data. Pertanto l'unica giustificazione dell'articolo 60 è il richiamo al nuovo testo dell'articolo 59 per la sua applicazione, nel caso di errore sulla persona offesa da un reato.

Orbene, esaminando il sistema del codice e ciò che si propone in materia, le differenze risultano salienti.

Ed invero il codice vigente apporta con l'articolo 60 — come è noto — una notevole deroga al rigoroso principio secondo il quale il colpevole risponde obiettivamente delle circostanze aggravanti esistenti, anche se non conosciute, e valuta a favore del colpevole le attenuanti erroneamente supposte che concernono le condizioni, le qualità o i

rapporti fra offeso e colpevole, mentre ritorna ad un principio di obiettivo rigore, allorchè le circostanze riguardano l'età o altre condizioni o qualità fisio-psichiche della persona offesa.

Nel sistema proposto, al contrario, si è accolto integralmente il principio che le circostanze aggravanti sono valutate a carico dell'agente solo se da lui conosciute, e che le circostanze attenuanti, in caso di errore sulla loro sussistenza, sono valutate a favore del colpevole con la conseguenza della superfluità dei temperamenti che il codice Rocco aveva introdotto in deroga all'opposto principio della responsabilità obiettiva al quale era ispirato il sistema delle circostanze.

21. — Le riforme introdotte per le aggravanti e le attenuanti comuni, contenute negli articoli 61 e 62 del codice, possono riassumersi come appresso.

Si è ritenuto opportuno di modificare la formulazione del numero 7 dell'articolo 61 e del numero 4 dell'articolo 62, seguendo l'indirizzo, ormai consolidato nella giurisprudenza, circa la questione dell'applicabilità anche al delitto tentato dell'aggravante e dell'attenuante, relative all'entità del danno prodotto dal reato. La locuzione adottata al riguardo tien conto, nel caso di tentativo, del pericolo concreto posto in essere, sia dal lato oggettivo, sia da quello soggettivo, dovendosi aver riguardo al concetto di « pericolo di danno di rilevante gravità » o « di speciale tenuità ».

Nel numero 9 dell'articolo 61 si è estesa l'aggravante anche ai reati commessi con abuso di poteri o violazioni dei doveri inerenti ad un servizio di pubblica necessità, appagando una pratica esigenza, poiché trattasi di attività che, pur essendo svolte dai privati in nome proprio e per proprio vantaggio, giovano indubbiamente alla collettività.

Nel numero 11 dell'articolo 61 si è poi ritenuto di menzionare espressamente l'abuso di relazione di commercio allo scopo di eliminare dubbi sorti in pratica circa l'applicabilità dell'aggravante nelle varie ipotesi in cui il reato sia commesso abusando delle relazioni che si stabiliscono nei rapporti commerciali.

Nel numero 3 delle circostanze attenuanti comuni il codice prevede: « l'aver agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale o delinquente per tendenza ». Al riguardo si è ravvisato opportuno sopprimere il richiamo al contravventore abituale o professionale, non sembrando giustificata la sua equiparazione, quanto alla pericolosità sociale, al delinquente abituale o professionale. Si è invece deliberato di escludere dall'attenuante anche il sottoposto a libertà vigilata, non solo perchè tra gli obblighi imposti dal giudice di sorveglianza alle persone sottoposte a tale misura può rientrare il divieto di partecipare a riunioni, ma anche, e in particolar modo, per la presunta pericolosità del soggetto che in caso di tumulti può trarre occasioni per nuovi reati. Per lo stesso motivo si è ritenuto di escludere anche i sottoposti alle misure di prevenzione di cui alla legge 27 dicembre 1956, n. 1423.

Nel numero 6 dell'articolo 62 il codice stabilisce che le restituzioni e il risarcimento del danno sono efficaci, come attenuanti, se avvengono « prima del giudizio » intendendo con tale espressione che essi non sono operativi se si verificano successivamente all'apertura del dibattimento di primo grado. Tuttavia, allo scopo di eliminare eventuali incertezze sul valore del termine usato, si è ritenuto di sostituire (nell'attuale numero 5) alla suddetta espressione la locuzione « prima dell'apertura del dibattimento ».

22. — Con il decreto legislativo 14 settembre 1944, n. 288, è stata introdotta di nuovo nella nostra legislazione la possibilità di diminuire la pena per circostanze generiche non contemplate in modo specifico nella legge, possibilità che, ammessa dal codice Zanardelli, era stata abolita dal codice attuale.

La loro larga applicazione ha dimostrato come il più delle volte il giudice sia portato a concederle in modo indiscriminato, senza una precisa individuazione dei « concreti elementi » che giustificano l'attenua-

zione della responsabilità del colpevole, ma con riferimento, più o meno generico, alla personalità del medesimo o alla gravità del fatto. Non va, d'altra parte, dimenticato che il ripristino delle attenuanti generiche fu ritenuto opportuno per mitigare le gravi pene comminate per alcuni reati, preveduti da leggi eccezionali, e più specialmente la pena di morte, nonchè per ovviare all'inconveniente verificatosi in pratica nell'applicazione di pene che, per quanto contenute nella misura minima, apparivano tuttavia in alcuni casi sproporzionate all'entità del fatto.

Ora, con l'abolizione della pena di morte, con la mitigazione di pena proposta per alcuni reati nella parte speciale del codice, con l'attenuato rigore della sanzione nel caso di concorso formale eterogeneo, sembrerebbe consigliabile l'abolizione della disposizione, che viene a infirmare la efficacia dello stesso sistema repressivo penale.

Va aggiunto inoltre che l'esperienza giudiziaria insegna che per l'applicazione delle attenuanti generiche vengono valutati gli stessi elementi dettati dall'articolo 133 del codice, e cioè quelli che il giudice è chiamato a vagliare nell'esercizio del potere discrezionale di applicazione delle pene nei limiti fissati dalla legge. Ne consegue che l'attenuante in parola finisce con l'essere concessa in base ad una duplice valutazione degli stessi elementi, indebolendo così l'efficacia della sanzione penale.

Nonostante gli accennati rilievi, non si è ritenuto opportuno proporre la soppressione della norma, per evitare il dubbio di un ingiustificato ripristino di criteri di rigore, in contrasto con il clima sociale in cui la riforma della legge penale viene oggi ad attuarsi.

Si è ritenuto, però, opportuno aggiungere una specifica ragione di attenuazione con riferimento a due precisi elementi che non possono essere pretermessi nella determinazione della misura della pena: la lieve entità del fatto e la minima capacità a delinquere del colpevole.

Elementi questi che debbono concorrere per l'applicazione della diminuzione della pena che può giungere fino alla metà.

CAPO III

DEL CONCORSO DI REATI

23. — In tema di riforma di concorso materiale di reati, questa si distacca radicalmente dal sistema del cumulo materiale; sistema che produce, nel caso di concorso di pene e nonostante i limiti sanciti nell'articolo 68, conseguenze spesso eccessive ed aberranti.

Subisce rilevanti modificazioni, nel disegno di legge, l'articolo 81 del codice penale concernente sia il concorso formale omogeneo, sia il concorso formale eterogeneo, sia il reato continuato.

Nel complesso si tratta di riforme opportune riguardanti anche la definizione del reato continuato, che hanno già trovato il consenso della dottrina.

Tali riforme si articolano, in primo luogo, nella previsione di due distinte ipotesi: la violazione con una sola azione od omissione di diverse disposizioni di legge e la pluralità di violazioni della medesima disposizione di legge.

In secondo luogo, nella configurazione del reato continuato, all'ipotesi della pluralità delle violazioni della stessa disposizione di legge è stata aggiunta l'altra della pluralità delle violazioni di disposizioni diverse di legge a condizione però che queste prevedano fatti aventi caratteri fondamentali comuni.

Si tratta di una innovazione che riteniamo coraggiosa, la quale viene incontro alle aspirazioni di pratici e di teorici del diritto e accorda al giudice la possibilità di meglio adeguare la pena alla obiettiva entità dei fatti, senza rigorismi formali, ma con criteri di giustizia sostanziale.

Un'altra innovazione, in tema di reato continuato, pur avendo contenuto soltanto formale, è stata introdotta per eliminare qualsiasi dubbio sull'elemento temporale, sostituendo l'avverbio « anche » con l'espressione « contestualmente ».

L'accenno alla possibile contestualità delle violazioni diverse è cosa ben distinta dal concorso formale, poichè non può esservi continuazione giuridica dove si ha un solo

momento morale ed un unico momento fisico, diversamente da quanto avviene nella contemporanea reiterazione di più atti di volontà diretti alla violazione della stessa disposizione di legge, come è nel caso di più persone che siano uccise mediante una reiterazione di colpi.

Sia per il concorso formale sia per la continuazione, si è poi stabilito che il giudice non possa infliggere una pena più grave di quella che sarebbe applicabile in base alle disposizioni sul concorso di pene. Ciò allo scopo di impedire che il colpevole possa soggiacere in alcune ipotesi, anche se rare, ad una pena più grave di quella che gli sarebbe stata inflitta se le più violazioni fossero state considerate indipendenti tra loro.

24. — Per quanto attiene al concorso materiale di reati, si riconosce il principio in virtù del quale il colpevole soggiace a tante pene per quante sono le infrazioni commesse. Non è sembrato infatti conveniente sostituire all'attuale sistema il criterio dell'assorbimento, prestandosi alla facile obiezione che esso finirebbe col costituire incentivo a commettere ulteriori reati, per i quali sarebbe assicurata a priori l'impunità. Nè si è ritenuto di ripristinare il criterio del cumulo giuridico, seguito dal codice Zanardelli, poichè — a parte la dubbia determinazione del suo fondamento scientifico — si muove ad esso l'analogo rilievo di rendere meno efficaci le sanzioni punitive nel caso di delinquenza reiterata, e per di più si osserva che dal punto di vista pratico impone al giudice un complesso e laborioso calcolo di frazioni. Tuttavia, allo scopo di mitigare in taluni casi le conseguenze del cumulo materiale, si è provveduto ad allargare i temperamenti già esistenti nel codice, accogliendo il principio del cumulo giuridico nella ipotesi di concorso formale di reati. Deve riconoscersi, invero, che la criminalità di chi con una sola azione commette più violazioni della stessa o di diverse disposizioni di legge è certamente minore di quella che dimostra colui che tali violazioni ponga in essere con azioni distinte, in tempi diversi, poichè nel primo caso l'agente si pone in contrasto col diritto in un solo momento, mentre nel concorso ma-

teriale si ha pluralità di determinazioni che dimostrano una maggiore persistenza dell'atteggiamento antisociale.

Una volta accolto tale criterio, si è creduto necessario differenziare il trattamento penale del concorso formale omogeneo dal trattamento penale previsto per il concorso formale eterogeneo: nel senso, cioè, di rendere possibile al giudice una pena più adeguata per il concorso formale omogeneo, che molte volte appare più grave del concorso formale eterogeneo (si pensi al fatto di chi con una bomba uccide più persone), nel quale si ha, in ultima analisi, soltanto una lesione di più interessi protetti.

Con la proposta, volta a rendere più severo il trattamento penale del concorso formale omogeneo, si viene inoltre incontro ai voti più volte espressi dalla dottrina per una assimilazione di tale concorso a quello previsto per il reato continuato, a cui, in molti casi, nonostante la diversità intrinseca delle due situazioni (pluralità di azioni nel reato continuato, azione unica nel concorso formale) esso si avvicina quanto a gravità, laddove nel caso di unica azione od omissione violatrice di diverse disposizioni di legge si è disposto che il colpevole soggiaccia alla pena prevista per la violazione più grave, con aumento fino alla metà della durata complessiva delle altre pene.

Un'altra modifica che si è ritenuto di apportare in questo capo riguarda l'articolo 73, al fine di escludere la possibilità che la pena dell'ergastolo possa essere irrogata a chi, all'epoca del delitto, non avesse superato i diciotto anni.

Poichè, a norma del vigente codice, l'unica ipotesi in cui tale possibilità si verifica, per i minori, è quella di concorso di più delitti per ciascuno dei quali debba applicarsi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, lo scopo prefisso si è attuato mediante una lieve modifica del cennato articolo, che prevede appunto detta ipotesi.

25. — Delle riforme apportate all'articolo 59 del codice si è tenuto conto anche nel rivedere il disposto dell'articolo 82.

Con tale norma il codice ha posto il principio in forza del quale, se per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, sia cagionata un'offesa a persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno della persona che voleva offendere. A tale regola il codice apporta una deroga per quanto è disposto nell'articolo 60 che, a sua volta, costituisce eccezione all'articolo 59.

Il principio posto dall'articolo 82 è rimasto fermo anche nell'attuale disegno di legge, non essendosi ripudiato il concetto della unicità sostanziale del reato da cui il principio stesso deriva, sicchè questo deve essere applicato quante volte si abbia unicità soggettiva di condotta e accidentalità dell'errore o di altra causa generatrice dell'evento non voluto. Ma in riferimento al diverso sistema accolto per le circostanze aggravanti, delle quali si risponde solo se conosciute, che ha portato conseguentemente ad una sostanziale modifica dell'articolo 60, si è derogato al principio dell'articolo 82 facendo espressamente « salve, per quanto riguarda le circostanze aggravanti ed attenuanti, le disposizioni dell'articolo 59 ».

Si è, in tal modo, temperata la cennata regola con quella propria delle circostanze aggravanti ed attenuanti, conferendo a tutto il sistema la necessaria armonia imposta dalle evidenti affinità che corrono tra le ipotesi considerate nell'articolo ora menzionato. Nè è da trascurare il riflesso che il richiamo esplicito all'articolo 59 ha anche lo scopo di evitare che l'interprete sia indotto a ritenere che non viga nella specie il principio della conoscenza e dell'effettivo realizzarsi delle aggravanti.

Nel caso, poi, che il colpevole, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione o per altra causa, offenda la persona cui l'offesa era diretta e contemporaneamente una persona diversa, si è mantenuta ferma la regola del codice per cui al colpevole si applica una pena unica, ma l'aumento di pena non è tassativamente determinato come stabilisce attualmente con eccessivo rigore il codice.

Si è, invece, ritenuto di determinare l'aumento della pena fino alla metà, qualora si versi nell'ipotesi obiettivamente più grave di offesa arrecata a più di due persone, precisando che, in ogni caso, la pena, aumentata nella misura indicata, non può essere inferiore a quella applicabile secondo le norme sul concorso dei reati, in modo da armonizzare la norma in esame con quanto analogamente dispone l'articolo 81 nel caso di più violazioni della legge penale.

26. — Per l'*aberratio delicti* il codice prevede l'ipotesi che insieme con l'evento diverso venga cagionato quello voluto, e al secondo comma dell'articolo 83 dispone che si applicano le norme sul concorso di reati.

Anche in questo caso, per effetto della disciplina accolta per il concorso formale di reati, si è sancito, diversamente dalla disposizione vigente, che la pena, a cui soggiace il colpevole, sia quella stabilita per il reato più grave.

Si è poi fatto richiamo — come nella ipotesi precedente — all'ultima parte dell'articolo 81.

TITOLO IV

Del reo e della persona offesa dal reo

CAPO I

DELLA IMPUTABILITA'

27. — Vengono qui anzitutto in considerazione le proposte contenute nel disegno di legge Gonella del 1960 per il reato commesso in stato di ubriachezza.

Tali proposte derivano dal progetto preliminare Moro del 1956 che aveva sostituito con una soluzione empirica (facoltà di diminuzione della pena nel caso di ubriachezza volontaria o colposa ed eliminazione dell'aumento di pena per il reato commesso in stato di ubriachezza abituale) il macchinoso e difficilmente attuabile sistema proposto dal

progetto 1949-50 (sistema fondato sulla responsabilità per colpa).

La riforma così proposta nel disegno di legge sopra menzionato, pur essendo empirica, rivela sensibilità verso il grave problema.

Tra i precedenti parlamentari è tra l'altro da ricordare la già menzionata proposta di legge n. 89 del senatore Picchiotti (18 luglio 1966) in cui per una parte si metteva capo al principio della responsabilità per colpa (come nel progetto 1949-50) e in parte si attuavano diminuzioni di pena molto più consistenti, oltre che obbligatorie.

A proposito della suddetta proposta di legge Picchiotti, può essere opportuno ricordare che essa prevedeva anche la abrogazione dell'articolo 90 del vigente codice penale (stati emotivi e passionali).

Ritornando all'articolo 92 si può dire che il presente disegno di legge riconosce che il sistema attuale trova plausibile giustificazione — anche se in deroga a principi di ordine generale — nelle imperiose esigenze di difesa contro la criminalità, alla realizzazione delle quali è preordinato l'ordinamento giuridico penale. Si è tuttavia ritenuto opportuno di temperarne il rigore, conferendo al giudice la facoltà di attenuare la pena, nell'ipotesi di ubriachezza volontaria o colposa. Merita aggiungere che la riduzione disposta non comporta che l'ubriachezza sia da considerare quale circostanza diminvente della responsabilità. Il potere discrezionale potrà esercitarsi con riferimento alle circostanze che determinarono l'ingestione della bevanda ed agli effetti di essa, essendovi casi — come dimostrano gli studi compiuti su reati commessi in stato di ubriachezza — in cui anche una minima ingestione di alcool può determinare turbamenti notevoli nella coscienza e nell'affettività.

In armonia con quanto precede si è poi modificata la disposizione dell'articolo 94, relativa all'ubriachezza abituale, escludendo l'aumento di pena per i reati commessi da chi si trovi in tale stato, pur stabilendo altresì che non si applica la diminuzione stabilita per l'ipotesi di ubriachezza accidentale.

CAPO II

DELLA RECIDIVA

28. — Devono essere ora considerate le importanti riforme che intendiamo introdurre in tema di recidiva.

È da ricordare che per l'articolo 100 il disegno di legge del senatore Alessi n. 1286 del 3 luglio 1965 proponeva di sopprimere l'inciso « salvo che si tratti di reati della stessa indole ». La Commissione giustizia del Senato aveva invece proposto un nuovo articolo 100 del seguente tenore: « Il giudice ha facoltà di escludere la recidiva fra delitti e contravvenzioni, tra delitti dolosi o preterintenzionali e delitti colposi, ovvero rispetto a precedenti condanne a pene pecuniarie o relative a condanne per reati estinti per amnistia ».

In ordine alla recidiva, il sistema accolto dal codice penale viene ora profondamente modificato. L'aggravamento di pena per chi commette un reato dopo essere stato condannato per altro reato si giustifica in base all'aggravata energia spirituale illecita, manifestata nel secondo reato dal soggetto attivo. Ed infatti, con l'aggravamento di pena per il secondo reato, o si pone due volte a carico del soggetto il primo reato, con aperta violazione del principio *ne bis in idem*, oppure si ritiene che il secondo reato è « più grave » del primo: ma, in quest'ultimo caso, poichè gli elementi materiali del primo e del secondo reato possono essere gli stessi, è fin troppo evidente che si presuppone che nel secondo reato muti, aggravandosi, l'energia spirituale illecita.

Ora, la quantità effettiva di disvalore subiettivo non può formare oggetto di presunzioni legali, per di più *iuris et de iure*; e, pertanto, è d'uopo lasciare al giudice la decisione sull'aggravamento di pena per il secondo reato, in esito all'effettivo accertamento dell'aggravamento del disvalore subiettivo dello stesso reato. In ogni caso è il giudice, e soltanto il giudice, che può decidere se nel secondo reato si sia o meno manifestata una criminalità subiettiva tale da meritare un

aggravamento di pena. Si noti: anche chi non concordasse con le predette previsioni in ordine alla ragione dell'aggravamento di pena per il reato commesso da chi è stato condannato per altro reato e ritenesse che sia la pericolosità criminale del soggetto attivo del reato la causa dell'aggravante della recidiva, non potrebbe, *a fortiori*, non condividere la nostra posizione in ordine alla « facoltatività » dell'aggravante.

Anche la pericolosità criminale, infatti, va accertata caso per caso, non potendo costituire oggetto di presunzioni legali assolute.

Il sistema vigente relativo all'accertamento della pericolosità criminale conferma tutto ciò.

L'iniquità della meccanica applicazione dell'aggravamento di pena per effetto della recidiva obbligatoria è stata, peraltro, sottolineata da gran parte della dottrina.

Per l'articolo 106 il disegno di legge Picchiotti n. 899 del 3 dicembre 1964 proponeva di capovolgere il sistema vigente stabilendo che nè agli effetti della recidiva nè agli effetti delle attribuzioni di abitudine o professionalità si dovesse tenere conto delle condanne per le quali fosse intervenuta una causa di estinzione del reato e della pena.

Il disegno di legge n. 286 d'iniziativa del senatore Alessi (esaminato dalla Commissione giustizia del Senato nel 1967) proponeva invece di eliminare dall'articolo 106 vigente la sola menzione della recidiva.

Nel presente testo di riforma, in aderenza alle osservazioni sopra riportate, è stato accolto integralmente il principio della recidiva facoltativa, il che consente al giudice di stabilire, in concreto, se il soggetto attivo del reato debba essere sottoposto o meno ad una maggiore pena in conseguenza della reiterazione del suo agire criminoso. Conseguentemente è stato abrogato l'articolo 100 del vigente codice penale.

29. — Un'altra sostanziale riforma che si inquadra nel concetto dell'accertamento in concreto della pericolosità, concerne la eliminazione della figura del delinquente per tendenza. Tale figura, come è noto, fu introdotta nel codice penale vigente

per venire incontro alle istanze della scuola positiva ma, in realtà, essendosi solo parzialmente accolte tali istanze, la figura anzidetta è risultata ibrida ed artificiosa e non corrispondente ai dati della antropologia, della psicologia e della criminologia.

Se poi si considerano le sempre più pressanti e fondate acquisizioni criminologiche per le quali il reo va considerato non con riferimento alle caratteristiche dell'azione delittuosa, essendo esse soltanto un sintomo della particolare struttura della sua personalità, ma in tutta la sua vita, attraverso una disamina completa del suo comportamento, appare evidente lo scarso valore indicativo degli elementi posti a base della dichiarazione di tendenza a delinquere, e ciò a prescindere dal problema se detti elementi non siano piuttosto rivelatori di deficienze di intelligenza e di carattere di tale entità da escludere o menomare l'imputabilità.

Non è possibile, in questa sede, soffermarsi sul vasto dibattito dottrinario suscitato dal particolare tema in esame.

Comunque dagli accenni fatti sembra congruamente motivata la determinazione di cancellare dal codice questa particolare ipotesi di pericolosità presunta, anche perchè la difesa sociale può più efficacemente attuarsi attraverso l'accertamento concreto della pericolosità stessa, che può praticarsi anche durante l'esecuzione penitenziaria con l'ausilio degli operatori tecnici del trattamento rieducativo, oggi voluto espressamente dalla Carta costituzionale.

In conseguenza dell'abrogazione dell'articolo 108 sono state apportate le seguenti modificazioni ai vari articoli che contengono la menzione del delinquente per tendenza.

CAPO III

DEL CONCORSO DI PERSONE NEL REATO

30. — Anche la riforma dell'articolo 116 trova vari precedenti in iniziative parlamentari, le quali hanno proposto o forme di responsabilità colposa (proposta di legge

del senatore Picchiotti n. 89 del 18 luglio 1963) o la soppressione pura e semplice dell'articolo (proposta di legge dei senatori Tomassini ed altri, n. 1752, del 2 luglio 1966).

La riforma dell'articolo 117 del codice penale (mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti) figura solo nel disegno di legge Gonella del 1960 e si articola su queste due modifiche:

a) rendere obbligatoria la diminuzione di pena prevista come facoltativa nel codice vigente;

b) chiarire espressamente che la diminuzione di pena giova solo ai concorrenti che non conoscono le condizioni, le qualità o i rapporti fra il colpevole e l'offeso, con mutamento del titolo del reato nei confronti dell'autore principale.

Questa ultima modifica risponde alla comune interpretazione (non tutta la dottrina è peraltro concorde) e può essere accolta senza difficoltà.

La prima, rendendo obbligatoria l'attenuante, giova a sottolineare una più solida limitazione degli effetti del principio della responsabilità oggettiva, del quale l'articolo 117 rappresenta una applicazione.

Anche le modifiche proposte nell'articolo 118 del codice penale (valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti) figurano soltanto nel disegno del 1960 e, dal loro riesame, è apparso opportuno mantenerle.

31. — In materia di concorso di persone nel reato il codice attuale — abolendo le distinzioni che figurano nel codice Zanardelli — ha adottato in linea generale il criterio di una eguale responsabilità per coloro che, comunque, abbiano partecipato al reato, salvo a prevedere nella prima parte dell'articolo 114 una diminuzione facoltativa di pena, per l'ipotesi di concorso di minima importanza.

Si è mantenuto fermo tale sistema ma si è inserita nel n. 2 dell'articolo 112 un'altra circostanza aggravante prevedendo espressamente l'opera di suggestione che può esplicarsi nella cooperazione criminosa, ed in conseguenza nell'articolo 114 è stata prevista la diminuzione di pena per chi abbia subito l'influsso della suggestione altrui.

32. — Non si è ritenuto di apportare radicali innovazioni all'articolo 116, che regola la responsabilità del concorrente per reato diverso da quello voluto. Tuttavia, al solo scopo di temperare il rigore della norma e di adeguarla maggiormente a soluzioni più conformi ai principi generali, si è stabilito nel secondo comma che se il reato commesso da taluno dei concorrenti sia più grave di quello voluto da chi volle il reato meno grave in luogo dell'ergastolo si applica la reclusione non inferiore a dodici anni: quanto alle altre pene, queste possono essere ridotte da un terzo a due terzi.

33. — Per quel che riguarda l'articolo 117 del codice, si è poi ritenuto di riformarne parzialmente il testo al fine di meglio adeguare la disciplina giuridica del concorso di estranei in reati propri al principio della responsabilità personale, solennemente riaffermato dalla Corte costituzionale.

È noto che l'articolo 117 presuppone che il fatto voluto dai partecipi sia lo stesso, mentre diversa ne è la qualificazione giuridica a causa di situazioni proprie a taluni di essi, ma tali che gli altri concorrenti, anche senza di quelle, avrebbero potuto egualmente commettere un illecito penale. In tal caso tutti rispondono dello stesso reato, in conseguenza del carattere unitario attribuito al fatto commesso col concorso di più persone.

Come è stato già rilevato dalla giurisprudenza, la norma in questione presuppone che l'imputato non conosca le condizioni o qualità personali del soggetto qualificato, con la conseguenza che se il fatto costituisce reato solo per tale soggetto, il reato stesso non può addebitarsi, in via obiettiva, al partecipe ignaro per aver voluto un fatto che, nei suoi confronti, è penalmente lecito.

Il diverso trattamento giuridico da fare alle due ipotesi considerate si desume dai principi generali in tema di partecipazione e trova conferma nell'articolo 1081 del codice della navigazione, il quale, nel disciplinare il caso in cui il fatto costituisce reato soltanto per il soggetto qualificato, presuppone nel partecipe la conoscenza della qualità personale dell'autore.

Pertanto, considerato che il disposto dell'articolo 1081 conferma una soluzione che è agevolmente desumibile dai principi in tema di concorso di persone nel reato, non si è ritenuto opportuno introdurre nel codice una norma generale relativa al concorso di persone estranee nel reato proprio o speciale. Tuttavia, pur mantenendo fermo l'articolo 117, si è resa obbligatoria anzichè facoltativa, nel caso in cui il reato diverso sia più grave, la diminuzione di pena per i concorrenti che non conoscano le condizioni, le qualità o i rapporti relativi al soggetto qualificato.

In tal modo non solo si è armonizzata la norma in questione con quella del capoverso dell'articolo 116, che concerne l'ipotesi affine in cui sia stato commesso un reato più grave di quello voluto da taluno dei concorrenti, ma si è maggiormente improntata la disciplina del concorso in esame al carattere personale della responsabilità penale.

34. — La valutazione delle circostanze aggravanti e attenuanti nel caso di concorso di più persone nel reato è regolata nell'articolo 118, che è informato al criterio, seguito dal codice, secondo il quale le circostanze operano, in genere, oggettivamente. Avendo però accolto l'attuale disegno di legge un diverso principio — nel senso che si è posto a base di tale valutazione il criterio soggettivo — anche nell'articolo 118 si è innovato al riguardo.

Si è disposto infatti che le circostanze oggettive aggravanti sono valutate soltanto a carico dei concorrenti che le conoscevano.

Le circostanze oggettive attenuanti sono invece valutate a favore di tutti i concorrenti anche se essi non le conoscevano. Inoltre si è stabilito che le circostanze soggettive, diverse da quelle inerenti alla persona del colpevole e che aggravano la pena per taluno dei concorrenti, sono valutate anche a carico degli altri, purchè da essi conosciute, in considerazione dell'importanza assegnata all'elemento soggettivo. Immutato è rimasto l'ultimo comma, per il quale ogni altra circostanza aggravante ed attenuante deve essere valutata soltanto nei confronti della persona a cui si riferisce.

TITOLO V

Della modificazione, applicazione ed esecuzione della pena

35. — Nel titolo dedicato alla modificazione, applicazione ed esecuzione della pena, va ricordata, innanzi tutto, una riforma che consideriamo importante per il suo valore morale e civile. Si prevede, cioè, la possibilità di sostituire alla pena detentiva risultante dalla conversione della pena pecuniaria la prestazione di un'opera determinata al servizio dello Stato, della Provincia o del Comune; in tal caso, due giorni di lavoro sono ragguagliati ad un giorno di pena detentiva.

Tutto ciò ovviamente può avvenire dietro richiesta del condannato e solo se la possibilità di un siffatto lavoro sussista.

Si sottrae così il cittadino meno abbiente ad una pena detentiva la quale, oltre tutto, a causa della sua breve durata non può che essere sterile ai fini educativi (pena che per altro è comminata per un reato di non grave entità), consentendogli la possibilità di un lavoro che non l'umilia, ma che anzi può rappresentare uno stimolo valido per il pieno reinserimento nella vita sociale.

Vanno, poi, prese in considerazione le modifiche proposte per gli articoli 142, 146, e 147 (esecuzione delle pene detentive inflitte ai minori e casi di rinvio della esecuzione della pena), nel disegno di legge del 1960. Si tratta di modifiche di forma destinate ad adeguare il codice all'avvenuta abolizione della pena di morte e all'avvenuta abolizione di ogni termine per l'ammissione dei detenuti al lavoro all'aperto.

Di particolare importanza — e più volte invano reclamata nell'ultimo quarto di secolo — la modifica dell'articolo 148 del codice penale (infermità psichica). Essa va peraltro attuata, secondo anche il voto della dottrina che già si è espressa in proposito, non nella limitata forma del disegno di legge n. 4849 del 1968 (computo del periodo di ricovero in manicomio giudiziario soltanto per i due terzi della pena detentiva non scontata dall'infermo di mente) ma nella forma piena

contemplata nel disegno di legge Gonella del 1960.

36. — Le modificazioni apportate alle disposizioni del titolo quinto, che regola l'applicazione e l'esecuzione delle pene, riflettono l'eliminazione della menzione della pena di morte nell'articolo 146 e la disciplina della esecuzione della pena restrittiva della libertà personale, nel caso di infermità psichica sopravvenuta al condannato.

Nell'articolo 142, che disciplina l'esecuzione delle pene detentive inflitte a minori, è stato inoltre eliminato il secondo comma, che non ha più ragione d'essere, dopo che nell'articolo 23 è stato soppresso anche per i maggiori di età ogni termine per l'ammissione al lavoro all'aperto.

37. — Riforma di maggior rilievo è quella costituita dalla modifica dell'articolo 148 che regola il caso di infermità psichica sopravvenuta al condannato a pena detentiva. Secondo la disposizione vigente, l'esecuzione della pena restrittiva della libertà personale è rinviata o sospesa qualora l'infermità sopravvenga prima o nel corso dell'esecuzione e, in ogni caso, ove questa non possa aver luogo in rispondenza con le finalità della sanzione penale. Nella relazione ministeriale al progetto (parte I, n. 157) la norma è stata giustificata per il riflesso che l'impedimento di cui trattasi viene a porre il condannato nell'impossibilità di risentire gli effetti afflittivi e correttivi della pena; da ciò la necessità di escludere dal suo computo il tempo del ricovero in un manicomio giudiziario o in una casa di cura o di custodia.

Gli accennati rilievi, rivolti esclusivamente a considerare uno soltanto degli aspetti della pena, non si ravvisano decisivi per il mantenimento dell'attuale disciplina.

Va innanzi tutto osservato che non può assolutamente affermarsi che il minorato psichico si trovi di fronte alla sanzione penale in condizione di assoluta indifferenza. Vi sono alterazioni e disordini della sfera psichica, come giustamente si insegna, che si manifestano a volte con crisi periodiche che lasciano nell'infermo lunghi periodi di lucidità mentale, anche se attenuata; e vi sono infermità che non diminuiscono com-

pletamente il potenziale intellettuale e per le quali si rendono indispensabili prolungate cure nel soggetto che ne è stato colpito. A ciò si aggiunga che l'odierno criterio ha dato luogo, talora, a situazioni abnormi, perchè contrarie ai motivi di umanità a cui va anche improntata la legislazione penale, essendosi presentati i casi di condannati i quali, dopo un notevole periodo di internamento in manicomio giudiziario o in case di cura, sono stati costretti alla espiazione di lunghe pene detentive, la cui esecuzione era rimasta in sospenso.

Per ovviare a tali inconvenienti, come è noto, non si è mancato di far ricorso allo istituto della grazia, il cui fondamento non riguarda però ipotesi del genere. Le suesposte considerazioni giustificano la modifica che si è apportata all'articolo 148, nel senso di far considerare come esecuzione della pena il periodo di ricovero in manicomio, e di detrarre tale periodo dalla durata complessiva della pena, qualora si tratti di pena temporanea.

Oltre a ciò, si è soppresso il secondo comma dell'articolo che ha riferimento alla pena di morte, abolita per i reati preveduti dal codice penale; è evidente però che in sede di predisposizione delle norme di attuazione e di coordinamento si dovrà provvedere in merito, poichè la pena di morte è ancora preveduta dal codice penale militare di guerra.

Inoltre si è limitata la previsione della norma all'ipotesi di infermità psichica sopravvenuta durante l'esecuzione della pena. Nell'altra ipotesi, di infermità intervenuta prima dell'inizio della esecuzione della pena, si è stabilito di conferire al giudice la facoltà di ordinare il differimento dell'esecuzione, al pari di quanto già avviene per l'ipotesi di infermità fisica. In tal senso si è modificato il n. 2 del primo comma dell'articolo 147, disponendo che l'esecuzione della pena detentiva può essere differita qualora debba essere eseguita nei confronti di chi si trova in condizioni di grave infermità fisica ovvero psichica.

In questo stesso articolo si è per di più semplificato il n. 1, in relazione alla soppressione del n. 3 dell'articolo 146, che prevedeva il differimento obbligatorio della con-

danna alla pena di morte, quando è presentata domanda di grazia.

TITOLO VI

Della estinzione del reato e della pena

CAPO I

DELLA ESTINZIONE DEL REATO

38. — In tale materia elenchiamo anzitutto le riforme, di ciascuna delle quali cercheremo poi di dare motivazione. Vengono anzitutto in considerazione le proposte concernenti l'amnistia. Il disegno di legge del 1960 proponeva una modifica dell'articolo 151 nel senso di precisare che l'estinzione del reato per effetto di amnistia è limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data di presentazione ad una delle camere della proposta di legge di delegazione.

Si tratta di riforma tendente ad armonizzare il codice penale con la costituzione repubblicana e pertanto inderogabile.

All'articolo 162 (oblazione nelle contravvenzioni) il disegno di legge del 1960 suggeriva una modifica di forma, conforme del resto all'interpretazione già accolta nella giurisprudenza e tendente a rendere inequivocabilmente ammissibile l'oblazione anche quando il dibattimento si sia chiesto dall'interessato che proponga opposizione al decreto di condanna. Trattasi di riforma opportuna.

Seguono nell'ordine le proposte relative all'istituto della sospensione condizionale della pena (articolo 163 e seguenti). Non si è ritenuto opportuno prendere in considerazione la proposta formulata dall'onorevole Cavaliere il 14 maggio 1959 (n. 1183) tendente ad escludere la sospensione condizionale della pena per determinate categorie di reati. La legge 24 aprile 1962, n. 191, ha attuato nella materia alcune sostanziali modificazioni soprattutto per quanto concerne taluni precedenti ostativi al beneficio.

La riforma dell'articolo 163 opportunamente contempla con una speciale disciplina la categoria dei giovani adulti (fra i 18

e i 21 anni) venendo incontro ai voti formulati anche in più recenti congressi dell'ONU. La riforma dell'articolo 164 migliora — a proposito dei precedenti ostativi — il sistema della legge del 1962; infine la riforma dell'articolo 168, in tema di revoca della sospensione, trae le conseguenze dalle modifiche attuate negli articoli 163 e 164.

Quanto al perdono giudiziale per i minori degli anni 18, nel quadro segnato dalle dichiarazioni programmatiche del Governo Leone, è sembrata preferibile la riforma proposta nel disegno di legge del 1960.

Il tema del perdono giudiziale pone la grave questione della estensione di tale istituto agli adulti, accennata pure nelle dichiarazioni programmatiche del presidente Leone.

Varie soluzioni vengono prospettate:

a) prendere in considerazione l'istituto del perdono giudiziale, sia pure in titoli ristretti per i giovani tra i 18 anni e gli anni 21 (giovani-adulti);

b) ripristinare nei confronti di tutti i soggetti, senza differenza di età, un istituto come la « riprensione giudiziale con riserva di pena » del codice Zanardelli o meglio ancora stabilire un potere di astensione dalla pronuncia di condanna fondato sulla minima rilevanza antisociale del fatto in concreto.

Norme di questo genere, come è noto, si trovano in alcuni codici dell'Europa orientale, dove anzi si stabilisce (per esempio all'articolo 4 del codice penale jugoslavo del 1951) che « non costituisce reato » il fatto che, pur contenendo elemento costitutivo di un reato stabilito dalla legge, rappresenta una insignificante pericolosità sociale, data la sua piccola importanza o insignificanza o assenza di evento dannoso.

Nel testo si è adottata, però, la soluzione indicata dal Presidente del Consiglio, estendendosi, sia pure con diversi limiti, il perdono giudiziale agli adulti.

Circa l'istituto della non menzione della condanna nel certificato del casellario va ricordato che le proposte contemplate nel disegno di legge Gonella del 1960 furono già attuate con legge 24 aprile 1962, n. 191.

Altre e molto importanti modifiche figuravano nella proposta di legge del deputato Pennacchini, n. 2987 del 24 febbraio 1966.

Non sono mancate riserve sull'opportunità di mantenere, in qualsiasi forma, il contenuto dell'attuale ultimo comma dell'articolo 175, dove si dispone che il beneficio della non menzione non si applica quando alla condanna conseguono pene accessorie. Tale principio sarebbe frutto di una pericolosa astrattezza. Possono infatti esservi pene accessorie particolari, previste in leggi speciali o addirittura difficilmente classificabili, che non si vede perchè debbano impedire in ogni caso il beneficio della non menzione e, pertanto, si è proposta la soppressione di tale comma.

In materia di liberazione condizionale sono già intervenute negli ultimi anni importantissime modificazioni soprattutto con la legge 25 novembre 1962, n. 1634.

Ciò nonostante si è ritenuto opportuno di prevedere nel primo comma che la concessione della liberazione condizionale ai minori degli anni 21 può aver luogo anche se la rimanente pena superi i cinque anni ma non i dieci, e ciò al fine di dar risalto alla considerazione della categoria dei giovani adulti per i motivi già esposti in tema di perdono giudiziale.

39. — Vediamo ora di considerare e motivare singolarmente le ragioni delle riforme apportate al titolo sesto del codice, che disciplina l'estinzione del reato e della pena.

Tali modificazioni — come si è notato — riguardano, principalmente, gli istituti della sospensione condizionale della pena, della liberazione condizionale e della riabilitazione, che sono stati informati a criteri di maggiore larghezza, senza tuttavia discostarsi dal loro concetto tradizionale e dalle finalità di prevenzione e di emenda, al raggiungimento delle quali essi sono preordinati.

40. — Per quanto concerne l'oblazione, è da rilevare che nell'articolo 162 si è sostanzialmente riprodotto l'articolo 7 del decreto legislativo luogotenenziale 5 ottobre 1945, n. 679. La sola variante, che presenta il te-

sto, come già si è detto, riflette il tempo utile per operare la oblazione, essendosi soppresso l'inciso « ovvero prima del decreto di condanna ». Con ciò si è esplicitamente ammesso, eliminando ogni dubbio in proposito, che l'oblazione possa effettuarsi anche quando il dibattimento sia chiesto dall'interessato che proponga opposizione al decreto di condanna. Criterio questo, d'altronde, che corrisponde all'interpretazione più corretta della norma vigente.

41. — Quanto alla sospensione condizionale della pena, si è ritenuto opportuno non allontanarsi dalle tradizionali linee dell'istituto, mantenendo fermo in linea generale il principio che vieta di concedere il beneficio più di una volta.

L'istituto in esame, infatti, se da un canto ha un fondamento umanitario, in tutti quei casi in cui si tratta di lievi reati commessi da persone non socialmente pericolose, per le quali l'esecuzione della pena assume un carattere degradante, soddisfa dall'altro una funzione eminente di prevenzione criminale con la minaccia che la pena inflitta potrà essere eseguita se il condannato incorrerà in un nuovo delitto. Si è giustamente notato che per raggiungere tale risultato la sospensione condizionale deve rappresentare per il condannato l'ultimo avvertimento della legge penale, la quale, ove questo non fosse ascoltato, entrerà inesorabilmente in azione. Consentire, adunque, che tale avvertimento possa divenire il penultimo, attraverso la possibilità di una ulteriore concessione, significherebbe togliere alla prima, quasi interamente, la sua efficacia ammonitrice.

Nè va poi dimenticato come spesso, in pratica, si sia determinata la tendenza ad eccedere nella concessione del beneficio, senza tener giusto conto e della personalità del reato e delle circostanze del reato, tanto vero che nella stessa relazione al testo del vigente codice (parte I, n. 179) fu ricordato essere « ormai invalsa la prassi di considerare la concessione, non più una facoltà discrezionale del giudice, ma come un diritto che non possa essere negato all'imputato immune da precedenti penali ». Cosicché agevole è avvertire che, ammettendo la possibilità della

seconda concessione, il beneficio si tradurrebbe in un preventivo assenso a delinquere impunemente due volte.

42. — Le riforme che si sono apporgete all'istituto in argomento mirano, anzitutto, al raggiungimento di due scopi: allargare i termini entro i quali la sospensione condizionale può essere ammessa e disciplinare in modo migliore l'efficacia revocatoria di una nuova condanna. Ciò al fine, in entrambe le ipotesi, di raggiungere una giustizia più umana, senza eccessivamente indulgere verso chi è spinto sulla via del delitto.

Quanto al primo punto, l'articolo 163 del codice dispone che il beneficio della sospensione può essere accordato solo nel caso in cui la pena irrogata dal giudice nel suo complesso (e cioè la pena restrittiva e quella pecuniaria convertita a norma dell'articolo 136) venga a privare della libertà personale il condannato per un tempo non superiore a un anno. Il sistema si è talvolta risolto in danno di persone meritevoli di particolare indulgenza, per i precedenti di condotta e per i moventi del reato, che sono invece rimaste escluse dal beneficio avendo riportato insieme alla pena detentiva una pena pecuniaria che, convertita e cumulata alla precedente, è stata di ostacolo alla concessione.

Per eliminare il prospettato inconveniente si è modificato nell'articolo 163 il sistema attuale, stabilendo due distinti criteri, l'uno per la pena detentiva e l'altro per quella pecuniaria. Si è pertanto data facoltà al giudice di concedere la sospensione condizionale della pena per le condanne alla reclusione o all'arresto non superiori a un anno, ovvero a pena pecuniaria che, convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non inferiore a 18 mesi. La sospensione può essere altresì concessa quando sono inflitte congiuntamente una pena detentiva non superiore a un anno ed una pena pecuniaria che, convertita a norma di legge e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente della libertà personale per un tempo non superiore a mesi diciotto. I limiti di pena sono stati infine triplicati per i minori di

anni diciotto, in relazione a quanto dispone l'articolo 20 del decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, e sono stati raddoppiati, secondo l'attuale sistema, per chi ha compiuto i settanta anni. Il limite di pena previsto per gli ultrasettantenni è stato esteso ai maggiori degli anni diciotto ma minori degli anni ventuno.

43. — Con riguardo alle condizioni cui è subordinata la concessione del beneficio, di particolare rilievo sono due innovazioni introdotte nell'articolo 164. Tali innovazioni hanno la loro causa in un principio di equità: si propone da una parte di evitare che una precedente condanna a pena pecuniaria, inflitta per un lieve delitto (si pensi al caso di lesioni colpose), possa vietare la concessione del beneficio a chi ne sia meritevole, e dall'altra ha lo scopo di attenuare la portata del principio che vieta di concedere il beneficio più di una volta. Si è, perciò, stabilito in primo luogo che il giudice può ordinare la sospensione quando la precedente condanna non sia a pena detentiva, rimanendone quindi escluse le condanne a pena pecuniaria, ed in secondo luogo che il giudice può, nell'infliggere una nuova condanna, disporre nuovamente la sospensione condizionale qualora la pena cumulata a quella precedentemente sospesa non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163.

44. — La disposizione dell'articolo 168 del codice, relativa alla revoca della sospensione condizionale della pena, ha subito anche essa sostanziali innovazioni.

Con riferimento all'ipotesi di cui al n. 2, nella quale si prevede, agli effetti della revoca di diritto, che la nuova condanna riguardi un delitto anteriormente commesso, va osservato che l'efficacia revocatoria del beneficio in taluni casi è in contrasto con il principio secondo il quale il beneficio stesso può concedersi anche nell'ipotesi in cui con unica sentenza si pronuncia condanna per più reati. Invero non può sembrare illogico che un delitto, il quale, se fosse stato giudicato assieme ad un altro, avrebbe potuto importare (ove la pena complessivamente inflitta non superasse, beninteso, quella per

cui può accordarsi il beneficio) la sospensione della pena, invece, per il solo fatto che è stato giudicato separatamente e posteriormente, comporti non solo l'esclusione del beneficio per quest'altro reato, ma altresì la revoca del beneficio già concesso.

Allo scopo di ovviare a questo inconveniente si è disposto pertanto, nell'ultimo comma dell'articolo 168, che, qualora la nuova condanna per un delitto precedentemente commesso, cumulata a quella precedentemente sospesa, non superi i limiti di pena entro i quali è ammessa la sospensione, il giudice ha facoltà e non l'obbligo di revocare il beneficio.

Non si è invece considerato opportuno limitare l'efficacia revocatoria della sospensione, regolata dal numero 1 dell'articolo 168, al solo caso che il condannato commetta una contravvenzione della stessa indole, o un delitto della stessa indole, o un delitto per cui è inflitta una pena detentiva, escludendo così il caso di delitto che non sia della stessa indole, nè importi una pena detentiva. Le ragioni che si oppongono sono identiche a quelle dianzi richiamate per respingere il principio che la sospensione possa essere concessa una seconda volta, tenuto conto delle finalità e del carattere dell'istituto.

45. — Come conseguenza della disciplina adottata per la sospensione condizionale della pena, nei confronti anche dei minori degli anni diciotto, si è reso necessario riformare l'istituto del perdono giudiziale, il quale — benchè regolato con criteri di provvida larghezza dall'articolo 19 del decreto-legge 20 luglio 1934, n. 1404, e dalla modifica ad esso apportata con l'articolo 2 della legge 12 luglio 1961, n. 603 — deve trovare, in linea generale, il suo regolamento, più che in una norma speciale, fra le cause di estinzione del reato contemplate dal codice. La formulazione della nuova norma tiene conto delle modificazioni già apportate al testo del codice (art. 169) dall'articolo summenzionato, per il quale il giudice, per la concessione del beneficio, deve riferirsi non già alla pena astrattamente comminata dalla legge, ma a quella complessiva che in concreto egli ri-

tiene di infliggere. Quanto ai limiti entro i quali il perdono può essere ammesso, si è disposto che il beneficio può essere concesso quando il giudice ritiene che possa essere applicata una pena restrittiva della libertà personale non superiore a 2 anni, ovvero una pena pecuniaria che, convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore a due anni. Inoltre il perdono può essere concesso quando è inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che, convertita a norma di legge e cumulata alla pena detentiva, priverebbe il minore complessivamente della libertà personale per un tempo non superiore a mesi 30. Infine, come già illustrato, è stata prevista la concessione del perdono giudiziale anche alle persone che abbiano compiuto gli anni 18, ma in limiti più ristretti (un anno di pena detentiva o pena pecuniaria non superiore a lire un milione); però la concessione del beneficio può aver luogo soltanto nella fase del giudizio e non in quella istruttoria come stabilito per i minori degli anni 18.

CAPO II

DELLA ESTINZIONE DELLA PENA

46. — Analogamente a quanto è stato fatto per la sospensione condizionale della pena ed il perdono giudiziale, anche l'articolo 175, relativo alla non menzione della condanna nel certificato del casellario, è stato riformato per quel che attiene ai criteri riguardanti la concessione del beneficio; si è quindi stabilito — al pari degli istituti affini — che la non menzione può essere concessa quando è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria che, convertita a norma di legge e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente il condannato della libertà personale per un tempo non superiore a trenta mesi.

Ci si è limitati a rielaborare l'articolo 179 al fine di enunciare in modo più chiaro e preciso i requisiti della riabilitazione.

Quanto al primo — cioè il decorso del tempo necessario per giudicare del ravvedimento del colpevole — si è mantenuto fermo il termine di cinque anni per le condanne da delitto, mentre è stato limitato a tre anni per le contravvenzioni. Si è in particolare considerato non esser giusto nè equo che il termine fosse lo stesso sia nei confronti di un condannato per delitto sia di un condannato per contravvenzione, con la conseguenza, anche essa iniqua, che un condannato per delitto, il quale avesse quasi maturato completamente il tempo necessario per la riabilitazione, vedrebbe tale requisito completamente annullato ove incorresse in una sia pur lievissima contravvenzione.

Non scostandosi dal criterio del codice vigente, si è poi stabilito che i termini sono raddoppiati se si tratta di recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, e se si tratta di delinquenti abituali o professionali.

Per quanto riflette i minori, si è invece disposto che i termini ordinari siano ridotti alla metà, e si sono comprese nella categoria dei minori anche le persone aventi età fra i diciotto e i ventuno anni. Al riguardo, è necessario porre in evidenza che l'innovazione — la quale trova la sua ragione d'essere nell'intento di agevolare coloro che riportarono condanne in età immatura — non assorbe affatto la speciale riabilitazione regolata dall'articolo 24 del decreto legge 20 luglio 1934, n. 1404 (modificato dall'articolo 4 del decreto legislativo 15 novembre 1938, n. 1902). Quest'ultimo istituto, di natura del tutto particolare, presenta due salienti caratteristiche: l'una consiste nella reintegrazione della complessiva capacità giuridica del minore; l'altra nel fatto che il soggetto, per l'applicazione del beneficio, deve aver compiuto gli anni diciotto, e non aver superato i venticinque. In difetto di quest'ultimo presupposto, chi fu condannato in età minore, secondo la legge penale potrà avvantaggiarsi, comunque, del termine più breve, stabilito nell'articolo 179, anche dopo il compimento del venticinquesimo anno di età.

Giova ancora avvertire che nella disposizione in esame si è enunciato in modo espli-

cito che per il decorso del termine non va computato il tempo trascorso in esecuzione di misura di sicurezza detentiva di qualsiasi specie. Si è osservato infatti che, dato lo stato di privazione della libertà personale che essa comporta, il tempo così trascorso non può assumere valore ai fini del ravvedimento del colpevole. Pertanto non vi è ragione di limitare, come è attualmente, la disposizione ai soli casi di assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro.

47. — Nel numero 2 dell'articolo 179 si è sancito il principio per cui il riabilitando, durante i termini prestabiliti, deve aver dato prove effettive e costanti di buona condotta.

Trattasi del requisito di maggior rilievo, posto a fondamento dell'istituto; ed è perciò che si è enunciato in modo autonomo ed esplicito che le prove di buona condotta debbono essere tali da dare affidamento sicuro che la persona abbia piena attitudine alla vita sociale. La ragionevole esigenza di un'indagine volta a giudicare, mediante accertamenti da farsi caso per caso, del sicuro ravvedimento del colpevole, ha indotto a respingere il ripristino della così detta riabilitazione di diritto. Non trova invero giustificazione il concetto di una riabilitazione che, prescindendo dalle prove di buona condotta concretamente accertate, abbia per unico fondamento la presunzione dell'emenda fondata sul semplice decorso del tempo.

Quanto agli altri requisiti indicati nella nuova disposizione — e cioè l'adempimento da parte del condannato degli obblighi civili derivanti dal reato (salva la prova della assoluta impossibilità) e la condizione che il riabilitando non sia sottoposto a misura di sicurezza, che è di per sé presunzione di pericolosità — essi sono già indicati nella norma vigente.

CAPO III

DISPOSIZIONI COMUNI

48. — Le modificazioni, che concernono questo capo, riguardano particolarmente

l'articolo 184, relativo all'estinzione di pene nel caso di concorso dell'ergastolo con altre pene detentive. Al riguardo si è ritenuto di adottare un testo che migliora e completa la dizione della norma in vigore, e nel contempo la riforma adeguandola alle esigenze di umanizzazione della pena.

TITOLO VII

Delle sanzioni civili

49. — In materia di sanzioni civili non può essere dimenticata una proposta di legge del deputato Colitto del 4 febbraio 1959 secondo cui, dopo l'ultimo comma dell'articolo 188 del codice penale (spese per il mantenimento del condannato; obbligo di rimborso), si dovrebbe aggiungere il comma seguente: « Sono escluse dall'obbligazione le spese di mantenimento derivanti da carcerazioni per le pene pecuniarie convertite ».

La proposta appare accettabile perchè effettivamente si tratta di risparmiare indagini e spese che *a priori* dovrebbero considerarsi inutili.

Viene poi in considerazione la modifica proposta per l'articolo 189 (ipoteca legale; sequestro) dal disegno di legge Gonella del 1960. Si tratta di un opportuno coordinamento con il nuovo testo del codice civile. Esso è stato, pertanto, riproposto.

Il citato articolo 189 del codice, il quale disciplina l'ipoteca legale sui beni del condannato, nell'ultimo comma stabilisce che, per effetto del sequestro, i crediti indicati nell'articolo si considerano privilegiati rispetto ad ogni altro credito non privilegiato di data anteriore e ai crediti sorti posteriormente, salvi, in ogni caso, i privilegi stabiliti a garanzia del pagamento di tributi.

Ora, l'articolo 2778 del codice civile, nel disciplinare l'ordine dei privilegi sui mobili, prevede al n. 7 « i crediti dipendenti dal reato, indicati nell'articolo 2768, sulle cose sequestrate, nei casi e secondo l'ordine stabilito dal codice penale e dal codice di procedura penale ». Ne consegue che all'ultimo capoverso dell'articolo 189 può utilmente

sostituirsi il generico richiamo alle disposizioni della legge civile.

Inoltre prevedendo ora il codice di procedura civile, al contrario di quello in vigore nel 1930, l'istituto del sequestro dei beni immobili, è sembrata opportuna la introduzione di esso nel campo penale; e all'uopo si è provveduto a modificare il terzo comma dell'articolo 189. Ovviamente per questa forma di sequestro dovranno rispettarsi le norme del codice di procedura civile.

TITOLO VIII

Delle misure amministrative di sicurezza

50. — Si è provveduto a tener presenti le critiche che furono già avanzate all'epoca del codice Rocco, segnatamente contro la cosiddetta pena manicomiale dell'articolo 222, primo comma, e, in relazione anche alle recenti sentenze della Corte costituzionale, che, pur non ritenendo incostituzionale la pericolosità presunta, sono tuttavia inclini a non accogliere tale istituto.

Il problema dei rapporti tra pene e misure di sicurezza presenta non poche difficoltà anche per i suoi riflessi pratici.

Si sono introdotte le variante ritenute strettamente necessarie.

51. — Dando sanzione formale ad una costante interpretazione secondo la quale nel più ampio potere di revoca — spettante al Ministro in forza dell'articolo 207 del codice — deve ritenersi compreso anche il potere di commutare la misura di sicurezza detentiva in altra personale non detentiva, si è formulato positivamente, con una lieve modifica alla norma predetta, il conferimento di questo ultimo potere il cui esercizio permette di provvedere adeguatamente in casi nei quali, mentre appare pericolosa una totale esenzione dalla sottoposizione alla misura di sicurezza, questa può tuttavia sostituirsi con altra meno grave, che meglio faciliti il recupero sociale del soggetto.

52. — Nell'articolo 210 si è soppresso il richiamo alla pena di morte contenuto nel-

l'ultimo comma; la menzione di questa pena è stata anche eliminata nel secondo comma dell'articolo 219 (assegnazione a una casa di cura e di custodia), nell'articolo 222 (ricovero in un manicomio giudiziario) e nell'articolo 224 (minore non imputabile).

Come è noto, essendo tuttora applicabili anche nel campo dei reati militari le misure di sicurezza stabilite nel codice penale (rinviando a queste ultime l'articolo 74 del codice penale militare di pace), nelle norme di attuazione e coordinamento — come abbiamo già notato — si dovrà provvedere su tale punto, atteso che la pena di morte è sempre in vigore nel codice penale militare di guerra.

Nell'elencazione della specie delle misure di sicurezza personali detentive contenute nell'articolo 215 la dizione « manicomio giudiziario » è stata sostituita con quella più moderna di « ospedale psichiatrico giudiziario ».

53. — Oggetto di particolare considerazione è stato l'articolo 220 del codice, che concerne la esecuzione dell'ordine di ricovero del condannato a pena diminuita in casa di cura e di custodia. Nell'attuale sistema il ricovero è eseguito dopo l'espiazione o l'estinzione della pena, mentre solo eccezionalmente il giudice, tenuto conto delle particolari condizioni d'infermità psichica del condannato, può disporre che esso venga eseguito prima che abbia inizio o termine l'esecuzione della pena. Tale criterio è giustificato dalla necessità di evitare che l'efficacia della pena sia annullata o impedita, giacchè si assume che, assoggettando il condannato ad una misura indeterminata, prima dell'avvenuta esecuzione od estinzione della pena si rinuncerebbe, sia pure ipoteticamente, ad eseguire quest'ultima.

Tuttavia — se è indubbio che il sistema bipartito di pene e misure porta, secondo la logica, alla regola che l'esecuzione della pena debba precedere quella della misura di sicurezza — non può omettersi di considerare che ragioni di pratica opportunità consigliano, rispetto all'esecuzione dell'ordine di ricovero, adeguati temperamenti al rigore del predetto principio. Gli inconvenienti a

cui esso ha dato talora luogo suggeriscono infatti, nella specie, un regime più adeguato alle possibilità curative delle misure di sicurezza.

D'altra parte, quantunque il sistema vigente risulti temperato dal fatto che esso consente al giudice di ordinare il ricovero in casa di cura e di custodia prima dell'esecuzione della pena detentiva, nondimeno la esperienza ha ancora insegnato che di questa facoltà si è fatto un uso del tutto eccezionale, perchè la vigilanza spettante al giudice di sorveglianza sui detenuti non sempre consente di accertare in maniera approfondita lo stato psichico del soggetto, al fine di stabilire il trattamento anzidetto.

L'opportunità del ricovero in casa di cura e di custodia non può subordinarsi alle necessità della pena senza correre a volte il rischio di far peggiorare — talora senza riparo — stadi incipienti di malattie mentali, che un trattamento opportuno e tempestivo potrebbe invece mitigare ed a volte anche completamente guarire, non essendo possibile negli istituti di pena, nella maggioranza dei casi, praticare quella opportuna terapia psichica e fisica da cui può derivare la salvezza e dalla cui mancanza può scaturire anche la perdita della personalità del soggetto.

Nè, per ultimo, va taciuto che la mescolanza di soggetti melanconici, ipomaniaci, maniaci, o affetti da altre turbe psichiche, con detenuti sani di mente, come purtroppo si verifica nelle carceri, se può portare alla rovina progressiva del soggetto, può altresì recare grave turbamento nello stesso ambiente carcerario.

Per il complesso delle considerazioni accennate si è ritenuto quanto mai opportuno capovolgere la regola fissata nell'articolo 220, disponendo che il ricovero del semi-infermo venga, in ogni caso, eseguito prima che sia iniziata l'esecuzione della pena restrittiva.

Il problema di un migliore coordinamento tra le pene e le misure di sicurezza, nei confronti delle persone delle quali la imputabilità è ridotta, non può essere più ignorato dal legislatore.

Voti al riguardo sono stati espressi così in dottrina che in vari congressi di diritto penale, tra i quali quello di Bellagio, tenutosi nell'aprile del 1958, che ebbe tra l'altro a formulare la risoluzione che « il sistema del doppio binario, e cioè della netta distinzione tra pena e misura di sicurezza, venga sostituito per i minori imputabili, per i semi-imputabili e per gli imputabili pericolosi, da un sistema monistico, nel quale, per queste categorie di delinquenti, sia previsto un trattamento unificato, in cui confluiscono contemporaneamente le finalità della retribuzione e della rieducazione; o, quanto meno, da un sistema nel quale sia prevista, caso per caso, la possibilità di sostituire la misura di sicurezza con la pena e viceversa ».

La soluzione di usare nei confronti delle persone a imputabilità ridotta un sistema monistico presenta però il difetto di predefinire un'identità di trattamento nei confronti di persone le quali, per la varietà dei relativi caratteri, meglio si presentano invece ad essere disciplinate da un sistema nel quale sia prevista la possibilità tanto del trattamento della pena che della misura di sicurezza, a seconda che, in concreto, si dimostrino prevalenti le esigenze dell'una o dell'altra forma di reazione dell'ordinamento giuridico.

Allo scopo quindi di rendere più aderente alla personalità del condannato il trattamento conseguente alla sentenza di condanna, si è ritenuto di dare facoltà al giudice di sorveglianza di ordinare che il periodo di pena possa dal condannato, semi-infermo o minore, essere scontato mediante il ricovero in una casa di cura e di custodia o in riformatorio giudiziario. In tal senso, pertanto, si è modificato, oltre che l'articolo 220, anche l'articolo 225.

La disciplina che si propone con la modifica dei predetti articoli 220 e 225 ha per fondamento il principio che la sostituzione non importi trasformazione della pena in misura di sicurezza, perchè in tal caso verrebbe ad intaccarsi lo stesso contenuto sostanziale della pronuncia di condanna, e profondamente ne risulterebbe mutata la posizione giuridica del condannato per quanto

attiene all'esistenza del rapporto punitivo ed al relativo stato di assoggettamento. Senza dire poi che con il concetto di trasformazione male si concilierebbe la possibilità di revoca della sostituzione, possibilità che non potrebbe farsi a meno di contemplare se si vuole rendere effettivamente e costantemente aderente il trattamento alla personalità del reo.

Date le finalità alle quali deve tendere la riforma, è sufficiente che la sostituzione operi nel senso di attuare semplicemente una differente modalità di esecuzione della pena; ferma quindi restando, per ogni riguardo non attinente al trattamento del detenuto, l'esistenza giuridica di essa fino al decorso del corrispondente periodo della misura di sicurezza disposta in sostituzione della relativa esecuzione.

Altra importante riforma in materia di misure di sicurezza consiste nella parziale eliminazione della presunzione di pericolosità nei riguardi degli infermi di mente, stabilita nell'articolo 222.

Secondo tale articolo, nel caso di proscioglimento per vizio di mente, è sempre ordinato il ricovero dell'imputato in ospedale psichiatrico giudiziario per un tempo non inferiore a due anni, salvo che si tratti di contravvenzione o di delitti colposi o di altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni.

Con le nuove disposizioni concernenti il primo e il secondo comma del citato articolo 222, i casi di pericolosità presunta sono quelli relativi a delitti di estrema gravità, i delitti cioè puniti con l'ergastolo o con la reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni.

È sembrato che in questi casi i sintomi della pericolosità siano così evidenti da rendere superflua ogni indagine su di essa.

54. — Nella materia particolare è da sottolineare, inoltre, l'eliminazione della presunzione di pericolosità, nei riguardi dei minori, stabilita nel secondo comma dello articolo 224 vigente. Esso dispone che, se

per il delitto non colposo, commesso dal minore non imputabile, la pena è quella dell'ergastolo o della reclusione non inferiore a tre anni, è sempre ordinato il ricovero del minore nel riformatorio giudiziario.

Una presunzione di pericolosità così assoluta si è rivelata nella pratica non sempre aderente alla realtà; da ciò gli sforzi della giurisprudenza la quale, allo scopo di sottrarre al rigore della norma quei casi in cui l'obbligatorietà della misura di sicurezza si sarebbe dimostrata o dannosa per il minore ovvero chiaramente iniqua, spesso ha qualificato colposo, con voluta generosità di criteri, il delitto commesso dal minore. Contemporaneamente si è venuta delineando anche una tendenza dottrina, sensibile alle istanze della pratica, la quale ha negato addirittura che nel secondo comma dell'articolo 224 sia stabilita una presunzione di pericolosità, ed ha assegnato alla disposizione il solo scopo di determinare, per i casi più gravi, ivi previsti, la misura di sicurezza applicabile (ricovero in un riformatorio giudiziario per un tempo non inferiore a tre anni), fermo però sempre l'obbligo di accertare in concreto la pericolosità del minore.

Per queste ragioni si è soppresso dalla norma in vigore il secondo comma accennato. In tal modo troverà applicazione, senza alcun limite, la regola generale stabilita nel primo comma, per cui la misura di sicurezza sarà applicabile sempre che, nel singolo e concreto caso, venga riconosciuta la pericolosità del minore.

In tema di misure di sicurezza concernenti i minori deve infine ricordare l'abrogazione dell'articolo 227 che prevede i riformatori speciali. La proposta abrogazione ha le sue ragioni di essere nei moderni orientamenti psico-pedagogici in forza dei quali si prescinde da una preordinata tipologia di istituti, sia perchè le reali esigenze dei minori ricoverati determinano le caratteristiche di ciascuna istituzione e sia per evitare agli istituti un'etichetta che è, senz'altro, pregiudizievole all'azione rieducativa. Basta, pertanto, la previsione generica dei riformatori.

LIBRO SECONDO

TITOLO I

Dei delitti contro la personalità dello Stato

55. — In questo campo si sono accumulati in passato (soprattutto per quanto concerne i delitti contro la personalità internazionale dello Stato di cui al capo I) disegni di legge d'iniziativa governativa e proposte di legge d'iniziativa parlamentare.

Anzitutto, anche in questo capo sono state riportate le modifiche di carattere formale contenute nel disegno di legge Gonella del 1960 e relative alla soppressione della menzione della pena di morte negli articoli 241, 242, 243, 244, 247, 253, 255, 256, 257, 258, 261, 262 e 263 del codice penale e le corrispondenti modifiche relative a diminuzione di pena nel campo dei delitti di spionaggio o di rivelazioni di segreti o di notizie riservate.

Così pure si è proceduto alla riforma dell'articolo 242 del codice penale (cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano) già figurante nel progetto preliminare del 1956, secondo la quale il comma terzo dell'articolo 242 esclude che possa essere considerato ancora cittadino italiano colui che la cittadinanza abbia perduto per effetto di convenzione internazionale, ovviamente sottoscritta dallo Stato italiano.

Anche all'introduzione di un articolo 262-bis, di contenuto del tutto analogo a corrispondenti previsioni del codice penale militare (articolo 96 del codice penale militare di pace; articolo 82 del codice penale militare di guerra), si è fatto luogo, per i motivi indicati nella relazione al disegno di legge del 1960 (p. 29).

56. — Più delicata è la situazione relativa alle modifiche variamente proposte per gli articoli 269 e seguenti.

Dell'articolo 269 (attività antinazionale del cittadino all'estero), applicato in qualche raro caso anche nel dopoguerra e ritenuto non incostituzionale dalla Corte costituzionale, fu proposta tuttavia la abrogazione con pro-

posta di legge del senatore Tomassini ed altri n. 1752 del 2 luglio 1966. Si sono però espressi voti anche a favore della conservazione di tali articoli.

57. — Diverse debbono essere invece necessariamente le conclusioni per quello che riguarda gli articoli 270 (associazioni sovversive), 271 (associazioni antinazionali) e 272 (propaganda ed apologia sovversiva ed antinazionale).

Il progetto preliminare del 1956 aveva proposto la pura e semplice abolizione dell'articolo 270: e analogamente propone la soppressione dell'articolo 270, così come dei seguenti articoli 271, 272, 273 e 274, il ricordato disegno di legge dei senatori del PSIUP n. 1752 del 2 luglio 1966. Il disegno di legge del 1960 aveva invece proposto una modifica di tale articolo, come dei due articoli seguenti, e tali modifiche sono qui riprodotte.

Gli articoli 271 e 272 contengono il riferimento al « sentimento nazionale » che ha determinato la nota declaratoria di incostituzionalità pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 87/66 nei confronti del comma secondo dell'articolo 272.

58. — Prima della sentenza della Corte costituzionale, il disegno di legge Gonella del 1960 aveva proposto nuovi testi degli articoli 271 e 272, sostituendo fra l'altro il riferimento al « sentimento nazionale » con un riferimento alla « coscienza nazionale ».

Deve pure ora essere ricordata la proposta di legge del deputato Cariota Ferrara n. 3405 del 1° settembre 1966 che, a seguito della sentenza della Corte costituzionale, propose una modifica al secondo comma dell'articolo 272, volta a ripristinare la tutela penale del sentimento nazionale, ma « in circostanze che ne richiedono particolarmente la difesa o che determinano la menomazione del prestigio e della dignità della Nazione ».

Per il 271 si tratta ancora — come per l'articolo 270 — di una scelta politica.

Per l'articolo 272 bisogna invece distinguere tra il primo comma e il secondo.

Per quanto attiene al primo comma, se si fosse mantenuto il testo dell'articolo 270 e dell'articolo 271 — così come riformati nel disegno n. 1018 del 1960 — avrebbe dovuto essere adottata la formula di detto disegno di legge.

Si è preferito usare la dizione « impedire manifestazioni od espressioni del sentimento nazionale ». Non si tratta di sentimento interno sempre libero, ma di sentimento esternalizzato.

59. — Più semplice è invece il problema posto dagli articoli 273 (illecita costituzione di associazioni aventi carattere internazionale) e 274 (illecita partecipazione ad associazioni aventi carattere internazionale) che sono stati soppressi, perchè inammissibili in un clima politico volto a promuovere il solidarismo internazionale.

Nel capo relativo ai delitti contro la personalità interna dello Stato, si registra soltanto una modifica proposta all'articolo 278 del deputato Degli Occhi (n. 1564 del 6 settembre 1959), volta a ridurre le pene per l'offesa dell'onore o del prestigio del Presidente della Repubblica e che non è sembrata accettabile, nonchè la proposta di legge n. 3493 del 13 ottobre 1966 di iniziativa del Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia, diretta ad aggiungere all'articolo 291 (vilipendio alla nazione italiana) il comma seguente: « Si applicano le pene previste dall'articolo 291 a chiunque pubblicamente offende le tradizioni, le lingue e la cultura delle minoranze nazionali ».

Contro quest'ultima proposta, non si vedono obiezioni insuperabili.

60. — L'articolo 290 menziona tra gli oggetti della tutela penale anche l'ordine giudiziario. Di tale ordine non si fa invece menzione nell'articolo 289 del codice penale modificato dall'articolo 1 della legge 30 luglio 1957, n. 655 (attentato contro gli organi costituzionali e contro le assemblee regionali).

Il disegno di legge Gonella del 1960 prevedeva invece la espressa menzione anche nell'articolo 289 dell'ordine giudiziario e la proposta è stata doverosamente accolta.

Così pure, infine, appaiono opportune le modifiche di aggiornamento rispetto alla legge 11 novembre 1947, n. 1317, e di coordinamento con la già citata legge 30 luglio 1957, n. 655, che il disegno di legge n. 1018 del 1960 propose per gli articoli dei capi II, III e V del titolo primo del libro secondo del codice, modifiche che concernono sia la misura delle pene, sia la eliminazione della menzione dell'Assemblea costituente, sia la indicazione dei delitti per i quali occorre autorizzazione a procedere, nel novero dei quali ultimi giustamente si include l'articolo 264.

61. — Cerchiamo ora di motivare più analiticamente le innovazioni apportate a questo titolo, relativo ai delitti contro la personalità dello Stato. Sono ispirate principalmente all'intento di coordinare le varie disposizioni con la norma abolitiva della pena di morte e con il nuovo ordinamento costituzionale.

Passando all'esame dei vari articoli modificati, va in particolare osservato che nel primo comma dell'articolo 241 (attentati contro l'integrità, l'indipendenza e l'unità dello Stato) è stata sostituita la menzione della pena di morte con quella dell'ergastolo, in conseguenza dell'accennata abrogazione. Nel secondo comma della stessa disposizione si è inoltre soppresso — come già abbiamo rilevato per argomento analogo — il riferimento alle colonie, considerandosi che la dizione « territorio soggetto anche temporaneamente alla sua (dello Stato) sovranità » è già comprensiva di ogni situazione meritevole di tutela penale.

Inoltre la sostituzione dell'ergastolo alla pena di morte si è effettuata nel primo comma dell'articolo 242 (cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano) e nel secondo comma dell'articolo 243 (intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano), che è stato semplificato, nel senso che l'ergastolo rimane previsto per entrambe le ipotesi ivi contemplate.

Per quanto specialmente attiene alla causa di non punibilità, preveduta nel secondo comma dell'articolo 242, riguardante il cittadino costretto a portare le armi contro la Patria, perchè obbligatovi dallo Stato nemi-

co nel cui territorio si trovi durante le ostilità, è stata esaminata l'opportunità di tener conto anche della ipotesi del cittadino che tale imposizione subisca trovandosi nel territorio « invaso » o « occupato » dal nemico. Si è osservato al riguardo che, pur essendo vietato all'occupante di obbligare i cittadini dello Stato occupato a prendere parte alcuna alla guerra contro lo Stato di origine e di fare alcunchè di incompatibile contro i doveri della cittadinanza, tuttavia è noto, per i decorsi avvenimenti bellici, come possa verificarsi il caso dell'occupante che organizzi truppe e formazioni, traendone gli elementi dai cittadini dei territori occupati, a cui impone illecitamente la sua volontà.

L'equiparazione delle due ipotesi non si ravvisa, però, conveniente, potendo essa affievolire, come giustamente si oppone, la tutela penale nel momento di maggior pericolo per lo Stato, qual è appunto quello in cui parte del suo territorio è invaso o occupato dal nemico, e necessita esigere massimi sacrifici dai cittadini. Ciò, senza dire che accogliendo un siffatto principio potrebbero lasciarsi impunte mascherate forme di collaborazionismo. Del resto, in situazioni particolari, qualora l'agente si sia trovato realmente soggetto ai mezzi coercitivi che lo Stato nemico ha esercitato su di lui, possono trovare applicazione le norme comuni sullo stato di necessità e, in genere, sulla esclusione o attenuazione della responsabilità.

Il terzo comma dell'articolo 242 riflette la nozione di « cittadino », in relazione ai delitti contro la personalità dello Stato. Per tali delitti, come è noto, il codice vigente estende la punibilità a tutti i cittadini che hanno perduto per qualsiasi motivo la cittadinanza. Si è ritenuto in proposito di apportare una limitazione per il caso in cui la cittadinanza sia perduta — volontariamente o coattivamente — per effetto di un accordo internazionale intervenuto tra l'Italia ed un altro Stato. Generalmente si è osservato che in questa ipotesi non può ritenersi irrilevante il cambiamento di cittadinanza, dato che esso è un effetto preveduto da un apposito atto internazionale. Nel terzo comma del-

la disposizione si è pertanto esplicitamente affermato che « è considerato cittadino italiano anche chi ha perduto, per qualunque causa, tranne che per effetto di convenzione internazionale, la cittadinanza italiana ».

62. — Nel primo comma dell'articolo 244 (atti ostili verso uno Stato estero) la pena dell'ergastolo è stata sostituita con la reclusione non inferiore ad anni ventuno. La minore sanzione è motivata dal fatto che, una volta abolita la pena di morte, si è ritenuto, nella generalità delle disposizioni in cui è previsto l'ergastolo, sostituirle con pena temporanea, venendosi così incontro anche alla esigenza di limitare la reclusione perpetua ai più gravi ed efferati delitti.

Anche nell'articolo 247 (favoreggiamento bellico) si è tenuto conto della abolizione della pena di morte, sostituendola con l'ergastolo; e parimenti è a dirsi per gli articoli 253 (distruzione o sabotaggio di opere militari), 255 (soppressione e falsificazione di documenti concernenti la sicurezza dello Stato), 256 (procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato) e 257 (spionaggio politico e militare).

63. — L'articolo 258, che disciplina il delitto di spionaggio di notizie di cui è vietata la divulgazione, è stato modificato come i precedenti riguardo alle sanzioni, essendosi sostituita, per le ragioni già accennate, all'ergastolo, previsto nel secondo comma, la reclusione non inferiore ad anni 21 ed alla menzione della pena di morte, di cui all'ultimo comma, quella dell'ergastolo. Anche la misura della reclusione, contemplata nella prima parte della disposizione, è stata attenuata, in considerazione che l'attività criminosa nella specie concerne il procacciamento di notizie semplicemente riservate, onde la minor gravità del delitto — qualora non sia compiuto in tempo di guerra — rispetto ad altre forme di spionaggio.

Modificazioni analoghe sono state inoltre apportate agli articoli 261 (rivelazione di segreti di Stato) e 262 (rivelazione di notizie di cui è vietata la divulgazione). Nel terzo comma dell'articolo 261 la pena dell'ergastolo è stata anche essa sostituita con la re-

clusione non inferiore ad anni ventuno e si è aggiornata la disposizione abolendo la menzione della pena di morte; modificazione questa che risulta effettuata anche nel terzo comma dell'articolo 262.

64 — Nell'articolo 262-*bis*, di nuova formulazione, si è considerata la ipotesi del controspionaggio, attualmente regolata negli articoli 96 codice penale militare di pace e 82 codice penale militare di guerra.

A questo riguardo giova ricordare che, in base ai principi generali, è da escludere la liceità dei fatti di spionaggio anche nel caso in cui questi siano stati posti in essere al fine di acquistare la fiducia necessaria per esercitare una attività controspionistica a favore dello Stato italiano. Invero i singoli fatti di spionaggio possono essere scriminati unicamente nel caso che siano avvenuti con l'autorizzazione legalmente data dall'Autorità competente, la quale soltanto può valutare le notizie segrete che, nei casi specifici, possono essere comunicate senza recar danno allo Stato italiano. Non dovrebbe dunque essere dubbia la punibilità della comunicazione del segreto, sia pure al fine di giovare allo Stato italiano.

Tuttavia la necessità di una chiara precisazione dei limiti della punibilità stessa fu sentita dal legislatore militare allo scopo di premunirsi efficacemente contro il così detto « doppio gioco », che è una delle forme spionistiche più sottili e pericolose. A tal fine, con i citati articoli 96 del codice penale militare di pace e 82 del codice penale militare di guerra, fu sancita esplicitamente la punibilità, prevedendosi unicamente una facoltativa attenuazione della pena.

Ciò premesso, e considerato che la previsione del fine del controspionaggio non può restringersi al campo esclusivamente militare perchè, per sua natura, investe l'attività spionistica in genere, è sembrata evidente la convenienza di includere detta previsione nel codice comune, con riferimento ai delitti regolati dagli articoli 256, 260, 261 e 262 del codice penale. In tali ipotesi si dispone che « la pena è diminuita da un terzo a due terzi ».

65. — Innovazioni, quanto alle pene, sono state apportate all'articolo 263, che contempla l'ipotesi della utilizzazione dei segreti di Stato, sostituendo con l'ergastolo l'indicazione della pena di morte ed aggiornando la pena pecuniaria ai nuovi valori; nonchè all'articolo 265 che disciplina il delitto di disfattismo politico, nel quale in luogo dell'ergastolo, preveduto dalla norma vigente, si è contemplata, stante la gravità del delitto, la reclusione da ventiquattro a trenta anni, qualora il colpevole abbia agito in seguito a intelligenza con il nemico.

66. — Gli articoli 270, 271 e 272 sono stati modificati — come si disse — al fine di precisare che oggetto della tutela penale è l'ordinamento costituzionale dello Stato e il sentimento nazionale.

Abbiamo pure rilevato che vengono soppressi gli articoli 273 e 274, perchè il configurare ancora come ipotesi delittuosa i fatti previsti dalle predette disposizioni del codice appare oggi manifestamente incompatibile con il nuovo ordinamento democratico.

67. — Secondo il criterio adottato nella determinazione delle sanzioni penali per i maggiori delitti preveduti da questo titolo, anche negli articoli 284 (insurrezione), 285 (devastazione, saccheggio e strage), 286 (guerra civile), 287 (usurpazione di potere politico o di comando militare) alla pena dell'ergastolo si è sostituita la reclusione non inferiore ad anni ventuno e si è aggiornato il testo eliminando la menzione della pena di morte, sostituita con quella dell'ergastolo.

68. — L'articolo 289 del codice, relativo al delitto di attentato contro gli organi costituzionali, fu modificato dalle leggi 11 novembre 1947, n. 1317, e 30 luglio 1957, n. 655, che ne adeguarono il testo all'ordinamento dello Stato repubblicano. Nella ulteriore modifica che ora qui si propone, essendosi considerata — come abbiamo già precisato — la necessità di tutelare, insieme al potere legislativo ed al potere esecutivo, anche l'ordine giudiziario, quale diretta conseguenza del-

la indipendenza riconosciuta a questo ultimo nell'ordinamento costituzionale dello Stato si è preveduto anche l'attentato all'ordine giudiziario. Va però notato che la tutela penale riflette i giudici non come tali, ma solo in quanto in essi si riassume e si esprime il potere giurisdizionale dello Stato.

69. — Nell'articolo 295 (attentato contro i capi di Stati esteri) è da rilevare la sostituzione dell'ergastolo alla pena di morte, mentre — diversamente da quanto si è fatto in altri articoli — si è ritenuto opportuno mantenere l'ergastolo anche per tutte le ipotesi in cui già era preveduto, e ciò in ragione della particolare tutela penale che è dovuta ai rappresentanti di Paesi esteri.

70. — Nell'articolo 301, che riguarda le ipotesi di concorso di reati contro la personalità dello Stato con altri reati, è stato soppresso il secondo comma del testo vigente, il quale, a parte le critiche, a cui come è noto ha dato luogo, comporta un ingiustificato aumento di pena.

71. — Nell'articolo 302 si è eliminata la menzione della pena di morte.

72. — Per quanto riguarda l'articolo 313, relativo alle autorizzazioni o richieste di procedimento, va per ultimo segnalato che esso è stato coordinato con le innovazioni apportate all'articolo 290, circa il vilipendio delle istituzioni costituzionali, dalle richiamate leggi 11 novembre 1947, n. 1317, e 30 luglio 1957, n. 655.

Pertanto è stata soppressa la menzione dell'Assemblea costituente, perchè non preveduta dalla Costituzione ed in quanto ogni modificazione alla legge fondamentale dello Stato è ormai di competenza dei normali organi legislativi, e si è precisato che qualora si tratti di vilipendio della Corte costituzionale l'autorizzazione a procedere deve essere data dalla stessa Corte. Si è inoltre chiarito che in caso di vilipendio diretto contro entrambe le Assemblee legislative, e cioè contro il Parlamento nel suo insieme, è necessaria, perchè si possa procedere, l'autorizzazione di tutte e due le Assemblee.

Nel primo comma della disposizione è stato poi richiamato l'articolo 264, essendosi ritenuto che anche per il delitto di infedeltà in affari di Stato sia opportuno subordinare la procedibilità all'autorizzazione del Ministro della giustizia.

TITOLO II

Dei delitti contro la pubblica amministrazione

73. — Si è provveduto alla eliminazione della menzione della pena di morte nel terzo comma dell'articolo 319 (corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio).

La proposta di legge dei senatori Schietroma, Chabod, Bonafini e Banfi (n. 745 del 3 settembre 1964) proponeva l'introduzione di un articolo 321-*bis* tale da estendere la immunità a tutti i colpevoli (cioè sia al corrotto che al corruttore) e per tutte le forme di corruzione ogni qual volta la confessione del fatto fosse resa prima del giudizio.

Ci si è limitati a riprodurre il testo del disegno di legge Reale in materia di interesse privato in atti di ufficio, facendo capo ad esso per la relativa motivazione nella quale è detto che « le modificazioni che il disegno di legge intende apportare in materia di delitti contro la pubblica amministrazione riguardano gli articoli 314, 317, 321 e 324. Esse vengono incontro ai voti formulati da più parti, specialmente dalla dottrina e dalla giurisprudenza allo scopo di adeguare le singole figure criminose alle esigenze messe in luce dall'esperienza ».

Le note istanze per una più idonea strutturazione del delitto di peculato, con particolare riferimento all'ipotesi della « distrazione », vengono soddisfatte facendo rientrare in detta ipotesi la destinazione di denaro o di altra cosa mobile effettuata per finalità diverse da quelle della pubblica amministrazione.

In tal modo l'ipotesi della distrazione punibile viene ad essere più esattamente caratterizzata rispetto ad altre forme di impiego del danaro dell'amministrazione non regolari o contestabili sotto diversi profili, ma che,

restando nell'ambito di fini egualmente pubblici, esulano dal campo della punibilità e sono quindi soggette a sanzioni diverse dalle penali (disciplinari, amministrative, civili, eccetera).

Per ovviare ad una manchevolezza del vigente codice, più volte rilevata dalla giurisprudenza, si è ritenuto opportuno estendere la configurabilità della concussione (articolo 317) all'incaricato di pubblico servizio, per una maggiore tutela del privato nei confronti di chi, anche se non investito di poteri di rappresentanza, tuttavia, per il particolare servizio espletato, ha possibilità di abusare delle proprie mansioni a danno del cittadino. D'altronde, non vanno neppure dimenticate le difficoltà che talora sorgono, in casi limite, nell'applicazione concreta dei concetti di pubblica funzione e di pubblico servizio e, quindi, sulle correlative nozioni di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio; difficoltà queste che è opportuno evitare in così grave figura di reato.

All'articolo 321 si è aggiunto il secondo comma che stabilisce la non punibilità per il corruttore che denuncia il fatto prima che siano decorsi tre mesi dal compimento dell'atto di ufficio.

L'esimente, sotto taluni aspetti, sul piano di politica criminale presenta analogie con le disposizioni relative alla ritrattazione prevista dal vigente codice per i delitti di falso giuramento (articolo 371) e di falsa testimonianza (articolo 376).

Essa tende in modo particolare a spezzare il legame che unisce la sorte del corrotto a quella del corruttore e che impedisce al primo di rivelare il reato commesso. Un mezzo efficace per facilitare la scoperta della corruzione è sembrato quello di concedere la non punibilità al corruttore (il quale nella maggior parte dei casi è spinto alla corruzione dall'inattività talvolta preordinata del pubblico ufficiale) che denuncia il fatto entro un breve termine dal compimento dell'atto di ufficio. Non v'è dubbio che in linea di principio tanto il corrotto che il corruttore siano meritevoli di punizione, perchè entrambi colpevoli. È sembrato però che su ogni altra considerazione sovrasti preminen-

te l'interesse ad una sana ed efficiente amministrazione pubblica che non è possibile realizzare quando i casi di corruzione non siano accertati perchè nessuna delle parti li riveli.

Quanto precede spiega altresì la limitazione dell'esimente alla sola corruzione per un atto di ufficio, con l'esclusione cioè dell'ipotesi di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio. Infatti, la gravità del fatto di chi attenta all'onestà del pubblico funzionario per conseguire un risultato a cui egli non ha diritto è tale che non sembra si possa derogare, neppure in vista del rilevante interesse alla scoperta del reato, alla regola generale della punizione dei colpevoli. Inoltre, nei casi di corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio, la corruzione può essere accompagnata da altri reati, per esempio quelli di falsità materiale o ideologica, dei quali può essere chiamato a rispondere anche il corruttore a titolo di concorso.

Quanto ai riflessi analogici con la ritrat-tazione prevista dal codice per i delitti di falso giuramento e di falsa testimonianza, essi appaiono evidenti, quando si pensi che anche tali delitti si eseguono sulla base di un preventivo accordo (rimunerato nella maggior parte dei casi) tra la parte favorita e il testimone falso; accordo criminoso bilaterale che tuttavia esigenze e finalità di giustizia, analoghe a quelle presupposte dalla innovazione, rendono non punibile, allorchè il testimone prima del giudizio ritratti il falso e manifesti il vero.

Quanto alla considerazione che si tratta della specie di reato a tipica forma plurisoggettiva, è da considerare che diverso è il problema della strutturazione di un reato plurisoggettivo a concorso necessario dal problema della punibilità, la quale può essere anche limitata — per considerazioni di politica criminale — ad uno solo dei concorrenti, così come avviene nella concussione.

La modifica dell'articolo 324 è stata determinata dal fatto che attualmente la-norma, la quale è diretta ad evitare ogni interesse

personale nell'esercizio della pubblica funzione, punisce il pubblico ufficiale per il solo fatto che egli si sia servito della sua funzione per un fine privato, indipendentemente dalla valutazione degli effetti che detta attività abbia prodotto per la pubblica amministrazione o per il privato.

In pratica può verificarsi che l'ingerenza privata in un atto della pubblica amministrazione non sia in conflitto con l'interesse pubblico, che essa sia stata innocua per la amministrazione pubblica, o che questa abbia addirittura conseguito un vantaggio economico o finanziario.

Orbene, se tale condotta può in astratto concretizzare estremi di responsabilità in sede disciplinare, appare tuttavia ingiustificato che essa debba essere ritenuta in ogni caso rilevante anche ai fini penali: in effetti, la mancanza di conseguenze negative per la pubblica amministrazione o di profitto per il pubblico ufficiale fanno venir meno in gran parte l'interesse alla repressione.

Si è pertanto limitata la punibilità del delitto di interesse privato in atti di ufficio al solo caso in cui il pubblico ufficiale abbia tratto per sè o per altri un profitto ovvero abbia cagionato alla pubblica amministrazione un danno. In termini analoghi argomentava la relazione Reale.

74. — L'articolo 341, relativo al delitto di oltraggio, ha subito notevoli variazioni nel senso che si è diminuito il minimo edittale della pena e si è data facoltà al giudice di irrogare una sanzione più adeguata nelle ipotesi di lieve entità del fatto.

È noto come da più parti è stata proposta tale modificazione, di cui si è resa anche interprete la Corte di cassazione nelle osservazioni al libro secondo nel progetto di riforma del 1949-1950.

L'inasprimento della pena nel delitto in esame, rispetto alle più miti sanzioni previste dal codice Zanardelli, fu conseguenza del principio di autorità cui sono tuttora informate numerose disposizioni del codice vigente, il quale, a maggior tutela del pubblico ufficiale, nonostante gli opposti pareri, omise perfino di riprodurre la scriminante

della reazione agli atti arbitrari, ripristinata poi con il decreto legislativo 14 settembre 1944, n. 288.

Pertanto, in conformità ai principi che sono a base dell'attuale riforma, si è ravvisato opportuno ridurre la misura minima della pena comminata per oltraggio non circostanziato, stabilendo che l'offesa è in tal caso punita con la reclusione fino a due anni. Le pene possono essere aumentate nella ipotesi di attribuzione di un fatto determinato, di violenza o minaccia o di offesa recata in presenza di più persone.

Nell'ultimo comma della disposizione è stata inoltre contemplata una ipotesi attenuata di reato, qualora il fatto risulti di lieve entità, punita con la multa da lire trentamila a lire quattrocentomila. La sanzione è apparsa adeguata per i frequenti casi in cui la pena della reclusione si presenta eccessiva, rispetto alla lieve entità dell'offesa, alle modalità che accompagnano il fatto e riguardo alle stesse persone dell'offeso e dell'offensore. La lieve entità dovrà apprezzarsi con un positivo criterio di relatività, in rapporto alla varietà dei casi, ed è, comunque, esclusa quando l'oltraggio risulti aggravato ai sensi del secondo comma.

In conseguenza della riforma apportata, si è dovuto anche modificare l'ultimo comma dell'articolo 342, che prevede il delitto di oltraggio a un corpo politico, amministrativo o giudiziario, sostituendo, ai fini dell'aumento della pena, il richiamo « ultimo capoverso dell'articolo precedente » con la conseguente formula: « Le pene sono aumentate quando il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l'offesa è recata in presenza di più persone ».

75. — L'articolo 344-bis riproduce sostanzialmente l'articolo 4 del decreto 14 settembre 1944, n. 288, in virtù del quale, analogamente a quanto disponevano gli articoli 192 e 199 del codice del 1889, non sono applicabili le disposizioni relative alla violenza, alla resistenza e all'oltraggio, quando il pubblico ufficiale, l'incaricato di un pubblico servizio, ovvero il pubblico impiegato abbiano dato causa con il loro comportamento al fatto, eccedendo con atti arbitrari

i limiti delle proprie attribuzioni. Allo scopo di rendere più precisa la disposizione si sono sostituite alle parole « non si applicano le disposizioni... » le altre « non è punibile chi... ».

Nell'articolo in esame si è infine colmata una lacuna del cennato decreto, il quale, nell'indicare gli articoli del codice cui la scriminante si riferisce, non fa menzione dell'articolo 344 (oltraggio a un pubblico impiegato), pur richiamandolo implicitamente con l'espresso riferimento anche agli atti arbitrari del pubblico impiegato.

TITOLO III

Dei delitti contro l'amministrazione della giustizia

76. — Si è anzitutto accettata la soppressione, già altre volte reclamata (per esempio, disegno di legge n. 1752 del 2 luglio 1966 dei senatori Tomassini ed altri) e proposta nel disegno di legge Gonella del 1960, dell'articolo 364 del codice penale (omessa denuncia di reato da parte del cittadino), disposizione caratteristica dei regimi totalitari.

Ovviamente è stata accolta la soppressione della menzione della pena di morte negli articoli 368, 375, 378, 380 e 386.

Per completezza di informazione, è infine da notare, in relazione ai delitti contro l'amministrazione della giustizia, che in dottrina, anche se non in progetti governativi e parlamentari, è stato più volte proposto l'aumento delle pene previste per i delitti di falsa testimonianza.

Indubbiamente la pena attualmente fissata (da sei mesi a tre anni) è piuttosto bassa, anche tenendo conto del fatto che ogni tanto il delitto è stato espressamente escluso dal beneficio dell'amnistia. Essa non costituisce certo una remora sufficiente al continuo peggioramento del costume in materia di testimonianze rese alla giustizia.

77. — Quanto all'omessa denuncia di reato, si è proposto di limitarne l'incriminazione al pubblico ufficiale, od all'incaricato di

un pubblico servizio sopprimendo l'articolo 364, che prevede la omessa denuncia da parte del privato nel caso dei più gravi delitti contro la personalità dello Stato. Fu osservato nella relazione ministeriale (parte II, n. 406) che la denuncia di un grave delitto contro la personalità dello Stato è un dovere civico, la cui inosservanza merita una sanzione giuridica, ogni qualvolta il cittadino anche se denuncia il fatto nella sua materialità obiettiva non ne indichi — qualora ne abbia notizia — gli autori e i concorrenti tutti.

La dottrina ha ritenuto che l'ipotesi delittuosa (che non ha riscontro nelle legislazioni più progredite) può essere considerata non conforme ad un ordinamento basato sui principi di libertà, non sembrando sempre in armonia con la coscienza democratica l'imposizione al privato dell'obbligo di denuncia anche se per giustificare la sanzione punitiva si faccia richiamo alla ragione di Stato. Nè vanno peraltro dimenticate le questioni che l'ipotesi delittuosa suscita, essendo noti i contrasti che sono sorti circa la sussistenza dell'elemento soggettivo nel caso che il cittadino ignori che il fatto commesso, o in corso di esecuzione, sia un reato contro la personalità dello Stato punibile con la pena di morte o con l'ergastolo.

78. — La norma che disciplina il delitto di calunnia (articolo 368) è stata modificata nel senso di escludere ogni esplicito riferimento alla pena di morte abolita, come già in precedenza si è ricordato, per i reati previsti dal codice penale, facendosi invece riferimento a pena più grave di quella detentiva temporanea, in modo da comprendere in tale formula, oltre la pena dell'ergastolo, anche quella capitale tuttora prevista dal codice penale militare di guerra.

Per analogo motivo sono state apportate modifiche agli articoli 375, 378, 380 e 386.

79. — Nell'articolo 371 del codice (falso giuramento della parte) è stata soppressa nel secondo comma la diversa disciplina del falso giuramento, secondo che si tratti di giuramento deferito di ufficio o dalla parte.

Il motivo della differente disciplina è indicato nella relazione (parte II, n. 411) principalmente nella diversa regolamentazione dei due giuramenti secondo il codice civile allora vigente. Secondo tale regolamentazione, infatti, la ritrattazione aveva effetto nel giudizio civile solo per il giuramento suppletorio, che consentiva prova contraria, e non per il giuramento deferito alla parte, che non la consentiva. La distinzione è ora abolita dal nuovo codice civile, che dà al giuramento di ufficio lo stesso effetto definitivo del giuramento della parte.

80. — Sull'articolo 374 del codice, che contempla la frode processuale, è stato opportunamente rilevato che nel primo comma è specificamente richiesto per la sussistenza del reato, con riguardo ai procedimenti civili ed amministrativi, il fine di trarre in inganno il giudice ovvero il perito, mentre nel secondo comma, che riflette il procedimento penale, può sorgere il dubbio se il reato sussista, allorchè il fatto sia diretto non a trarre in inganno il giudice o il perito, bensì il pubblico ministero. Per eliminare tale incertezza si è integrata la norma indicando specificamente il giudice, il pubblico ministero ed il perito.

81. — Allo scopo di assicurare una più razionale formulazione della norma nell'articolo 382, che punisce la millantazione di credito del patrocinatore presso il giudice, il pubblico ministero che deve concludere, ovvero presso il testimone, perito o interprete, è stata soppressa la limitazione concernente il pubblico ministero, che appare ingiustificata. Difatti, se per configurare il reato è sufficiente la millanteria presso persone che intervengono nella fase istruttoria del processo (testimone, perito, interprete), a maggior ragione — per il prestigio della funzione giudiziaria e la sua tutela — non sussistono plausibili motivi per escludere il pubblico ministero, il quale, pur quando non è chiamato a concludere, procede ad atti istruttori, spesso numerosi e delicati, per delega di altro ufficio.

Pertanto è stato soppresso nella disposizione l'inciso « che deve concludere ».

TITOLO IV

**Dei delitti contro il sentimento religioso
e contro la pietà dei defunti**

TITOLO V

Dei delitti contro l'ordine pubblico

82 — Nel campo dei delitti contro la religione e dei delitti contro l'ordine pubblico vengono in considerazione le proposte di modificazioni più volte presentate alla Camera dei deputati per una integrazione della tutela penale delle minoranze etniche e religiose.

Le proposte alle quali ci si riferisce sono la n. 4388, presentata il 20 dicembre 1962 dai deputati Luzzatto, Bogoni, Basso, Ferri ed altri al termine della terza legislatura, e la proposta n. 114 del 15 giugno 1963, presentata dalla maggior parte degli stessi proponenti della precedente all'inizio della quarta legislatura, dal titolo appunto: « Integrazione della tutela penale delle minoranze etniche e religiose ». La proposta risulta ripresentata alla Camera all'inizio di questa legislatura dai deputati del Partito socialista di unità proletaria.

Potrebbero venire in considerazione anche altre più generali proposte, come quella del senatore Picchiotti n. 88 del 18 luglio 1963 (modificazione al codice penale con l'aggiunta del titolo: dei delitti contro le libertà costituzionali), che specificamente qui non si considerano perchè il loro contenuto è, almeno in parte, assorbito negli aspetti più attuali e più concreti dalle proposte di legge già ricordate.

Su tale materia proposte di parificazione della tutela penale di tutte le confessioni furono fatte in varie commissioni cattoliche post-conciliari sulla base dei principi affermati dal Concilio ecumenico Vaticano II.

83. — In particolare questi orientamenti venivano di recente precisati nel seguente documento:

« I convenuti alla VI Sessione di formazione ecumenica, che ha avuto luogo a Camaldoli dal 5 al 12 agosto 1968, avendo esaminato e discusso gli articoli 402 e seguenti del codice penale:

ravvisano nell'ineguale protezione accordata dalla legge alle varie confessioni religiose una discriminazione non giustificata dal numero più o meno grande degli appartenenti alle confessioni stesse;

ritengono che quanto disposto dall'articolo 8 della Costituzione, per il quale « tutte le religioni debbono essere ugualmente libere dinanzi alla legge », vada interpretato nel senso che le confessioni religiose non solo devono essere in grado, tutte in ugual misura, di esercitare senza interferenze il loro culto, ma che devono altresì essere difese nello stesso identico modo da ogni genere di possibili offese, come il vilipendio semplice, il vilipendio di persone e di cose, il turbamento di funzioni religiose eccetera;

ritengono altresì che l'articolo 19 della Costituzione, che riconosce a tutti il diritto di professare la propria fede religiosa, intenda estendere ai fedeli di ogni religione, individualmente considerati nella loro dignità di uomini, una stessa protezione da ogni turbamento della loro coscienza causato da offese alla fede da essi professata;

ritengono inoltre che l'ugual misura di protezione alle confessioni religiose come tali ed ai singoli fedeli discenda non solo dalla lettera ma anche dallo spirito della Costituzione, nonchè dalla fraternità tra tutti gli appartenenti ad una civile società, quale è la nostra;

richiamano a tale effetto il disposto della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, in cui l'Italia è parte, che riconosce ad ogni persona la libertà di religione (articolo 9); attribuisce a tutti il diritto ad un ricorso effettivo ad un'istanza nazionale per violazione dei diritti sanciti dalla convenzione

(articolo 13) e stabilisce che il godimento di tali diritti debba essere assicurato senza alcuna distinzione fondata sul sesso, sulla razza, il colore, la religione (articolo 14);

richiamano altresì la convenzione internazionale sui diritti civili e politici, approvata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 16 dicembre 1966, il cui articolo 26 sancisce il diritto di ogni persona, senza discriminazioni fondate, tra l'altro, sulla religione, all'uguaglianza ed all'uguale protezione dinanzi alla legge;

auspicano, pertanto, che il Ministro di grazia e giustizia ed il Governo provvedano urgentemente a presentare al Parlamento una legge di riforma degli articoli 402 e 406 e seguenti del codice penale e ciò al fine di adeguare la nostra legislazione alla lettera ed allo spirito della Costituzione, agli atti internazionali relativi alla protezione dei diritti dell'uomo ed alle tradizioni di giustizia e di tolleranza del popolo italiano ».

Si tratta, evidentemente, di osservazioni molto significative che non possono non essere condivise.

84. — Un illustre docente di diritto penale ha pure elaborato alcune proposte fatte proprie dall'Unione delle comunità israelitiche italiane.

Tali proposte si possono così riassumere:

1) nella introduzione di un articolo 294-*bis* concernente la violazione di altri diritti costituzionali del cittadino;

2) nella introduzione di un articolo 294-*ter* concernente il delitto di vilipendio di collettività per motivi discriminatori inibiti dalla Costituzione;

3) nella introduzione, realizzata attraverso una modifica dell'articolo 406, del delitto di vilipendio anche di confessioni religiose diverse dalla religione dello Stato;

4) nella parificazione, realizzata anche essa mercè la modifica dell'articolo 406, della tutela penale dei culti ammessi nello Stato (per usar la terminologia del codice vigente) a quella della tutela penale della religione dello Stato;

5) nella modifica dell'articolo 415 del codice, nel senso di incriminare anche la istigazione all'odio sulla base di distinzioni

di razza, su differenza di religione, di nazionalità o di origine;

6) nella modificazione sulle stesse linee della contravvenzione di cui all'articolo 724, concernente la bestemmia.

Di tutte queste considerazioni si è tenuto particolarmente conto per una riforma di fondamentale importanza e di evidente valore morale modificando l'articolo 406, il quale ora prevede le stesse pene per i delitti di vilipendio della religione cattolica e di vilipendio di altra confessione religiosa professata nello Stato. Inoltre, l'articolo 415 prevede ora, oltre l'istigazione alla disobbedienza alle leggi di ordine pubblico, anche l'istigazione all'odio contro singoli o collettività sulla base di distinzioni di razza o di differenza di religione, di nazionalità o di origine.

TITOLO VI

Dei delitti contro l'incolumità pubblica

85. — In questo capo vengono in considerazione unicamente alcune modifiche, prevalentemente di forma, proposte nel più volte menzionato disegno di legge presentato dall'onorevole Gonella nel 1960.

Si trattava della eliminazione della menzione della pena di morte negli articoli 438, 439 e 452, nonchè di una diversa redazione proposta per l'articolo 422, concernente il delitto di strage.

Per completezza si ricorda che fu presentata il 6 ottobre 1958 (n. 341) una proposta di legge di modifica dell'articolo 449 codice penale (delitti colposi di danno) tendenti a diminuire l'aumento di pena sancito per i casi dei delitti colposi di disastro ferroviario, di naufragio, di sommersione di nave adibita a trasporto di persone o di caduta di aeromobile adibito al trasporto di persone.

86. — Le modificazioni apportate all'articolo 422 del codice, relative al delitto di strage, sono intese ad eliminare contrasti sorti in dottrina ed in giurisprudenza e a rendere più completa l'attuale previsione legislativa. La norma vigente, come è noto, è stata oggetto di critica, anzitutto, nel sen-

so che essa non conterrebbe una definizione della strage, a differenza del progetto preliminare del 1927; e la disparità di vedute sulla configurazione del delitto è originata poi dalla formula poco chiara del codice. Secondo una autorevole opinione, che fa capo alla relazione ministeriale del progetto del codice vigente (parte II, n. 466), l'essenza del reato sarebbe riposta nel compimento di atti idonei a porre in pericolo la pubblica incolumità e nel fine di uccidere, requisiti questi ai quali è aggiunta la condizione di punibilità che dal fatto derivi la morte di più persone. Ond'è che, quando manca tale gravità di risultati, deve ritenersi che non si sia verificata una strage effettiva, ma si versi in ipotesi di pericolo di strage.

Da altri, per l'incontro, si è affermato che l'articolo 422 prevede più che la strage, un complesso di atti diretti al fine di uccidere e tali da porre in pericolo la pubblica incolumità, anche senza che sia avvenuta la morte o la lesione personale di alcuno, sicchè la strage rappresenterebbe soltanto la direzione obbiettiva e subbiettiva del fatto e la morte di più persone ed anche di una sola costituirebbe circostanza aggravante del delitto. Tale diversità di opinione non ha peraltro mancato di riflettersi nella giurisprudenza, la quale, dopo aver affermato in un primo tempo che l'essenza del delitto non risiede nel numero delle persone prese di mira, ma nell'intento di uccidere da parte dell'agente e nell'uso di mezzi atti a porre in pericolo la pubblica incolumità, nei più recenti pronunciati ha, invece, ritenuto che il codice comprende, nella disposizione in esame, sia la strage effettiva, sia il pericolo di strage, distinguendo le due ipotesi soltanto agli effetti della pena.

Le suesposte ragioni convincono della necessità di provvedere ad un più razionale assetto della materia, che è possibile realizzare anche in un'unica disposizione di legge, purchè ne risultino convenientemente coordinate le varie ipotesi. A tale riguardo è da tener presente che la strage, nel suo significato filologico, cui deve adeguarsi quello giuridico, si riferisce sempre ad un evento di gravi proporzioni, tale da allarmare la pubblica coscienza, di guisa che l'essenza del delitto non sia nel numero delle persone

prese di mira ed uccise o ferite, ma nel mezzo usato, da cui deve derivare un comune pericolo, e nella intenzione di uccidere da parte dell'agente. Il numero delle persone uccise o lese verrà così a costituire effettivamente circostanza aggravante del fatto compiuto dal colpevole. Da tale distinzione consegue che il pericolo di strage verrà, quindi, più concretamente a configurarsi nel semplice fatto di chi predisponga, a fine di uccidere, tutti i mezzi idonei a porre in pericolo la pubblica incolumità.

Con la predisposta disciplina si è cercato inoltre di eliminare la questione, cui dà luogo il secondo comma dell'articolo vigente, circa la possibilità o meno del concorso del delitto in esame con quello di lesioni personali. La previsione anche di queste esclude ormai l'applicazione delle disposizioni relative al concorso di reati.

Pertanto, stabilita in conformità agli accennati criteri, nel primo comma, l'ipotesi base (morte di più persone) per la quale è prevista la pena dell'ergastolo, in sostituzione di quella di morte, nel secondo comma si è regolata, invece, l'ipotesi in cui dal fatto sia derivata la morte di una sola persona in concorso o meno con la lesione di una o più persone; in questo caso è comminata la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Nel comma successivo della disposizione si è poi contemplata l'ipotesi di lesione di una o più persone, stabilendo la pena della reclusione non inferiore a quindici anni.

Nell'ultimo comma si è infine configurato il pericolo di strage, restando in tal modo chiarito che, per la sua sussistenza, è sufficiente che l'agente, al fine di uccidere, compia atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità, senza la necessità che dal fatto derivi la morte o la lesione di alcuna persona. La pena prevista è quella della reclusione non inferiore a dieci anni.

87. — Le modificazioni apportate agli articoli 438 e 439, che prevedono rispettivamente i delitti di epidemia e di avvelenamento di acque o di sostanze alimentari, riguardano esigenze di coordinamento, dovute alla soppressione della pena di morte.

Nel primo comma dell'articolo 438 si è sostituita all'ergastolo la reclusione non in-

feriore ad anni ventuno; nel secondo comma, per motivi di proporzione, si è stabilita la pena della reclusione da ventiquattro a trenta anni se dal fatto deriva la morte di alcuno, e quella dell'ergastolo, in sostituzione della pena di morte, nel caso di morte di più persone.

Nel secondo comma dell'articolo 439 si è seguito analogo criterio e, in armonia con quanto disposto nella norma precedente, si è prevista la reclusione o l'ergastolo, a seconda che dal fatto derivi la morte di una o più persone.

Infine, nell'articolo 452 (delitti contro la salute pubblica) si è soppresso il numero 1 del primo comma, quale necessaria conseguenza dell'abolizione della pena di morte.

TITOLO IX

Dei delitti contro la moralità pubblica e il buon costume

88. — Nel campo dei delitti contro la libertà sessuale, vanno sottolineate le riforme proposte per l'articolo 519 (violenza carnale), proposte riferentisi anche al delitto di atti di libidine violenti, di cui all'articolo 521, nel quale è fatto riferimento all'articolo 519, e tendenti a punire, come violenza carnale, l'abuso commesso su minore degli anni 16 anche dall'adottante e dall'affiliante.

Si tratta di proposte nelle quali sono conformi sia il disegno di legge Gonella del 1960, sia il disegno di legge Reale.

Per le stesse ragioni si ripropone la modifica dell'articolo 541 relativa sempre alla qualità di adottante e di affiliante in tema di pene accessorie e di altri effetti penali.

La modifica proposta all'articolo 544 del codice penale lasciando invariato, per i delitti contro la libertà sessuale e per il delitto di corruzione di minorenni, l'effetto del *subsequens matrimonium* tende soltanto a porre in rilievo, a fini morali, che l'iniziativa per tale matrimonio debba provenire dalla parte offesa (che deve rimanere libera nelle sue determinazioni), anzichè dall'autore del reato.

89. — Quanto alle proposte di nuova incriminazione si rileva che l'articolo 528-bis (pubblicazioni che offendono la sensibilità dei minori), figurante nel disegno di legge Gonella del 1960, è già stato attuato con la legge 12 dicembre 1960, n. 1591, concernente l'affissione o l'esposizione di manifesti che offendono la sensibilità dei minori.

90. — Per i delitti contro la libertà sessuale e per la corruzione di minorenni l'articolo 542 del codice, derogando alla norma generale, prescrive che si procede a querela della persona offesa (quando non è stabilita la procedibilità di ufficio) e dispone che la querela proposta è irretrattabile, diversamente dal codice del 1889, per il quale la remissione non produceva effetto soltanto se fatta dopo che fu aperto il dibattimento. Il principio della irrevocabilità assoluta della querela già proposta, si è giustificato con l'intento di evitare « turpi accomodamenti ed audaci ricatti che, nella delicatissima materia dei reati in questione, sarebbero resi possibili dal diritto di remissione » (relazione ministeriale, parte seconda, n. 605).

La soluzione attuale non sembra, però, sufficientemente giustificata.

La punibilità di fatti, di regola piuttosto gravi, è stata rimessa in facoltà della parte offesa per la convenzione di evitare di porre in luce episodi che, interessando la vita intima della persona, spesso sono rimasti poco noti o addirittura ignorati e la cui pubblicità, attraverso un processo, provocherebbe più danno che vantaggio alle vittime. Quando il fatto, però, sia divenuto di pubblica ragione, cessa ogni motivo di particolare riguardo e subentra invece la ragione inversa di perseguirlo, affinché sia data la riparazione dovuta alla moralità pubblica, offesa dall'azione del colpevole. Ciò posto, va anche osservato che fino a quando il fatto non sia portato al dibattimento non sembra che la divulgazione assuma aspetto tale da anteporre all'interesse della parte, cui l'ordinamento giuridico riconosce valore rilevante, quello della comunità sociale, salvo, ben s'intende, nei casi di connessione con

delitti perseguibili di ufficio o di particolare gravità per la qualità del reo o i suoi rapporti con la vittima.

Si è stati d'avviso, pertanto, di ritornare al sistema che prevedeva che la remissione possa essere fatta sino all'apertura del dibattimento. Va da sè che tale espressione ha esclusivo riguardo alla apertura del dibattimento di primo grado, in quanto sarebbe illogico escludere la possibilità della remissione durante il primo dibattimento ed ammetterla poi più tardi, prima che si apra il secondo.

TITOLO X

Dei delitti contro la integrità e la sanità della generazione

91. — Nel titolo X del libro secondo del codice penale, concernente i delitti contro la sanità e la integrità della « stirpe », si è creduto di sostituire il concetto di stirpe con quello di « generazione », eliminando dal codice ogni principio o dizione ispirati a dottrine razziste.

92. — La modificazione apportata, circa la misura della pena, all'articolo 549, che punisce la morte o la lesione della donna quale conseguenza di pratiche abortive compiute con il suo consenso, è dovuta alla necessità di coordinare le sanzioni stabilite in questo articolo con quelle della disposizione seguente.

Nell'articolo 550 (atti abortivi su donna ritenuta incinta) si dispone infatti che, qualora il fatto sia commesso con il consenso della donna, vengono ridotte fino ad un terzo le pene stabilite negli articoli 582, 583 e 584. Ne consegue in concreto, nel caso di morte, una pena edittale che va da un minimo di sei anni ed otto mesi ad un massimo di dodici anni, maggiore quindi di quella prevista per il fatto, ontologicamente più grave, di morte della donna come conseguenza dell'aborto. Il rilievo è stato già segnalato dalla giurisprudenza e la Corte di cassazione nelle osservazioni al progetto del 1949-50 ha, sotto tale riflesso, consigliato

un miglior coordinamento tra le due norme vigenti.

Pertanto, in relazione a quanto accennato, si è ritenuto opportuno aumentare il minimo edittale della pena nella ipotesi di morte della donna, preveduta nel capoverso dell'articolo 549, stabilendo che in questo caso la pena della reclusione è da sei a dodici anni. Si è, invece, diminuita la misura della pena per le ipotesi contemplate nel capoverso dell'articolo 550, adeguando la sanzione alla minore gravità del fatto; la pena attualmente stabilita nel caso che dal fatto consegua la morte è stata quindi fissata nella misura da cinque a dieci anni; negli altri casi si è prevista la diminuzione della pena fino alla metà, anzichè fino ad un terzo, come è attualmente.

Non si è ritenuto invece di sopprimere la ipotesi delittuosa, prevista dall'articolo 550, nè quella di istigazione all'aborto con somministrazione di mezzi idonei (articolo 548).

Rispetto all'ipotesi di atti abortivi su donna ritenuta incinta, non pare che sia del tutto esatto trattarsi di reato impossibile, giacchè, come ha ben considerato la Corte di cassazione nelle osservazioni al progetto 1949-50, nel caso in esame l'impossibilità si riferisce soltanto all'aborto, che per mancanza di gravidanza non può prodursi; ciò non toglie, però, che un evento illecito si verifichi, e cioè la lesione o la morte della donna. Accogliendo il diverso principio, che si richiama a quanto dispone l'articolo 49 del codice, dovrebbe, nella specie, trovare applicazione solo l'ipotesi colposa, le cui sanzioni sarebbero del tutto inadeguate al caso, trattandosi di attività spiccatamente dolosa, anche se diretta ad un fine diverso da quello specifico di ledere l'incolumità della donna.

93. — Per quanto riguarda l'articolo 553, va sottolineato che la Corte costituzionale (con sentenza n. 9 del 1965) non lo ha ritenuto illegittimo in ogni sua applicazione.

Le perplessità di natura giuridica e la considerazione che l'articolo in parola tratta di « incitamento » a pratiche, e non di sola « propaganda », inducono a rinviare l'esame ad una rielaborazione di tutto il diritto di

famiglia in rapporto anche ai problemi della inseminazione artificiale.

TITOLO XI

Dei delitti contro la famiglia

94. — In tema di adulterio, una riforma di fondo si imponeva, e non da ora, giacchè l'attuale sistema che discrimina l'adulterio della moglie da quello del marito, punendo quest'ultimo reato solo quando assume il carattere del concubinato non trova giustificazione nè sul piano morale nè su quello giuridico.

Si è riformato l'articolo 559 ritenendo di dover eliminare ogni differenziazione di trattamento che porti a discriminare la situazione giuridica dell'uomo da quella della donna.

Ogni differenza nella punibilità dell'uomo e della donna, che caratterizzava il nostro codice penale, va soppressa, non solo in conformità al principio costituzionale che fissa l'uguaglianza giuridica dei sessi, ma anche in conformità al principio morale della pari dignità dell'uomo e della donna; principio morale questo che è il presupposto del principio dell'uguaglianza giuridica. A tale esigenza morale bisogna rifarsi perchè non va dimenticato che, secondo la Costituzione, il principio dell'uguaglianza è subordinato al principio dell'unità della famiglia, essendo stato ammesso che al primo principio si possa derogare per le esigenze del secondo. Comunque si intende affermare che non solo per rispetto dell'uguaglianza giuridica dei sessi, ma anche per rispetto dell'unità della famiglia nessuna discriminazione è ammissibile.

Naturalmente spetta alla politica legislativa decidere se l'adulterio debba o non debba essere punito come reato. Ma questa decisione non può essere indifferente, essendo essa pure subordinata all'esigenza, costituzionalmente sancita, di tutelare e promuovere l'unità della famiglia. La decisione di considerare ciò che è un illecito morale anche come un illecito giuridico dipenderà

pure dalle particolari contingenze del clima storico-morale.

Ebbene, è proprio in ragione dell'attuale e universalmente riconosciuto rilassamento dei costumi, con i suoi inevitabili riflessi nei rapporti matrimoniali, che si è indotti a ritenere meglio salvaguardabile il principio costituzionale dell'unità della famiglia considerando come reato l'adulterio.

La sanzione penale, sia per l'uomo che per la donna, mira a frenare la spinta alla disintegrazione della famiglia, ed è tanto più necessaria quanto più la famiglia è minacciata nella sua unità. L'efficacia della norma penale è anzitutto preventiva prima che repressiva, sia pure con tenue sanzioni.

Non può negarsi, infatti, che l'incriminazione dell'adulterio costituisce un rafforzamento dell'obbligo reciproco di fedeltà che la legge impone ai coniugi e una valida tutela dell'interesse morale del coniuge tradito. Inoltre si ricorda che quasi tutte le legislazioni penali vigenti puniscono l'adulterio e molte di esse pongono sullo stesso piano i due coniugi.

A questa soluzione è improntata la modificazione dell'articolo 559 e la conseguente soppressione dell'articolo 560 del codice penale che prevede il delitto di concubinato.

Una modificazione è stata apportata nell'articolo 564 del codice penale. È stato, cioè, aggiunto un capoverso finale con il quale si contempla come causa estintiva del reato il matrimonio tra affini in linea retta.

L'innovazione è giustificata non solo dalla minore gravità del fatto, ma anche da motivi di armonizzazione giuridica.

Per il diritto canonico, infatti, che interessa la maggior parte dei matrimoni in Italia, il Pontefice può concedere la dispensa anche nel caso di affinità in linea retta e l'autorità civile non può rifiutare la trascrizione dell'atto; la legge italiana (articolo 87 codice civile), dal suo canto, prevede eguale dispensa, da parte del Capo dello Stato, quando il matrimonio da cui deriva l'affinità è stato dichiarato nullo.

95. — Quanto all'articolo 570 (violazione degli obblighi di assistenza familiare) si accolgono le modifiche di coordinamento con

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

il codice civile proposte con il disegno di legge Gonella.

Per analoghe ragioni si accolgono le modifiche di forma e di coordinamento con il codice civile proposte nello stesso disegno di legge per gli articoli 564 e 569.

96. — Per i delitti di cui agli articoli 571 (abuso dei mezzi di correzione e di disciplina) e 572 (maltrattamenti in famiglia o verso fanciulli) si sono accolte delle modifiche contenute nella proposta di legge n. 284 del 25 settembre 1958 dei deputati Pinna, Greppi, Comandini ed altri, tendenti ad aggiungere la ragione di servizio tra le condizioni dell'affidamento o della sottoposizione della persona offesa all'autore del reato.

Viceversa non si acconsente, nonostante la serietà delle ragioni prospettate nella proposta medesima, alla trasformazione del resto di cui all'articolo 570 primo comma e del reato di cui all'articolo 574 primo comma in reati punibili a querela di parte.

Assai più gravi sono i problemi relativi alla riforma degli articoli 573 e 574 del codice penale (sottrazione consensuale di minorenni e sottrazione di persone incapaci).

Tali articoli hanno sollevato negli ultimi anni numerose e gravi questioni, dovute anche al fatto che nella redazione di queste norme, singolarmente, il legislatore del 1930 è partito da una visione angusta e qualche volta confusa e sembra non aver avuto ben presenti tutte le complesse situazioni che era chiamato a regolare.

I problemi più gravi possono così compendiarsi:

1) necessità di una precisazione del soggetto attivo, del soggetto passivo e del titolare del diritto di querela;

2) determinazione dell'elemento materiale del reato: deve trattarsi soltanto della sottrazione fisica del minore o anche del turbamento della sfera ideale in cui si esplica l'attività educativa?

3) relazioni con l'articolo 388 codice penale, sulle quali tuttavia la relazione al codice del 1930 si esprime nel senso del concorso apparente di norme.

97. — È sembrato urgente disciplinare *ex novo* il primo problema, sul quale la

Corte costituzionale con sentenza 5 febbraio 1964, è intervenuta per dichiarare che il diritto di querela spetta anche all'altro genitore, diverso da quello esercente la patria potestà.

I punti sui quali si è portato l'esame sono i seguenti:

a) identificazione dei soggetti passivi nei titolari della patria potestà, quando si tratti di famiglia legittima, anzichè nel solo genitore esercente la patria potestà;

b) disciplina del caso in cui avvenga una sottrazione all'affidatario che non sia titolare della patria potestà (genitori naturali, altri affidatari *ex lege* o per provvedimento giudiziale o in forza di accordo);

c) conseguente eliminazione di ogni menzione del tutore o del curatore, che in tanto hanno ragion d'essere considerati in quanto abbiano l'affidamento o la patria potestà;

d) disciplina, o con l'esenzione da pena o con una circostanza attenuante, del caso in cui il fatto sia commesso da uno dei genitori contro la volontà dell'altro: il testo che si propone nel progetto allegato cerca di venire incontro a queste esigenze, prevedendo per il caso di cui alla lettera d) soltanto una circostanza attenuante.

98. — L'articolo 388 infatti, come è noto, non basterebbe alla repressione perchè prevede soltanto il fatto commesso in elusione di un provvedimento giudiziario, e non copre pertanto tutti i numerosi casi che si verificano nella vita di ogni giorno.

D'altra parte un'esenzione da pena sembra eccessiva, soprattutto quando si tenga presente che si tratta di reato punibile a querela di parte e che la querela, in caso di riconciliazione, può essere rimessa.

Alle parole « vigilanza e custodia » si è preferita la parola « affidamento », sia perchè si tratta di termine già usato nell'articolo 388, sia perchè si tratta di termine del quale è invalso un uso sempre più largo nella giurisprudenza e nella stessa legislazione (per esempio in materia di passaporti: legge 21 novembre 1967, articolo 3, lettera a).

Si pensa che i casi di sottrazione del minore a chi ne abbia la semplice vigilanza o la semplice custodia (domestica, governan-

te, eccetera) possano essere puniti come violazione dell'affidamento o della patria potestà, in quanto è solo dai titolari di questi ultimi poteri che la vigilanza o la custodia possono trarre titolo.

È tuttavia da ricordare, infine, che di recente si sono sollevati molti interrogativi sull'entità delle pene previste per il delitto di cui all'articolo 574 e sulla sua punibilità a querela. Si sono invocate, per i casi di rapimento « per affetto » da parte di estranei di bambini in tenera età pene più severe e la punibilità d'ufficio (vedansi varie opinioni tra cui quella del senatore Leone).

99. — In sintesi, per quanto riguarda i delitti contro la famiglia, nell'ultimo comma dell'articolo 564 si sono sostituite, secondo il criterio seguito in altre disposizioni, alle parole « perdita della patria potestà o della tutela legale » le altre « perdita dei diritti inerenti alla patria potestà », che comprendono sia i diritti spettanti al genitore legittimo, sia i diritti che, in sostituzione della soppressa tutela legale, il vigente codice civile attribuisce al genitore nei confronti del figlio naturale riconosciuto.

Per quanto concerne l'articolo 569, che prevede la pena accessoria per i delitti contro lo stato di famiglia, va posto in rilievo che alla locuzione « perdita della patria potestà » si è sostituita l'altra « perdita dei diritti inerenti alla patria potestà », poichè quest'ultima locuzione, come si è altre volte accennato, è comprensiva dei diritti spettanti al genitore nei confronti del figlio legittimo e di quello naturale riconosciuto.

100. — Nell'articolo 570, che contempla il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare, le innovazioni apportate hanno lo scopo di coordinare la disposizione in esame con il codice civile vigente e di estenderne l'efficacia a tutela di altri soggetti meritevoli di particolare considerazione.

Come è noto, nell'ipotesi formulata nel primo comma (abbandono del domicilio domestico e condotta contraria all'ordine

delle famiglie) il codice ha riguardo, tra l'altro, agli obblighi inerenti alla tutela legale, mentre il nuovo codice civile ha abolito questo istituto (articoli 334 e seguenti) avendo stabilito che il genitore esercita sul figlio naturale riconosciuto la patria potestà e che l'assunzione della tutela, anche nel caso dell'avo o del prossimo congiunto dell'interdetto, non si verifica più *ope legis*, ma in forza di un provvedimento del giudice. Sotto tale riflesso si discute pertanto, da una parte della dottrina, se l'innovazione legislativa spieghi influenza anche nel campo di applicazione della norma incriminatrice, quanto alle persone cui il precetto penale si rivolge.

Orbene, allo scopo di aggiornare la disposizione e di meglio precisare i limiti entro i quali ha valore, si è soppressa la locuzione « tutela legale », in modo che risulti ben chiaro che la norma trova applicazione soltanto nei confronti del genitore legittimo o naturale e dell'affiliante (perchè l'ordinamento giuridico attuale attribuisce a queste persone la patria potestà cui la disposizione fa richiamo), e non più rispetto a quei soggetti che per il codice del 1865 esercitavano la tutela legale, per i quali sembra eccessivo far seguire una responsabilità penale all'inosservanza degli obblighi tutelari.

Nel secondo comma dell'articolo, al numero 2, è stata poi estesa l'incriminazione anche all'adottante ed all'affiliante, che malversano o dilapidano i beni dell'adottato o dell'affiliato, e nel numero 4 si è ugualmente previsto il caso della mancata somministrazione dei mezzi di sussistenza all'adottato o all'affiliato di età minore da parte dell'adottante e dell'affiliante.

101. — Per coordinare gli articoli 573 (sottrazione consensuale di minorenni) e 574 (sottrazione di persone incapaci) col codice civile del 1942 e con le modificazioni apportate in altre disposizioni, si è ritenuto di estendere le due ipotesi criminose anche al caso in cui il minore o l'incapace sia sottratto all'adottante o all'affiliante, stante i poteri che la legge accorda a costoro.

TITOLO XII

Dei delitti contro la persona

CAPO I

DEI DELITTI CONTRO LA VITA
E L'INCOLUMITA' INDIVIDUALE

102. — Circa i reati per causa d'onore si è seguito il sistema dell'ultimo disegno di legge dell'onorevole Reale che accoglieva molte istanze da tempo su tale materia: tralasciare, per il momento, ogni modificazione anche soltanto terminologica, degli articoli 551 e 578 e procedere invece all'abrogazione pura e semplice dell'articolo 587, pur sapendo che non mancano obiezioni in proposito.

La soppressione dell'omicidio e della lesione personale a causa d'onore costituisce una delle innovazioni di maggior rilievo.

Ed è un'innovazione che ha lo scopo di incidere profondamente sul costume sociale per sradicare convinzioni e schemi che la coscienza civile dell'epoca moderna ripudia.

Modificazioni, peraltro non notevoli, sono state apportate alla disciplina delle aggravanti nell'omicidio volontario (articoli 576, 577) per coordinare gli articoli 576 e 577 con la soppressione della pena di morte.

103. — Delicato è invece il problema della introduzione del delitto di lesioni preterintenzionali per il quale ci si trova di fronte alla proposta di due differenti sistemi: il primo seguito dal disegno di legge n. 4849 del 1968, e volto a limitare il nuovo delitto di lesione preterintenzionale, contemplato in un nuovo articolo 584-bis, al caso delle lesioni non volute come conseguenza del delitto doloso di percosse, senza occuparsi esplicitamente del caso frequentissimo in cui si sia voluta cagionare una lesione personale meno grave di quella effettivamente cagionata; e l'altro, contenuto sia nel progetto preliminare di modificazioni al codice penale del 1956 sia nel disegno di legge numero 1018 del 1960, nei quali si propone di aggiungere all'articolo 583, concernente le circostanze aggravanti nel delitto di lesioni

personali, un comma del seguente tenore: « Se la lesione cagionata è più grave di quella voluta, il colpevole risponde del reato commesso, ma la pena è diminuita », in chiara deroga alla modifica proposta per l'articolo 59 del codice penale secondo il quale, attraverso la riforma, le circostanze aggravanti dovrebbero essere valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute.

Mentre è pacifico che debba farsi luogo al nuovo articolo 584-bis nella forma proposta sia nel progetto preliminare del 1956 sia nei disegni di legge nn. 1018 e 4849, resta invece aperto il problema del trattamento da usarsi al fatto che cagioni lesioni più gravi di quelle volute.

Il tema è impegnativo perchè si riallaccia alla modifica dell'articolo 59, che nei disegni di legge sinora presentati si riferisce esplicitamente soltanto alle circostanze non conosciute e non anche alle circostanze « non volute ».

Se la interpretazione del termine usuale porta a considerare sottratte all'attuale responsabilità oggettiva anche le « circostanze volute », allora è chiaro che attraverso le proposte riforme non verrebbe a rispondere che del voluto l'autore che abbia voluto delle lesioni meno gravi e ne abbia cagionato di più gravi; sicchè potrebbe porsi l'opportunità di aggiungere, in deroga all'articolo 59, il ricordato comma ultimo dell'articolo 583. Se viceversa con l'espressione soltanto se da lui « non conosciute », di cui al nuovo articolo 59, si intende non riferirsi anche alle circostanze volute, allora bisogna dirlo chiaramente almeno nella relazione, per evitare gravi e difficilmente sanabili controversie interpretative nell'applicazione della nuova legge.

Per questo è stato aggiunto un ultimo capoverso dell'articolo 583, come nel progetto Moro 1956 e nel disegno di legge Gonella del 1960.

Con tale sistema, per le lesioni personali non volute, quando siano da porsi in relazione ad una intenzione di ledere, ad un fatto di lesione, si propone un sistema analogo all'omicidio preterintenzionale e alle lesioni preterintenzionali, in deroga al principio generale della responsabilità per il voluto.

104. — In materia di abbandono di persone minori o incapaci (articolo 591) si propone l'accoglimento della riforma di cui al disegno di legge Gonella del 1960, che introduce anche in tale articolo la menzione dell'adottante e dell'affiliante.

Restano, infine, nella materia dei delitti contro la vita e la incolumità individuale, i temi posti dai delitti colposi.

È noto il vasto movimento rivolto ad un aggravamento delle pene per tali delitti, movimento che ha trovato eco nelle proposte di legge n. 3083 del 13 giugno 1961 e n. 45 del 28 maggio 1963 dei deputati Berlinguer ed altri, che proponeva l'aumento delle pene per i delitti di cui agli articoli 589 e 590 « quando il fatto è commesso in incidenti stradali »; nel disegno di legge n. 665 del Senato approvato anche in Commissione, nonché nelle proposte di legge n. 1298 e 1309 del 28 aprile 1964 di iniziativa di deputati di vari Gruppi che prevedevano aumenti di pena quando il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Tali proposte, accolte con la legge 11 maggio 1966, n. 296, vengono ora trasfuse negli articoli 589 e 590, i quali prevedono un aumento dei minimi della pena edittale, comminata per l'omicidio e le lesioni colposi, allorchè il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro.

Si è provveduto, poi, a modificare l'attuale capoverso dell'articolo 589 e l'attuale primo capoverso dell'articolo 590, in relazione alla necessità di coordinare le nuove disposizioni con la nuova disciplina proposta per la punizione dei casi di concorso formale omogeneo.

105. — Va rilevato per ultimo, circa le modificazioni proposte in tema di lesione personale, che sostanzialmente immutato è rimasto l'articolo 585, che prevede le circostanze aggravanti speciali di tale delitto. Essendosi però modificati gli articoli 576 e 577, per quanto attiene alle circostanze in essi indicate, ne consegue una diversa di-

sciplina quanto agli aumenti di pena contemplati nella disposizione.

Nella norma si è poi fatto richiamo, per l'aggravamento di pena, anche all'articolo 584-bis di nuova formulazione.

CAPO II

DEI DELITTI CONTRO L'ONORE

106. — In questo campo le proposte di riforma sono rare o addirittura inesistenti. Tuttavia si tratta di un campo nel quale maggiormente si avverte il bisogno di una revisione del sistema vigente.

Solo nel disegno di legge Gonella del 1960 si trovano alcune proposte di modifica degli articoli 596 e seguenti, che meritano di essere tenute presenti ed approvate:

a) estensione del numero 1 dell'articolo 596 (obbligatorietà della prova liberatoria) all'incaricato di un pubblico servizio;

b) espressa precisazione che la prova liberatoria deve essere ammessa anche quando sia nel frattempo cessata la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

c) soppressione al termine dell'articolo 596 dell'inciso « salvo che i modi usati non rendano per se stessi applicabili le disposizioni degli articoli 594 comma primo ovvero dell'articolo 595 comma primo e terzo » che per altro dovrebbe essere approvata solo con la rigorosa motivazione contenuta nel menzionato disegno di legge del 1960;

d) separazione formale, mercè un articolo 596-ter, della previsione del giurì d'onore da quella della prova liberatoria nel processo penale;

e) estensione del diritto di querela all'affiliante e all'affiliato nei casi di cui all'articolo 597.

107. — Ma al di là di queste proposte vi è da domandarsi se la estensione della prova liberatoria nel processo penale a tutti i casi nei quali l'offeso ritenga di concederla, risponda a reali esigenze della società moderna e alle esigenze pubbliche a cui deve rispondere il processo penale.

Non si può non ricordare a questo proposito che l'articolo 39 della legge francese sulla stampa (nelle modifiche che questa ha avuto nel 1944) e l'articolo 171 del codice penale jugoslavo escludono l'*exceptio veritatis* (quale che sia la volontà dell'offeso) tutte le volte in cui l'incolpazione concerna la vita privata della persona o anche (nel codice jugoslavo) la sua vita familiare. Sulla stessa strada si è posto il progetto di riforma del codice penale tedesco del 1960 e 1962 (paragrafo 182).

Infine l'articolo 447, secondo comma, del codice penale belga in materia di prova liberatoria in caso di diffamazione stabilisce che « se si tratta di un fatto della vita privata, l'autore dell'attribuzione non potrà far valere a propria difesa alcuna altra prova al di fuori di quella risultante da una sentenza o da un atto autentico ».

Il sottrarre la vita familiare delle persone alla prova liberatoria alleggerirebbe i processi penali di materie delle quali il pubblico serio è spesso tratto a domandarsi quale sia il pubblico interesse. Nello stesso tempo, sottoponendo a pena in ogni caso di diffamazione in materia privata e familiare si creerebbe una maggiore remora alla commissione di questi fatti e al dilagare della stampa scandalistica. Per le persone che vogliono comunque difendere il proprio onore reale resterebbe sempre la strada del giurì d'onore. L'innovazione potrebbe inoltre rendere meno attuale la introduzione, da alcune parti proposta, della nuova fattispecie penale « della indiscrezione ».

Si è proposta, pertanto, una modifica dell'articolo 596 in conformità ai predetti concetti.

108. — L'articolo 596 del codice, integrato dall'articolo 5 del decreto legislativo 14 settembre 1944, n. 288, regola la prova liberatoria dei delitti di ingiuria e diffamazione. Stabilisce la norma che quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, l'offensore può provare la verità del fatto nel procedimento penale: se la persona offesa è un pubblico ufficiale ed il fatto ad esso attribuito si riferisce all'esercizio delle sue funzioni; ovvero quando contro la persona offesa è tuttora aperto o si inizia un

procedimento penale; ovvero quando il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda all'accertamento della verità del fatto. La disposizione ha subito nell'attuale disegno alcune innovazioni al fine di ottenere una migliore formulazione dell'articolo e di regolare più compiutamente la prova liberatoria.

Va innanzi tutto rilevato che nel primo comma si è soppressa la locuzione « il colpevole », che sta ad indicare l'autore dell'imputazione, essendo apparso contraddittorio, qualificare « colpevole » l'offensore ed ammetterlo, ad un tempo, a provare la verità del fatto « a sua discolpa ».

Quanto poi al numero 1° del secondo comma, in conformità del pensiero espresso da autorevoli correnti dottrinarie, si è ritenuto opportuno di ammettere la prova della verità del fatto anche quando l'offeso sia incaricato di un pubblico servizio, giacchè pure in questo caso la prova risponde a ben precisi interessi di ordine pubblico, stante la qualità rivestita dal soggetto verso cui si indirizza l'offesa. Non si è ritenuto invece di accogliere la proposta di estendere la prova liberatoria anche all'ipotesi in cui la parte lesa riveste la qualifica di candidato ad uffici pubblici di elezione popolare, ed il delitto sia commesso durante il periodo elettorale, non presentando la *exceptio veritatis* in tal caso un interesse così rilevante da giustificare la legittimità di accertamenti su fatti che, nella specie, riflettono la vita privata della persona.

Nello stesso comma si è ritenuto da ultimo opportuno specificare che, qualora la persona offesa sia un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio ed il fatto ad essi attribuito si riferisca all'esercizio delle funzioni o del servizio, la prova liberatoria è ammessa anche quando l'offeso abbia cessato dalle funzioni o dal servizio.

Al riguardo si è giustamente osservato che la specificazione si presenta necessaria, poichè, se è vero che generalmente si ritiene che la *exceptio veritatis* debba ammettersi pure nell'ipotesi in cui le funzioni o il servizio siano cessati, tuttavia non mancano pareri discordi che hanno trovato eco in alcune pronuncie della giurisprudenza. Nè la questione può ritenersi, d'altro canto, risolta

sulla base dell'articolo 360 del codice, per il quale, quando la legge considera la detta qualità come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un reato, la cessazione di tale qualità, nel momento in cui il reato è commesso, non esclude l'esistenza di questa, nè la circostanza aggravante, se il fatto si riferisce all'ufficio o al servizio esercitato.

Ed infatti, nella specie, la qualifica anzi detta non è nè elemento costitutivo, nè circostanza aggravante, ma solo il presupposto per l'ammissione della prova liberatoria.

Al fine di colmare una lacuna segnalata da più parti, e tenuto conto delle critiche tecniche che sono state mosse all'attuale formula legislativa, quanto all'ultimo comma dell'articolo si è disposto che la prova della verità del fatto può risultare anche dal decreto di condanna e da una sentenza di proscioglimento, emessa in istruttoria o in un dibattimento, per perdono giudiziale: e ciò in considerazione che tali sentenze, nonostante la loro formula assolutoria, presuppongono l'accertamento della verità del fatto.

In quest'ultimo comma si è poi soppressa la locuzione « salvo che i modi usati non rendano per se stessi applicabili le disposizioni dell'articolo 594, comma primo, ovvero dell'articolo 595, comma secondo », contenuta nell'articolo 5 del decreto legislativo numero 288, che, sotto questo aspetto, si ricollega al disposto del terzo comma dell'articolo 394 del codice 1889. È noto che con tale riserva si sono volute punire quelle offese generiche, le quali, sebbene recate contestualmente all'attribuzione di uno specifico fatto ingiurioso o diffamatorio, costituiscono un di più non necessariamente attinente al fatto stesso, poichè anche quando le accuse sono vere, « non si può ammettere che si trasformino in contumelia contro alcuno per colpe che possono essergli imputabili », (relazione al codice del 1889, numero CXVII, pagina 150).

Al rilievo si è ora opposto che la locuzione può prestarsi ad erronee interpretazioni, nel senso di ritenere punibili offese che invece non hanno alcuna autonomia, in quanto si ricomprendono nella specifica attribuzione ingiuriosa o diffamatoria.

Che se poi si tratta — e l'accertamento è demandato al giudice — di offese effettivamente tra loro autonome ed indipendenti, tali, cioè, che non abbiano alcuna connessione con il fatto determinato, sembra evidente che quest'ultimo non possa trarre seco anche l'impunità delle prime.

109. — Dopo l'articolo 596-bis del codice è stato inserito l'articolo 596-ter (giurì d'onore). Esso corrisponde esattamente al secondo comma dell'attuale articolo 596, che si è trasferito in una norma a sè per necessità di sistema, allo scopo di disciplinare nell'articolo 596, in modo organico, la prova liberatoria nei delitti contro l'onore. L'altra norma modificata in questo titolo è l'articolo 597 (querela della persona offesa ed estinzione del reato) nel quale si è incluso tra i titolari del diritto di querela, accanto all'adottante e all'adottato, anche l'affiliante o l'affiliato.

Poichè può verificarsi che, pur non essendosi raggiunta la prova liberatoria, la sentenza affermi o non escluda nella motivazione la sussistenza sotto un diverso profilo del fatto attribuito al querelante, onde l'interesse di quest'ultimo ad impugnare per questa parte la sentenza, è stato inserito l'articolo 597-bis che prevede la possibilità di impugnazione del querelante nei reati di cui agli articoli 594 e 595 del codice penale. In tal caso la notifica dell'avviso di deposito della sentenza deve essere fatta anche al querelante.

110. — Nell'articolo 606, concernente l'arresto illegale, si è estesa la previsione della norma all'analogo caso del fermo eseguito dal pubblico ufficiale con abuso dei poteri inerenti alle sue funzioni. Con ciò si è espressamente codificata una interpretazione che già la dottrina e la giurisprudenza avevano data alla norma. Analoga estensione è stata operata nell'articolo 608.

Dopo l'articolo 620, avuto riguardo allo sviluppo ed al perfezionamento degli apparecchi magnetofonici per cui è agevole procedere a registrazioni delle conversazioni di persone a loro insaputa, si è aggiunto l'articolo 620-bis per l'incriminazione di dette registrazioni non autorizzate, per assicurare

un'adeguata tutela in questo particolare settore nel quale, ormai, sono possibili abusi di ogni genere.

TITOLO XIII

Dei delitti contro il patrimonio

111. — Le riforme proposte sinora in materia si incentravano soprattutto, come è noto, sul tema del delitto di furto, delitto considerato particolarmente in relazione alle sue forme più consuete, punite troppo gravemente, quanto ai minimi edittali e in relazione ai numerosi casi nei quali il reato in concreto è di modesta gravità.

Nel disegno di legge Gonella si è proposta l'integrazione dell'articolo 624 con il riferimento all'ipotesi in cui la cosa mobile faccia parte di una eredità non ancora accettata. La relazione (n. 102, p. 43) spiega le ragioni per le quali è sembrato consigliabile riprodurre dal codice del 1889 questa disposizione, al fine di evitare incertezza interpretativa. Tale proposta è qui riprodotta.

Più importanti sono le modifiche proposte per l'articolo 625, concernenti le varie ipotesi di furto aggravato.

In questo campo peraltro sembra preferibile il disegno di legge più recente, n. 4849 del 1968, che è più adeguato alle ripetute invocazioni di riduzione dei minimi edittali, anche in vista di consentire l'applicabilità della sospensione condizionale della pena.

Il predetto disegno di legge è stato preceduto dalla proposta di legge Pennacchini n. 3635 del 7 dicembre 1966 e dal disegno di legge n. 1459 del 1° dicembre 1965 di iniziativa dei senatori Chabod ed altri, il quale ultimo concerne anche l'articolo 626.

L'articolo 625 quale proposto nel disegno di legge Reale, assorbe, all'ultimo comma, anche il predetto disegno di legge senatoriale, secondo cui avrebbe dovuto essere aggiunto all'articolo 625, il seguente ultimo comma: « in ogni caso in cui sia stato cagionato alla persona offesa dal reato un danno di speciale tenuità, il giudice ha facoltà di applicare la pena entro i limiti indicati nell'articolo precedente » (cioè la pena prevista per il furto semplice, reclusione fino a tre

anni di massimo e con solo 15 giorni di minimo).

Con la diminuzione prevista nel disegno di legge Reale si realizza la possibilità della sospensione condizionale della pena senza incorrere — come spiega la relazione al disegno stesso n. 18 pag. 11 — nell'inconveniente di stabilire per casi di furto aggravato la stessa pena del furto semplice. Tutto sommato, quindi, si propone per l'articolo 625 lo accoglimento del disegno di legge Reale.

112. — Per l'articolo 626 (furti punibili a querela dell'offeso) esistono due proposte: quella contenuta nel citato disegno di legge n. 1459 del 1° dicembre 1965 dei senatori Chabod ed altri, secondo cui dovrebbe essere abrogato l'ultimo comma dell'articolo stesso, che esclude l'applicabilità del furto attenuato nel caso in cui concorrono le circostanze di cui ai numeri 1, 2, 3 e 4 dell'articolo 625; e quella secondo cui nel n. 2 dell'articolo 626 (furto su cose di tenue valore) dovrebbe essere eliminato l'inciso « per provvedere ad un grave ed urgente bisogno » (proposta del deputato Sforza n. 1013 del 4 aprile 1959).

Si è accolta la prima proposta, con la limitazione dell'esclusione ai casi in cui concorrano le circostanze del n. 3 (portare indosso armi o narcotici senza farne uso) e del n. 4 (atto commesso con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona) ovvero quando concorrano congiuntamente le circostanze prevedute dai numeri 1 e 2 dello stesso articolo (casa di abitazione e violenza sulle cose).

113. — Circa la riforma dell'articolo 635 va osservato che fra le proposte di iniziativa parlamentare figura una proposta del deputato Degli Occhi nella terza legislatura (n. 1556 del 28 agosto 1959) diretta a considerare ai fini del delitto di danneggiamento (art. 635) cose immobili anche i muri e gli infissi degli edifici. Si tratta di proposta diretta a colpire le frequenti deturpazioni con iscrizioni indelebili o la cui cancellazione importi il mutamento della primitiva condizione.

114 — Quindi, sintetizzando, nell'articolo 624, che dà la nozione del furto, si è aggiunto un comma, nel quale si è precisato che il delitto sussiste anche quando la cosa mobile sottratta faccia parte di una eredità non accettata. La disposizione — prevista dal codice 1889 — non fu riprodotta nella norma vigente, giustificandosene la soppressione con la inutilità di una esplicita dichiarazione legislativa al riguardo.

Tuttavia qualche incertezza, manifestatasi, fra l'altro, presso talune magistrature di merito, consiglia oggi di riprodurre l'analoga disposizione del codice abrogato. Con ciò rimane fuori dubbio che sia punibile a titolo di furto chi si impossessi, ad esempio, di cosa sottratta ad un cadavere rinvenuto in una pubblica strada, ovvero di cosa sottratta nella abitazione di un defunto, che viveva solo e lontano dai propri parenti, e così via, e nel contempo si evita che la giurisprudenza riconduca tali casi nell'ambito dell'articolo 624 attraverso una interpretazione non rigorosamente esatta della legge.

115 — Per quanto attiene alle aggravanti specifiche del delitto di furto, è stato rilevato come il sistema attuale possa talora, anche quando il giudice si ispiri a criteri misurati, condurre a condanne non del tutto proporzionate alla effettiva rilevanza del fatto commesso.

Si è ritenuto, pertanto, di diminuire il massimo della pena edittale stabilito nel primo comma dell'articolo 625 (riducendolo ad anni quattro).

Un criterio più mite si è ritenuto inoltre di stabilire nel caso di concorso di una sola circostanza aggravante, prevista nel presente articolo, con una o più delle circostanze prevedute nell'articolo 61, fissandosi la pena della reclusione da diciotto mesi a sei anni e della multa da lire sessantamila a lire quattrocentomila. Nel nuovo testo la sanzione risulta così meglio proporzionata al fatto, considerata la diversa gravità delle circostanze che accompagnano l'ipotesi tipica del reato.

Ma una ulteriore norma ispirata ad umanità è contenuta nell'ultimo comma dell'articolo 625: la norma che consente la diminuzione di tutte le pene da un terzo alla metà nel caso di fatti di lieve entità; lieve entità da desumersi dai mezzi, dalle modalità, dalle circostanze dell'azione, dalla particolare tenuità del danno.

Il diffondersi dei sequestri di persona a scopo di rapina o di estorsione che costituiscono delitti di particolare nocimento alla convivenza e sono manifestazioni di un'attività criminosa che denota una gravissima pericolosità degli autori ha indotto a modificare le pene edittali previste dal vigente articolo 630.

116 — Il progressivo sviluppo delle attività umane e l'intensificarsi dei rapporti economici hanno, di riflesso, apportato un notevole aumento nel numero dei delitti fraudolenti contro il patrimonio, di cui tipico è quello della truffa.

La fantasia e l'abilità dei truffatori, che fra i delinquenti sono, di regola, quelli dotati di maggiore versatilità e intelligenza, fanno sì che le fogge in cui oggi si presenta questo reato siano innumerevoli e svariatissime, mentre, all'incontro, deficiente si presenta la sua repressione, quanto alla sanzione comminata, che è una debole remora per frenare la studiata malizia di una larga schiera di disonesti, che allarga vieppiù il campo della propria criminosa attività.

È chiaro che l'evolversi dei costumi e il modo di concepire i rapporti sociali ha avuto notevole ripercussione nella formulazione legislativa di tale delitto, essendosi il suo concetto ampliato rispetto all'abrogato codice, per comprendervi nuovi fatti che, altrimenti, ne sarebbero rimasti esclusi. Ma, per converso, a questa maggiore tutela del cittadino dai frodatori non è seguita poi una più idonea sanzione, specie se si considerano le maggiori pene stabilite per altri reati contro il patrimonio, come nel caso del furto, che raramente — stante il sistema delle aggravanti — si presenta senza concorso di circostanze.

Per i suesposti rilievi, e in considerazione della maggiore temibilità che va assumendo questa forma di delinquenza si è ritenuta opportuna una più severa repressione penale delle frodi. E pertanto si è stabilita per la forma semplice del reato la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da lire quarantamila a cinquecentomila.

Anche per il delitto di ricettazione, considerato che l'esistenza del ricettatore, il più delle volte, costituisce incentivo agli altri delitti contro il patrimonio, si è ritenuto necessario aumentare il minimo della pena detentiva edittale stabilendolo in quattro mesi.

117 — Per motivi di coordinamento, infine, nel numero 4 del primo comma dell'articolo 649 si è fatta menzione, accanto all'adottante e all'adottato, dell'affiliante e dell'affiliato, seguendo il criterio accolto in altre disposizioni.

LIBRO TERZO

Delle contravvenzioni in particolare

118 — Con sentenza n. 110, depositata in data 19 luglio 1968, la Corte costituzionale ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 708 del codice penale, concernente il possesso ingiustificato di valori, limitatamente alla parte in cui si fa richiamo alle condizioni personali di condannato per mendicizia, di ammonito, di sottoposto a misura di sicurezza personale o a cauzione di buona condotta.

Allo scopo di armonizzare ed adeguare tale norma alla pronuncia della Corte costituzionale si provvede a modificare l'articolo 708 del codice penale in cui si precisano i requisiti soggettivi dell'agente che valgono ad integrare, anche dopo la sentenza suddetta, oltre ai requisiti oggettivi della fattispecie, le ipotesi contravvenzionali del « possesso ingiustificato di valore ».

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'articolo 2 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 2. (*Successione di leggi penali*). — « Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato.

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali.

Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile.

Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti, salvo il caso di successione di leggi eccezionali o temporanee fra loro.

Nel caso di legge successivamente dichiarata incostituzionale ed in quello di mancata ratifica di un decreto-legge o di ratifica dello stesso con emendamenti si applicano ai fatti commessi nel tempo del loro vigore le disposizioni della legge invalidata e quelle del decreto-legge non ratificato o modificato, allorchè le stesse siano più favorevoli al reo. Il reato si considera commesso nel tempo in cui ha vigore una legge allorchè durante lo stesso sia stato realizzato il comportamento o l'ultima parte del medesimo ».

Art. 2.

L'articolo 4 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 4. (*Cittadino italiano. Territorio dello Stato*). — « Agli effetti della legge penale, sono considerati cittadini italiani gli appartenenti per origine o per elezione ai luoghi soggetti alla sovranità dello Stato e gli apolidi residenti nel territorio dello Stato.

Agli effetti della legge penale, è territorio dello Stato il territorio della Repubblica e ogni altro luogo soggetto alla sovranità dello Stato. Le navi e gli aeromobili italiani sono considerati come territorio dello Stato, ovunque si trovino, salvo che siano soggetti, secondo il diritto internazionale, ad una legge territoriale straniera ».

Art. 3.

L'articolo 8 del Codice penale è abrogato.

Art. 4.

Gli articoli 9, 10 e 11 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 9. (*Delitto del cittadino all'estero*). — « Il cittadino che, fuori dei casi indicati nell'articolo 7, commette in territorio estero un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato.

Se si tratta di delitto per il quale è stabilita una pena restrittiva della libertà personale di minore durata, il colpevole è punito a richiesta del Ministro di grazia e giustizia, ovvero ad istanza o a querela della persona offesa.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti, qualora si tratti di delitto commesso a danno di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito a richiesta del Ministro di grazia e giustizia, sempre che l'extradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto ».

Art. 10. (*Delitto dello straniero all'estero*). — « Lo straniero, che, fuori del caso indicato nell'articolo 7, commette in territorio estero, a danno dello Stato o di un cittadino un delitto per il quale la legge italiana stabilisce l'ergastolo, o la reclusione non inferiore nel minimo a un anno, è punito secondo la legge medesima, sempre che si trovi nel territorio dello Stato e vi sia ri-

chiesta del Ministro di grazia e giustizia, ovvero istanza o querela della persona offesa.

Se il delitto è commesso a danno di uno Stato estero o di uno straniero, il colpevole è punito secondo la legge italiana, a richiesta del Ministro di grazia e giustizia, sempre che:

- 1) si trovi nel territorio dello Stato;
- 2) si tratti di delitto per il quale è stabilita la pena dell'ergastolo, ovvero della reclusione non inferiore nel minimo a tre anni;
- 3) l'extradizione di lui non sia stata concessa, ovvero non sia stata accettata dal Governo dello Stato in cui egli ha commesso il delitto, o da quello dello Stato a cui egli appartiene ».

Art. 11. (*Rinnovamento del giudizio*). — « Nel caso indicato nell'articolo 6, il cittadino o lo straniero è giudicato nello Stato, anche se sia stato giudicato all'estero.

Nei casi indicati negli articoli 7, 9 e 10, il cittadino o lo straniero, che sia stato giudicato all'estero, è giudicato nuovamente nello Stato, qualora il Ministro di grazia e giustizia ne faccia richiesta ».

Art. 5.

L'articolo 13 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 13. (*Estradizione*). — « L'extradizione è regolata dalle convenzioni, dagli usi internazionali e, ove essi non dispongano, dalla legge penale italiana.

L'extradizione è ammessa quando ricorrono le seguenti condizioni:

- 1) che il fatto sia preveduto come reato dalla legge italiana e dalla legge dello Stato estero;
- 2) che per l'una e l'altra legge non sia estinto il reato o la pena;
- 3) che l'azione penale possa essere esercitata per l'una e l'altra legge.

L'extradizione è vietata:

- 1) quando concerne un cittadino, salvo che si tratti di reati per i quali l'extradizio-

ne del cittadino sia espressamente consentita dalle convenzioni internazionali;

2) allorchè si tratti di reato politico o di reato a questo connesso;

3) in ogni caso in cui risulti che l'estradizione sia richiesta per perseguire o punire la persona per ragioni di razza, religione, nazionalità od opinioni politiche.

Agli effetti della legge penale è delitto politico ogni delitto che offenda l'interesse politico dello Stato, ovvero un diritto politico del cittadino. E altresì considerato delitto politico il delitto comune determinato da motivi politici ».

Art. 6.

Dopo l'articolo 13 del Codice penale è inserito il seguente:

Art. 13-bis. (*Transito per estradizione*). — « Il transito attraverso il territorio dello Stato italiano per l'estradizione da uno ad altro Stato estero può essere permesso dal Ministro di grazia e giustizia, sempre che si accerti che vi sia stata la deliberazione favorevole dello Stato concedente od offerente e che non ostino le condizioni di cui al terzo comma dell'articolo precedente ».

Art. 7.

L'articolo 17 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 17. (*Pene principali: specie*). — « Le pene principali stabilite per i delitti sono:

- 1) l'ergastolo;
- 2) la reclusione;
- 3) la multa.

Le pene principali stabilite per le contravvenzioni sono:

- 1) l'arresto;
- 2) l'ammenda ».

Art. 8.

L'articolo 21 del Codice penale è abrogato.

Art. 9.

L'articolo 22 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 22. (*Ergastolo*). — « La pena dell'ergastolo è perpetua ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati con l'obbligo del lavoro e con le altre modalità di trattamento previste dall'ordinamento penitenziario.

Il condannato all'ergastolo che abbia dimostrato attiva partecipazione all'opera rieducativa può essere ammesso al lavoro all'aperto ».

Art. 10.

L'articolo 23 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 23. (*Reclusione*). — « La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli stabilimenti a ciò destinati con l'obbligo del lavoro e con le altre modalità di trattamento stabilite dall'ordinamento penitenziario.

Il condannato alla reclusione può essere ammesso al lavoro all'aperto ».

Art. 11.

L'articolo 28 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 28. (*Interdizione dai pubblici uffici*). — « L'interdizione dai pubblici uffici è perpetua o temporanea.

L'interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo che dalla legge sia altrimenti disposto, priva il condannato:

1) del diritto di elettorato o di eleggibilità in qualsiasi comizio elettorale, e di ogni altro diritto politico;

2) di ogni pubblico ufficio, di ogni incarico non obbligatorio di pubblico servizio, e della qualità ad essi inerente di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio;

3) dell'ufficio di tutore o di curatore, anche provvisorio, e di ogni altro ufficio attinente alla tutela o alla cura;

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

4) delle dignità accademiche, delle decorazioni o di altre pubbliche insegne onorifiche;

5) di ogni diritto onorifico, inerente a qualunque degli uffici, servizi, e delle qualità, dignità e decorazioni indicati nei numeri precedenti;

6) della capacità di assumere o di acquistare qualsiasi diritto, ufficio, servizio, qualità, dignità, decorazione e insegna onorifica, indicati nei numeri precedenti.

L'interdizione temporanea priva il condannato della capacità di acquistare o di esercitare o di godere, durante l'interdizione, i predetti diritti, uffici, servizi, qualità e onorificenze. Essa non può avere una durata inferiore ad un anno, nè superiore a cinque.

La legge determina i casi nei quali l'interdizione dai pubblici uffici è limitata ad alcuni di questi ».

Art. 12.

L'articolo 29 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 29. (*Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici*). — « La condanna all'ergastolo e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a dieci anni importano l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque.

La dichiarazione di abitudine o di professionalità nel delitto importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ».

Art. 13.

Gli articoli 32 e 34 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 32. (*Interdizione legale*). — « Il condannato all'ergastolo è in stato d'interdizione legale.

La condanna all'ergastolo importa la perdita della patria potestà, anche dell'adot-

tante sull'adottato, la perdita dei diritti derivanti dalla patria potestà del genitore che ha riconosciuto il figlio naturale, dell'affiliante sull'affiliato, nonchè la perdita della potestà maritale e della capacità di testare, e rende nullo il testamento fatto prima della condanna.

Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato d'interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la sospensione dell'esercizio della patria potestà anche dell'adottante sull'adottato, nonchè dei diritti derivanti dalla patria potestà del genitore che ha riconosciuto il figlio naturale, dell'affiliante sull'affiliato e la sospensione della potestà maritale, salvo che il giudice disponga altrimenti.

Alla interdizione legale si applicano, per ciò che concerne la disponibilità e l'amministrazione dei beni, nonchè la rappresentanza negli atti ad essi relativi, le norme della legge civile sulla interdizione giudiziale ».

Art. 34. (*Perdita della patria potestà o della potestà maritale, ovvero sospensione dell'esercizio di esse*). — « La legge determina i casi nei quali la condanna importa la perdita della patria potestà o della potestà maritale.

La condanna per i delitti commessi con abuso della patria potestà o dei poteri inerenti alla patria potestà o della potestà maritale importa la sospensione dell'esercizio di essi per un periodo di tempo pari al doppio della pena inflitta.

La perdita della patria potestà, dei poteri ad essa inerenti o della potestà maritale importa anche la privazione di ogni diritto che al genitore o all'adottante o all'affiliante o al marito spetti sui beni del figlio o dell'adottato o dell'affiliato o della moglie, in forza della patria potestà o dei poteri ad essa inerenti o dell'affiliazione o della potestà maritale.

La sospensione dell'esercizio della patria potestà o dei poteri ad essa inerenti o della potestà maritale importa anche l'incapacità di esercitare, durante la sospensione, qualsiasi diritto che al genitore o all'adottante o all'affiliante o al marito spetti sui beni del

figlio o dell'adottato o dell'affiliato o della moglie, in forza della patria potestà o dei poteri ad essa inerenti o della potestà maritale ».

Art. 14.

L'articolo 36 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 36. (*Pubblicazione della sentenza penale di condanna*). — « La sentenza di condanna all'ergastolo è pubblicata mediante affissione nel Comune ove è stata pronunciata, in quello ove il delitto fu commesso e in quello ove il condannato aveva l'ultima residenza.

La sentenza di condanna è inoltre pubblicata, per una sola volta, in uno o più giornali indicati dal giudice.

La pubblicazione è fatta per estratto, salvo che il giudice non disponga la pubblicazione per intero; essa è eseguita d'ufficio e a spese del condannato.

La legge determina gli altri casi nei quali la sentenza di condanna deve essere pubblicata. In tali casi la pubblicazione ha luogo nei modi stabiliti nei due capoversi precedenti ».

Art. 15.

L'articolo 38 del Codice penale è abrogato.

Art. 16.

Gli articoli 41 e 42 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 41. (*Concorso di cause*). — « Il concorso di cause preesistenti o simultanee o sopravvenute, anche se indipendenti dalla azione od omissione del colpevole, non esclude il rapporto di causalità fra l'azione od omissione e l'evento.

Tuttavia la pena è diminuita allorchè le cause preesistenti simultanee o sopravvenute, ignorate o non previste dal colpevole, abbiano avuto notevole rilevanza nella produzione dell'evento.

La pena è esclusa allorchè le cause preesistenti simultanee o sopravvenute, ignorate o non previste, siano assolutamente eccezionali e tali, per la loro determinante efficacia, da rendere minimamente rilevante il contributo dell'azione od omissione del colpevole.

Le disposizioni precedenti si applicano anche quando le predette cause consistono nel fatto illecito altrui ».

Art. 42. (*Responsabilità penale*). — « Nessuno può essere punito per un'azione od omissione preveduta dalla legge come reato, se non l'ha commessa con coscienza e volontà.

Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.

La legge determina gli altri casi nei quali l'evento è posto a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione.

Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa ».

Art. 17.

L'articolo 51 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 51. (*Esercizio di un diritto o adempimento di un dovere*). — « L'esercizio di un diritto o l'adempimento di un dovere, imposto da una norma giuridica o da un ordine legittimo della pubblica Autorità, esclude la punibilità.

Se un fatto costituente reato è commesso per ordine dell'Autorità, del reato risponde sempre il pubblico ufficiale che ha dato l'ordine.

Risponde del reato altresì chi ha eseguito l'ordine, salvo che, per errore di fatto, abbia ritenuto di obbedire ad un ordine legittimo.

Non è punibile chi esegue l'ordine illegittimo, quando la legge non gli consente alcun sindacato sulla legittimità dell'ordine, a meno che l'esecuzione di questo costituisca manifestamente reato ».

Art. 18.

L'articolo 56 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 56. (*Delitto tentato*). — « Chi, prevenendo e volendo come conseguenza del proprio comportamento la consumazione di un delitto, realizza atti che, nel momento della loro commissione, sono concretamente idonei e si manifestano inequivocamente diretti alla consumazione stessa, risponde di delitto tentato se l'azione non si compie o l'evento non si verifica.

Il colpevole di delitto tentato è punito con la reclusione non inferiore a dodici anni se la pena stabilita dalla legge per il delitto consumato è l'ergastolo; e negli altri casi è punito con la pena stabilita dalla legge per il delitto consumato diminuita da un terzo a due terzi.

Se il colpevole volontariamente desiste dall'azione, soggiace soltanto alla pena per gli atti compiuti, qualora questi costituiscono per sè un reato diverso.

Se volontariamente impedisce l'evento, soggiace alla pena stabilita per il delitto tentato, diminuita da un terzo alla metà ».

Art. 19.

Gli articoli 59 e 60 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 59. (*Circostanze non conosciute o erroneamente supposte*). — « Salvo che la legge disponga altrimenti, le circostanze aggravanti sono valutate a carico dell'agente soltanto se da lui conosciute.

Salvo che la legge disponga altrimenti, le circostanze attenuanti e le cause di esclusione della pena sono valutate a favore dell'agente, anche se da lui non conosciute.

Se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze aggravanti, queste non sono valutate contro di lui; se l'agente ritiene per errore che esistano circostanze attenuanti o cause di esclusione della pena, le medesime sono valutate a favore di lui.

Tuttavia, nell'ipotesi di erronea supposizione di cause d'esclusione della pena, se l'errore è determinato da colpa, la punibi-

lità non è esclusa quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo ».

Art. 60. (*Errore sulla persona dell'offeso*). — « Le disposizioni dell'articolo precedente si applicano anche nel caso di errore sulla persona offesa da un reato ».

Art. 20.

L'articolo 61 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 61. (*Circostanze aggravanti*). — « Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:

- 1) l'aver agito per motivi abietti o futili;
- 2) l'aver commesso il reato per eseguirne od occultarne un altro, ovvero per conseguire o assicurare a sè o ad altri il prodotto o il profitto o il prezzo ovvero la impunità di un altro reato;
- 3) l'aver, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;
- 4) l'aver adoperato sevizie, o l'aver agito con crudeltà verso le persone;
- 5) l'aver profittato di circostanze di tempo, di luogo o di persona tali da ostacolare la pubblica o privata difesa;
- 6) l'aver il colpevole commesso il reato durante il tempo in cui si è sottratto volontariamente alla esecuzione di un mandato o di un ordine di arresto o di cattura o di carcerazione, spedito per un precedente reato;
- 7) l'aver, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, ovvero nei delitti determinati da motivi di lucro, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di rilevante gravità o, nel caso di tentativo, un pericolo di danno di rilevante gravità;
- 8) l'aver aggravato o tentato di aggravare le conseguenze del delitto commesso;
- 9) l'aver commesso il fatto con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti ad una pubblica funzione o ad un servizio pubblico o di pubblica necessità, ovvero alla qualità di ministro di un culto;
- 10) l'aver commesso il fatto contro un pubblico ufficiale o una persona incaricata

di un pubblico servizio, o rivestita della qualità di ministro del culto cattolico o di un culto ammesso nello Stato, ovvero contro un agente diplomatico o consolare di uno Stato estero, nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio;

11) l'aver commesso il fatto con abuso di autorità o di relazioni domestiche, ovvero con abuso di relazioni di ufficio o di commercio, di prestazione d'opera, di coabitazione o di ospitalità ».

Art. 21.

L'articolo 62 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 62. (*Circostanze attenuanti comuni*).
— « Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:

1) l'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale;

2) l'aver reagito in stato di ira, determinato da fatto ingiusto altrui;

3) l'aver agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall'Autorità, e il colpevole non è delinquente abituale o professionale o sottoposto a libertà vigilata o a misura di prevenzione;

4) l'aver nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità o, nel caso di tentativo, un pericolo di danno di speciale tenuità;

5) l'essere concorso a determinare l'evento, insieme con l'azione o l'omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;

6) l'aver, prima dell'apertura del dibattimento, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l'essersi, prima del termine anzidetto e fuori del caso preveduto dall'ultimo capoverso dell'articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato ».

Art. 22.

All'articolo 62-*bis* del Codice penale è aggiunto il seguente capoverso:

« Quando il fatto risulti di lieve entità e il colpevole abbia rivelato minima capacità a delinquere, la pena può essere diminuita fino alla metà ».

Art. 23.

L'articolo 65 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 65. (*Diminuzione di pena nel caso di una sola circostanza attenuante*). — « Quando ricorre una circostanza attenuante, e non è dalla legge determinata la diminuzione di pena, si osservano le norme seguenti:

- 1) alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni;
- 2) le altre pene sono diminuite in misura non eccedente un terzo;
- 3) nel caso dell'articolo 62, n. 2, se il fatto ingiusto altrui è di particolare gravità, alla pena dell'ergastolo è sostituita la reclusione da dodici a ventiquattro anni e le altre pene sono diminuite fino alla metà ».

Art. 24.

L'articolo 67 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 67. (*Limiti delle diminuzioni di pena nel caso di concorso di più circostanze attenuanti*). — « Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni di reclusione, se per il delitto la legge stabilisce la pena dell'ergastolo.

Le altre pene sono diminuite. In tal caso, quando non si tratti delle circostanze indicate nel secondo capoverso dell'articolo 63, la pena non può essere applicata in misura inferiore ad un quarto ».

Art. 25.

L'articolo 73 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 73. (*Concorso di reati che importano pene detentive temporanee o pene pecuniarie della stessa specie*). — « Se più reati importano pene temporanee detentive della stessa specie, si applica una pena unica, per un tempo uguale alla durata complessiva delle pene che si dovrebbero infliggere per i singoli reati.

Quando concorrono più delitti, per ciascuno dei quali deve infliggersi la pena della reclusione non inferiore a ventiquattro anni, si applica la pena dell'ergastolo e, se trattasi di delitti commessi da minori degli anni diciotto, quella di anni trenta di reclusione.

Le pene pecuniarie della stessa specie si applicano tutte per intero ».

Art. 26.

L'articolo 81 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 81. (*Più violazioni di una o di diverse disposizioni di legge con una o più azioni. Reato continuato*). — « Chi, con una sola azione od omissione, viola diverse disposizioni di legge, è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, con un aumento fino alla metà della durata complessiva delle altre pene.

Chi, con una sola azione od omissione, commette più violazioni della medesima disposizione di legge, è punito con la pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata fino al triplo.

Più violazioni della stessa disposizione di legge o di disposizioni di legge che prevedono fatti aventi caratteri fondamentali comuni, anche se di diversa gravità, commesse in tempi diversi o contestualmente, con più azioni od omissioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, si considerano come

un solo reato e l'agente soggiace alla pena che dovrebbe infliggersi per la violazione più grave, aumentata fino al triplo.

Nei casi preveduti da questo articolo, la pena non può essere superiore a quella che sarebbe applicabile a norma degli articoli precedenti ».

Art. 27.

Gli articoli 82 e 83 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 82. (*Offesa di persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta*). — « Quando, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per un'altra causa, è cagionata offesa a persona diversa da quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole risponde come se avesse commesso il reato in danno alla persona che voleva offendere, salve, per quanto riguarda le circostanze aggravanti e attenuanti, le disposizioni dell'articolo 59.

Qualora, oltre alla persona diversa, sia offesa anche quella alla quale l'offesa era diretta, il colpevole soggiace alla pena stabilita per il reato più grave, ma la pena è aumentata.

La pena è aumentata fino alla metà, se sono offese più di due persone.

Nei casi preveduti dai capoversi precedenti, si applica la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 81.

Art. 83. (*Evento diverso da quello voluto dall'agente*). — Fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, se, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato, o per altra causa, si cagiona un evento diverso da quello voluto, il colpevole risponde, a titolo di colpa, dell'evento non voluto, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo.

Se il colpevole ha cagionato altresì l'evento voluto, si applica la pena stabilita per il reato più grave; ma la pena è aumentata, salva la disposizione dell'ultimo capoverso dell'articolo 81 ».

Art. 28.

Gli articoli 92, 94 e 98 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 92. (*Ubriachezza volontaria o colposa ovvero preordinata*). — « Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza non derivata da caso fortuito o da forza maggiore, il giudice può diminuire la pena.

Se l'ubriachezza era preordinata al fine di commettere il reato, o di prepararsi una scusa, la pena è aumentata ».

Art. 94. (*Ubriachezza abituale*). — « Quando il reato è commesso in stato di ubriachezza abituale, non si applica la diminuzione di pena prevista nella prima parte dell'articolo 92.

Agli effetti della legge penale, è considerato ubriaco abituale chi è dedito all'uso di bevande alcoliche e in stato frequente di ubriachezza.

La disposizione della prima parte di questo articolo si applica anche quando il reato è commesso sotto l'azione di sostanze stupefacenti da chi è dedito all'uso di tali sostanze ».

Art. 98. (*Minore degli anni diciotto*). — « È imputabile chi, nel momento in cui ha commesso il fatto, aveva compiuto i quattordici anni, ma non ancora i diciotto, se aveva capacità di intendere e di volere; ma la pena è diminuita.

Quando la pena detentiva inflitta è inferiore a cinque anni, o si tratta di pena pecuniaria, alla condanna non conseguono pene accessorie. Se si tratta di pena più grave, la condanna importa soltanto l'interdizione dai pubblici uffici per una durata non superiore a cinque anni e, nei casi stabiliti dalla legge, la sospensione dall'esercizio della patria potestà o dei poteri inerenti alla patria potestà o della potestà maritale ».

Art. 29.

L'articolo 99 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 99. (*Recidiva*). — « Chi, dopo essere stato condannato per un reato, ne commet-

te un altro, può essere sottoposto a un aumento fino ad un sesto della pena da infliggere per il nuovo reato.

La pena può essere aumentata fino ad un terzo:

1) se il nuovo reato è della stessa indole;

2) se il nuovo reato è stato commesso nei cinque anni dalla condanna precedente;

3) se il nuovo reato è stato commesso durante o dopo l'esecuzione della pena, ovvero durante il tempo in cui il condannato si sottrae volontariamente all'esecuzione della pena.

Qualora concorrano più circostanze fra quelle indicate nei numeri precedenti, l'aumento di pena può essere fino alla metà.

Se il recidivo commette un altro reato, l'aumento della pena, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, può essere fino alla metà e, nei casi preveduti dai numeri 1 e 2 del primo capoverso, può essere fino ai due terzi; nel caso preveduto dal numero 3 dello stesso capoverso può andare da un terzo ai due terzi.

In nessun caso l'aumento di pena per effetto della recidiva può superare il cumulo delle pene risultante dalle condanne precedenti alla commissione del nuovo reato ».

Art. 30.

L'articolo 100 del Codice penale è abrogato.

Art. 31.

L'articolo 108 del Codice penale è abrogato.

Art. 32.

L'articolo 109 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 109. (*Effetti della dichiarazione di abitudine o professionalità*). — « Oltre gli aumenti di pena stabiliti per la recidiva e i particolari effetti indicati da altre disposizioni di legge, la dichiarazione di abitudine

lità o di professionalità nel reato importa l'applicazione di misure di sicurezza.

La dichiarazione di abitualità o di professionalità nel reato può essere pronunciata in ogni tempo, anche dopo l'esecuzione della pena; ma se è pronunciata dopo la sentenza di condanna, non si tiene conto della successiva condotta del colpevole e rimane ferma la pena inflitta.

La dichiarazione di abitualità e professionalità nel reato si estingue per effetto della riabilitazione ».

Art. 33.

Gli articoli 112 e 114 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 112. (*Circostanze aggravanti*). — « La pena da infliggere per il reato commesso è aumentata:

1) se il numero delle persone, che sono concorse nel reato, è di cinque o più, salvo che la legge disponga altrimenti;

2) per chi anche fuori dai casi preveduti dai due numeri seguenti ha promosso od organizzato la cooperazione nel reato o ha diretto l'attività delle persone che sono concorse nel reato medesimo ovvero ha influito sulle stesse mediante suggestione;

3) per chi, nell'esercizio della sua autorità, direzione o vigilanza, ha determinato a commettere il reato persone ad esso soggette;

4) per chi, fuori del caso preveduto dall'articolo precedente, ha determinato a commettere il reato un minore degli anni diciotto, o una persona in stato di infermità o di deficienza psichica.

Gli aggravamenti di pena stabiliti nei numeri 1, 2 e 3 di questo articolo si applicano anche se taluno dei partecipi al fatto non è imputabile o non è punibile ».

Art. 114. (*Circostanze attenuanti*). — « Il giudice, qualora ritenga che l'opera prestata da taluna delle persone che sono concorse nel reato a norma degli articoli 110 e 113 abbia avuto minima importanza nella

preparazione o nell'esecuzione del reato, può diminuire la pena.

Tale disposizione non si applica nei casi indicati nell'articolo 112.

La pena può altresì essere diminuita per chi ha agito sotto l'influsso della suggestione altrui o per chi è stato determinato a commettere il reato o a cooperare nel reato quando concorrono le condizioni stabilite nei numeri 3 e 4 dell'articolo 112 ».

Art. 34.

L'articolo 116 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 116. (*Reato diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti*). — « Qualora il reato commesso sia diverso da quello voluto da taluno dei concorrenti, anche questi ne risponde, se l'evento è conseguenza della sua azione od omissione.

Se il reato commesso è più grave di quello voluto, la pena, riguardo a chi volle il reato meno grave, è diminuita da un terzo a due terzi e all'ergastolo è sostituita la reclusione non inferiore a dodici anni ».

Art. 35.

L'articolo 117 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 117. (*Mutamento del titolo del reato per taluno dei concorrenti*). — « Se, per le condizioni o le qualità personali del colpevole, o per i rapporti fra il colpevole e l'offeso, muta il titolo del reato per taluno di coloro che vi sono concorsi, anche gli altri rispondono dello stesso reato. Nondimeno se questo è più grave, la pena è diminuita per i concorrenti che non conoscono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti ».

Art. 36.

L'articolo 118 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 118. (*Valutazione delle circostanze aggravanti o attenuanti*). — « Le circostanze

ze oggettive, che aggravano la pena, sono valutate solamente a carico di quelli fra i concorrenti nel reato che le conoscevano.

Le circostanze oggettive, che attenuano la pena, sono valutate a favore di tutti i concorrenti, anche se essi non le conoscevano.

Le circostanze soggettive, non inerenti alla persona del colpevole, che aggravano la pena per taluno dei concorrenti, stanno a carico degli altri, se da essi conosciute.

Ogni altra circostanza, che aggrava o diminuisce la pena, è valutata soltanto riguardo alla persona a cui si riferisce ».

Art. 37.

L'articolo 136 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 136. (*Conversione di pene pecuniarie*). — « Le pene della multa e dell'ammenda, non eseguite per insolvibilità del condannato, si convertono, rispettivamente, nella reclusione per non oltre tre anni e nell'arresto per non oltre due anni. In tali casi il limite minimo delle dette pene detentive può essere inferiore a quello stabilito negli articoli 23 e 25.

Alla esecuzione delle pene detentive di cui al precedente comma può essere sostituita, ad istanza del condannato, la prestazione di un'opera determinata al servizio dello Stato, della provincia o del comune: due giorni di lavoro sono ragguagliati ad un giorno di pena detentiva.

Il condannato può sempre far cessare la pena sostituita, pagando la multa o l'ammenda, dedotta la somma corrispondente alla durata della pena già sofferta ».

Art. 38.

Gli articoli 142, 143, 146 e 147 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 142. (*Esecuzione delle pene detentive inflitte ai minori*). — « I minori scontano, fino al compimento degli anni diciotto, le pene detentive in stabilimenti separati da quelli destinati agli adulti, ovvero in sezioni

separate di tali stabilimenti; ed è loro impartita, durante le ore non destinate al lavoro, una istruzione diretta soprattutto alla formazione della loro personalità ed all'inserimento nella società.

Essi sono assegnati a stabilimenti speciali, nei casi indicati nei numeri 1) e 2) dell'articolo precedente.

Quando hanno compiuto gli anni diciotto, e la pena da scontare è superiore a tre anni, essi sono trasferiti negli stabilimenti destinati agli adulti ».

Art. 143. (*Ripartizione dei condannati negli stabilimenti penitenziari*). — « In ogni stabilimento penitenziario ordinario o speciale si tiene conto, nella ripartizione dei condannati, dei dati della personalità di ciascuno per evitare reciproche influenze nocive all'efficacia rieducativa del trattamento ».

Art. 146. (*Rinvio obbligatorio dell'esecuzione della pena*). — « L'esecuzione di una pena, che non sia pecuniaria, è differita:

- 1) se deve aver luogo contro donna incinta;
- 2) se deve aver luogo contro donna che ha partorito da meno di sei mesi.

Nel caso preveduto dal numero 2) il provvedimento è revocato, qualora il figlio muoia o sia affidato a persona diversa dalla madre, e il parto sia avvenuto da oltre due mesi ».

Art. 147. (*Rinvio facoltativo della esecuzione della pena*). — « L'esecuzione di una pena può essere differita:

- 1) se è presentata domanda di grazia;
- 2) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro chi si trova in condizione di grave infermità fisica o psichica;
- 3) se una pena restrittiva della libertà personale deve essere eseguita contro donna, che ha partorito da più di sei mesi, ma da meno di un anno, e non vi è modo di affidare il figlio ad altri che alla madre.

Nel caso indicato nel numero 1) l'esecuzione della pena non può essere differita

per un periodo superiore complessivamente a sei mesi, a decorrere dal giorno in cui la sentenza è divenuta irrevocabile, anche se la domanda di grazia è successivamente rinnovata.

Nel caso indicato nel numero 3) il provvedimento è revocato, qualora il figlio muoia o sia affidato ad altri che alla madre ».

Art. 39.

L'articolo 148 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 148. (*Infermità psichica sopravvenuta al condannato*). — « Se, durante l'esecuzione di una pena restrittiva della libertà personale, sopravviene al condannato una infermità psichica che sia ritenuta incompatibile con la permanenza del condannato negli istituti destinati all'esecuzione della pena, il giudice ne ordina il ricovero in un manicomio giudiziario, ovvero in una casa di cura e di custodia. Il giudice può disporre che il condannato, invece che in un manicomio giudiziario, sia ricoverato in un manicomio comune, se la pena inflittagli sia inferiore a tre anni di reclusione o di arresto, e non si tratti di delinquente o contravventore abituale o professionale.

Il provvedimento di ricovero è revocato quando sono venute meno le ragioni che lo hanno determinato.

Il periodo di ricovero è considerato come esecuzione della pena e, se trattasi di pena temporanea, è detratto dalla durata complessiva della pena stessa ».

Art. 40.

L'articolo 151 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 151. (*Amnistia*). — « L'amnistia estingue il reato, e, se vi è stata condanna, fa cessare l'esecuzione della condanna e le pene accessorie.

Nel concorso di più reati, l'amnistia si applica ai singoli reati per i quali è concessa.

L'estinzione del reato per effetto dell'amnistia è limitata ai reati commessi a tutto il giorno precedente la data di presentazione ad una delle Camere della proposta di legge di delegazione al Presidente della Repubblica, salvo che sia indicata una data anteriore.

L'amnistia può essere sottoposta a condizioni o a obblighi.

L'amnistia non si applica ai recidivi, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, nè ai delinquenti abituali o professionali, salvo che il decreto disponga diversamente ».

Art. 41.

L'articolo 162 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 162. (*Oblazione nelle contravvenzioni*). — « Nelle contravvenzioni, per le quali la legge stabilisce la sola pena dell'ammenda, il contravventore è ammesso a pagare, prima dell'apertura del dibattimento, una somma corrispondente alla terza parte del massimo della pena stabilita dalla legge per la contravvenzione commessa, oltre le spese del procedimento.

Il pagamento estingue il reato ».

Art. 42.

L'articolo 163 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 163. (*Sospensione condizionale della pena*). — « Nel pronunciare sentenza di condanna alla reclusione o all'arresto per un tempo non superiore ad un anno ovvero a pena pecuniaria che, convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore a diciotto mesi, il giudice può ordinare che l'esecuzione della pena rimanga sospesa per il termine di cinque anni se la condanna è per delitto, e di due anni se la condanna è per contravvenzione.

La sospensione condizionale può essere altresì concessa quando è inflitta congiuntamente una pena detentiva non superiore ad un anno ed una pena pecuniaria che,

convertita a norma di legge e cumulata alla pena detentiva, priverebbe complessivamente della libertà personale per un tempo non superiore a diciotto mesi.

Se il reato è stato commesso da un minore degli anni diciotto, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a tre anni ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a tre anni.

Se il reato è stato commesso da un maggiore degli anni diciotto ma minore degli anni ventuno o da chi ha compiuto gli anni settanta, la sospensione può essere ordinata quando si infligga una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a due anni ».

Art. 43.

L'articolo 164 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 164. (*Limiti entro i quali è ammessa la sospensione condizionale della pena*). — « La sospensione condizionale della pena è ammessa soltanto se, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, il giudice presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa:

1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, nè al delinquente o contravventore abituale o professionale;

2) allorchè alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale, perchè il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa.

La sospensione condizionale della pena rende inapplicabili le misure di sicurezza, tranne che si tratti della confisca.

La sospensione condizionale della pena non può essere concessa più di una volta. Tuttavia, nel caso che per una precedente condanna sia stata già ordinata la sospensione dell'esecuzione, il giudice può nell'inflettere una nuova condanna, disporre la sospensione condizionale, qualora la pena, cumulata a quella precedentemente sospesa, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163 ».

Art. 44.

L'articolo 168 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 168. (*Revoca della sospensione*). — « Salva la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 164, la sospensione condizionale della pena è revocata di diritto qualora, nei termini stabiliti, il condannato:

1) commetta un delitto, ovvero una contravvenzione della stessa indole, o non adempia gli obblighi impostigli;

2) riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, supera i limiti stabiliti dall'articolo 163.

Qualora il condannato riporti un'altra condanna per un delitto anteriormente commesso, a pena che, cumulata a quella precedentemente sospesa, non superi i limiti stabiliti dall'articolo 163, il giudice, tenuto conto dell'indole e della gravità del reato, può revocare l'ordine di sospensione condizionale della pena ».

Art. 45.

L'articolo 169 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 169. (*Perdono giudiziale*). — « Se, per il reato commesso dal minore degli anni diciotto, il giudice ritiene che si possa applicare una pena restrittiva della libertà personale non superiore a due anni ovvero una pena pecuniaria che, convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore a due anni, può applicare il perdono giudiziale,

astenedosi dal pronunciare il rinvio a giudizio, quando, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, presume che il colpevole si asterrà dal commettere ulteriori reati.

Il perdono giudiziale può essere altresì concesso quando il giudice ritiene di poter applicare congiuntamente una pena detentiva non superiore a due anni ed una pena pecuniaria che, convertita a norma di legge e cumulata alla pena detentiva, priverebbe il minore complessivamente della libertà personale per un tempo non superiore a mesi trenta.

Qualora si proceda al giudizio, il giudice può, nella sentenza, per gli stessi motivi, astenersi dal pronunciare condanna.

Il perdono giudiziale può essere concesso solo nel giudizio a chi abbia compiuto gli anni diciotto, quando il giudice ritiene di poter applicare una pena restrittiva della libertà personale non superiore ad un anno ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe complessivamente della libertà personale per un tempo non superiore a diciotto mesi.

Le disposizioni precedenti non si applicano nei casi preveduti dal numero 1 del primo capoverso dell'articolo 164.

Il perdono giudiziale non può essere concesso più di una volta ».

Art. 46.

L'articolo 175 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 175. (*Non menzione della condanna nel certificato del casellario*). — « Se è inflitta una pena detentiva non superiore a due anni, ovvero una pena pecuniaria che, sola o congiunta alla pena detentiva e convertita a norma di legge, priverebbe della libertà personale per un tempo non superiore, nel complesso, a trenta mesi, il giudice, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'articolo 133, può ordinare che non sia fatta menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale, spedito a

richiesta di privati, non per ragioni di diritto elettorale.

La non menzione della condanna non può essere concessa:

1) a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, anche se è intervenuta la riabilitazione, nè al delinquente o contravventore abituale o professionale;

2) quando alla pena inflitta deve essere aggiunta una misura di sicurezza personale perchè il reo è persona che la legge presume socialmente pericolosa.

La non menzione della condanna può essere concessa:

1) fino a tre volte in caso di condannato a sole pene pecuniarie per contravvenzione;

2) fino a due volte qualora una delle condanne, o entrambe, siano relative a pene detentive per contravvenzioni o a pene pecuniarie per delitti, ovvero quando ad una prima condanna a pena pecuniaria per contravvenzione segua altra condanna a pena detentiva per delitto;

3) una sola volta negli altri casi.

La non menzione della condanna è revocata di diritto quando il condannato:

1) sia successivamente condannato a pena detentiva per delitto non colposo;

2) commetta altro reato oltre i limiti di cui ai numeri 1 e 2 del comma precedente, ovvero, dopo una prima condanna a pena detentiva per delitto, riporti un'altra condanna della stessa specie o altre due a pene pecuniarie per contravvenzioni ».

Art. 47.

L'articolo 176 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 176. (*Liberazione condizionale*). — « Il condannato a pena detentiva che, durante il tempo di esecuzione della pena, abbia tenuto un comportamento tale da far ritenere sicuro il suo ravvedimento, può essere ammesso alla liberazione condizionale, se ha scontato almeno trenta mesi e comun-

que almeno metà della pena inflittagli, qualora il rimanente della pena non superi i cinque anni. Il condannato che al tempo del commesso reato aveva compiuto gli anni diciotto ma non ancora i ventuno può essere ammesso alla liberazione condizionale anche se il rimanente della pena supera i cinque anni, ma non i dieci.

Se si tratta di recidivo, nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, il condannato, per essere ammesso alla liberazione condizionale, deve avere scontato almeno quattro anni di pena e non meno di tre quarti della pena inflittagli.

Il condannato all'ergastolo può essere ammesso alla liberazione condizionale quando abbia effettivamente scontato almeno ventotto anni di pena.

La concessione della liberazione condizionale è subordinata all'adempimento delle obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che il condannato dimostri di trovarsi nell'impossibilità di adempierle ».

Art. 48.

L'articolo 179 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 179. (*Condizioni per la riabilitazione*). — «La riabilitazione è concessa quando concorrono le seguenti condizioni:

1) che siano decorsi cinque anni dal giorno in cui sono estinte tutte le pene principali per i delitti e siano altresì decorsi tre anni dal giorno in cui sono estinte tutte le pene principali per contravvenzioni.

I termini sono raddoppiati se si tratta di recidivo nei casi preveduti dai capoversi dell'articolo 99, ovvero di delinquente abituale o professionale; sono ridotti alla metà nei casi di condanna concernenti minori degli anni ventuno. In ogni caso non è computato nei termini il periodo trascorso in esecuzione di misura di sicurezza detentiva;

2) che si tratti di persona la quale, fino al momento in cui è pronunciata la sentenza di riabilitazione e per un tempo non inferiore ai termini su indicati, abbia dato

prove effettive e costanti di buona condotta, tali da far ritenere la sua piena attitudine alla vita sociale;

3) che il condannato abbia adempiuto le obbligazioni civili derivanti dal reato, salvo che dimostri di trovarsi nella impossibilità di adempierle;

4) che non si tratti di persona tuttora sottoposta a misura di sicurezza diversa da quella della confisca e dell'espulsione dello straniero dallo Stato ».

Art. 49.

L'articolo 184 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 184. (*Estinzione di pene nel caso di concorso dell'ergastolo con pene detentive temporanee*). — « Nel caso di concorso dell'ergastolo con pene detentive temporanee, qualora la pena dell'ergastolo sia estinta, e il condannato abbia già interamente subito l'isolamento diurno, applicato a norma del secondo comma dell'articolo 72, la pena non estinta, o quella risultante dal cumulo delle altre pene non estinte, è ridotta della metà; è ridotta di un terzo, se l'isolamento diurno è stato subito non interamente, ma in misura superiore alla metà. Le pene detentive temporanee sono in ogni caso estinte se il condannato è stato detenuto per trenta anni.

Se, per effetto di una causa estintiva, non devono essere scontate le pene detentive temporanee, al condannato all'ergastolo non si applica l'isolamento diurno stabilito nel secondo comma dell'articolo 72. Qualora le pene detentive debbano essere scontate solo in parte, il periodo dell'isolamento diurno può essere ridotto fino a tre mesi ».

Art. 50.

Dopo l'ultimo comma dell'articolo 188 del Codice penale è aggiunto il seguente:

« Sono escluse dall'obbligazione le spese di mantenimento derivanti da carcerazione per l'esecuzione delle pene pecuniarie convertite ».

Art. 51.

L'articolo 189 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 189. (*Ipoteca legale; sequestro*). — «Lo Stato ha ipoteca legale sui beni dell'imputato a garanzia del pagamento:

- 1) delle pene pecuniarie e di ogni altra somma dovuta all'erario dello Stato;
- 2) delle spese del procedimento;
- 3) delle spese relative al mantenimento del condannato negli stabilimenti di pena;
- 4) delle spese sostenute da un pubblico istituto sanitario, a titolo di cura o di alimenti della persona offesa, durante l'infermità;
- 5) delle somme dovute a titolo di risarcimento del danno comprese le spese processuali;
- 6) delle spese anticipate dal difensore o delle somme a lui dovute a titolo di onorario.

L'ipoteca legale non pregiudica il diritto degli interessati ad iscrivere ipoteca giudiziale, dopo la sentenza di condanna, anche se non divenuta irrevocabile.

Se vi è fondata ragione di temere che manchino o si disperdano le garanzie delle obbligazioni per le quali è ammessa l'ipoteca legale, può essere ordinato il sequestro dei beni mobili od immobili dell'imputato.

Gli effetti dell'ipoteca o del sequestro cessano con la sentenza irrevocabile di proscioglimento.

Se l'imputato offre cauzione, può non farsi luogo alla iscrizione dell'ipoteca legale o al sequestro.

Per effetto del sequestro i crediti indicati in questo articolo sono privilegiati a norma delle leggi civili ».

Art. 52.

L'articolo 207 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 207. (*Revoca delle misure di sicurezza personali*). — Le misure di sicurezza

non possono essere revocate se le persone ad esse sottoposte non hanno cessato di essere socialmente pericolose.

La revoca non può essere ordinata se non è decorso un tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge per ciascuna misura di sicurezza.

Anche prima che sia decorso il tempo corrispondente alla durata minima stabilita dalla legge, la misura di sicurezza applicata dal giudice può, con decreto del Ministro della giustizia, essere revocata o commutata, se detentiva, in una misura di sicurezza personale non detentiva ».

Art. 53.

Gli articoli 210, 211, 217 e 219 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 210. (*Effetti della estinzione del reato o della pena*). — « L'estinzione del reato impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza e ne fa cessare l'esecuzione.

L'estinzione della pena impedisce l'applicazione delle misure di sicurezza, eccetto quelle per le quali la legge stabilisce che possono essere ordinate in ogni tempo, ma non impedisce l'esecuzione delle misure di sicurezza che sono state già ordinate dal giudice come misure accessorie di una condanna alla pena della reclusione superiore a dieci anni. Non di meno alla colonia agricola e alla casa di lavoro è sostituita la libertà vigilata.

Qualora per effetto di indulto o di grazia non debba essere eseguita, in tutto o in parte, la pena dell'ergastolo, il condannato è sottoposto a libertà vigilata per un tempo non inferiore a tre anni ».

Art. 211. (*Esecuzione delle misure di sicurezza*). — « Salvo quanto disposto dall'articolo 220, le misure di sicurezza aggiunte ad una pena detentiva sono eseguite dopo che la pena è stata scontata o altrimenti estinta.

Le misure di sicurezza, aggiunte a pena non detentiva, sono eseguite dopo che la sentenza di condanna è divenuta irrevocabile.

L'esecuzione delle misure di sicurezza temporanee non detentive, aggiunte a mi-

sure di sicurezza detentive, ha luogo dopo l'esecuzione di queste ultime ».

Art. 217. (*Durata minima*). — « L'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro ha la durata minima di un anno. Per i delinquenti abituali la durata minima è di due anni ed è di tre anni per i delinquenti professionali ».

Art. 219. (*Assegnazione ad una casa di cura e di custodia*). — « Il condannato, per delitto non colposo, a una pena diminuita per cagione di infermità psichica o di cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per cagione di sordomutismo, è ricoverato in una casa di cura e di custodia per un tempo non inferiore ad un anno, quando la pena stabilita dalla legge non è inferiore nel minimo a cinque anni di reclusione.

Se per il delitto commesso è stabilita dalla legge la pena dell'ergastolo, ovvero la reclusione non inferiore nel minimo a dieci anni, la misura di sicurezza è ordinata per un tempo non inferiore a tre anni.

Se si tratta di un altro reato per il quale la legge stabilisce la pena detentiva, e risulta che il condannato è persona socialmente pericolosa, il ricovero in una casa di cura e di custodia è ordinato per un tempo non inferiore a sei mesi; tuttavia il giudice può sostituire alla misura del ricovero quella della libertà vigilata. Tale sostituzione non ha luogo qualora si tratti di condannati a pena diminuita per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti.

Quando deve essere ordinato il ricovero in una casa di cura e di custodia, non si applica altra misura di sicurezza detentiva ».

Art. 54.

L'articolo 220 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 220. (*Esecuzione dell'ordine di ricovero e sostituzione della pena*). — « L'ordine di ricovero del condannato nella casa di cura e di custodia è eseguito prima che

sia iniziata l'esecuzione della pena restrittiva della libertà personale.

Il condannato, dimesso dalla casa di cura e di custodia, è sottoposto alla esecuzione della pena.

Tuttavia, decorso il periodo minimo della durata della misura di sicurezza, il giudice di sorveglianza può ordinare che, in sostituzione dell'esecuzione della pena inflitta, il condannato resti per la corrispondente durata ricoverato in una casa di cura e di custodia. In tal caso il riesame della pericolosità, ai sensi dell'articolo 208, è compiuto alla scadenza del periodo anzidetto.

Uguale sostituzione il giudice può ordinare in ogni momento dell'esecuzione della pena, ed in ogni momento la sostituzione, anche se disposta ai sensi del comma precedente, può essere revocata.

Il tempo trascorso nella casa di cura e di custodia in sostituzione dell'espiazione della pena inflitta, è considerato ad ogni effetto come periodo di espiazione della pena.

L'applicazione delle cause estintive della pena non è impedita dalla disposta sostituzione della relativa esecuzione con il ricovero nella casa di cura e di custodia ».

Art. 55.

L'articolo 222 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 222. (*Ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario*). — « Nel caso di proscioglimento per infermità psichica, ovvero per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per sordomutismo, se l'imputato è persona socialmente pericolosa, ne è ordinato il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario per un tempo non inferiore a due anni, salvo che si tratti di contravvenzioni o di delitti colposi o di altri delitti per i quali la legge stabilisce la pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni, nei quali casi la sentenza di proscioglimento è comunicata all'Autorità di pubblica sicurezza.

Non si fa luogo a giudizio di pericolosità, e la durata minima del ricovero nell'ospedale psichiatrico giudiziario è di dieci anni, se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena dell'ergastolo, ovvero di cinque se per il fatto commesso la legge stabilisce la pena della reclusione per un tempo non inferiore nel minimo a dieci anni.

Nel caso in cui la persona ricoverata in un ospedale psichiatrico giudiziario debba scontare una pena restrittiva della libertà personale, l'esecuzione di questa è differita fino a che perduri il ricovero nell'ospedale.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche ai minori degli anni quattordici o maggiori dei quattordici e minori dei diciotto, prosciolti per ragioni di età, quando abbiano commesso un fatto preveduto dalla legge come reato, trovandosi in alcuna delle condizioni indicate nella prima parte dell'articolo stesso.

Art. 56.

Negli articoli 148, 206, 212, 213, 214 e 215 alla dizione « manicomio giudiziario » è sostituita quella di « ospedale psichiatrico giudiziario ».

Art. 57.

L'articolo 224 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 224. (*Minore non imputabile*). — « Qualora il fatto commesso da un minore degli anni quattordici sia preveduto dalla legge come delitto, ed egli sia pericoloso, il giudice, tenuto specialmente conto della gravità del fatto e delle condizioni morali della famiglia, in cui il minore è vissuto, ordina che questi sia ricoverato nel riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata.

La disposizione precedente si applica anche al minore che, nel momento in cui ha commesso il fatto preveduto dalla legge come delitto, aveva compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, se egli sia riconosciuto non imputabile a norma dell'articolo 98. In tal caso, se per il delitto

la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni, e non si tratta di delitto colposo, non si fa luogo a giudizio di pericolosità e la durata del ricovero non può essere inferiore a tre anni ».

Art. 58.

L'articolo 225 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 225. (*Minore imputabile*). — « Quando il minore che ha compiuto gli anni quattordici, ma non ancora i diciotto, sia riconosciuto imputabile, il giudice può ordinare che, dopo l'esecuzione della pena, egli sia ricoverato in un riformatorio giudiziario o posto in libertà vigilata, tenuto conto delle circostanze indicate nella prima parte dell'articolo precedente.

È sempre applicata una delle predette misure di sicurezza al minore che sia condannato per delitto durante l'esecuzione di una misura di sicurezza, a lui precedentemente applicata per difetto di imputabilità.

In qualunque momento dell'esecuzione della pena, il giudice di sorveglianza può ordinare che il minore sia, per il periodo della pena residua, ricoverato in un riformatorio giudiziario. Il tempo trascorso in tale stabilimento è considerato ad ogni effetto come periodo di espiazione della pena. L'anzidetta sostituzione è revocata quando il minore compie gli anni ventuno, e per l'effetto di essa non resta assorbito il ricovero in riformatorio giudiziario disposto dal giudice con la sentenza di condanna, ovvero obbligatoriamente previsto dalla legge.

Durante l'esecuzione del ricovero, al quale il minore è sottoposto in sostituzione della esecuzione della pena, resta salva la facoltà del giudice di applicare una misura di sicurezza ai sensi dell'articolo 205 n. 1 del capoverso.

L'applicazione delle cause estintive della pena non è impedita dalla disposta sostituzione della relativa esecuzione con il ricovero nel riformatorio giudiziario ».

Art. 59.

Negli articoli 12 n. 1, 141 n. 1, 172, 173, 216, 218 e 226 l'espressione « delinquenti per tendenza » è soppressa.

Art. 60.

L'articolo 227 del Codice penale è abrogato.

Art. 61.

Gli articoli 241, 242, 243, 244, 247, 253, 255, 256, 257, 258, 261 e 262 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 241. (*Attentati contro la integrità, la indipendenza o l'unità dello Stato*). — « Chiunque commette un fatto diretto a sottoporre il territorio dello Stato o una parte di esso alla sovranità di uno Stato straniero, ovvero a menomare l'indipendenza dello Stato, è punito con l'ergastolo.

Alla stessa pena soggiace chiunque commette un fatto diretto a disciogliere l'unità dello Stato, o a distaccare dalla madre Patria un territorio soggetto, anche temporaneamente, alla sua sovranità ».

Art. 242. (*Cittadino che porta le armi contro lo Stato italiano*). — « Il cittadino che porta le armi contro lo Stato, o presta qualunque servizio per le forze armate di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano, è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno. Se esercita un comando superiore o una funzione direttiva è punito con l'ergastolo.

Non è punibile chi, trovandosi, durante le ostilità, nel territorio dello Stato nemico, ha commesso il fatto per esservi stato costretto da un obbligo impostogli dalle leggi dello Stato medesimo.

Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, è considerato cittadino anche chi ha perduto per qualunque causa, tranne che per effetto di convenzione internazionale, la cittadinanza italiana.

Agli effetti della legge penale, sono considerati Stati in guerra contro lo Stato italiano anche gli aggregati politici che, sebbene dallo Stato italiano non riconosciuti come Stati, abbiano tuttavia il trattamento di belligeranti ».

Art. 243. (*Intelligenze con lo straniero a scopo di guerra contro lo Stato italiano*). — « Chiunque tiene intelligenze con lo straniero affinché uno Stato estero muova guerra o compia atti di ostilità contro lo Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti allo stesso scopo, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni.

Se la guerra segue o se le ostilità si verificano, si applica l'ergastolo ».

Art. 244. (*Atti ostili verso uno Stato estero, che espongono lo Stato italiano al pericolo di guerra*). — « Chiunque, senza l'approvazione del Governo, fa arruolamenti o compie atti ostili contro uno Stato estero, in modo da esporre lo Stato italiano al pericolo di una guerra, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni; se la guerra avviene, è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

Qualora gli atti ostili siano tali da turbare soltanto le relazioni con un Governo estero, ovvero da esporre lo Stato italiano o i suoi cittadini, ovunque residenti, al pericolo di rappresaglie o di ritorsioni, la pena è della reclusione da due a otto anni. Se segue la rottura delle relazioni diplomatiche, o se avvengono le rappresaglie o le ritorsioni, la pena è della reclusione da tre a dieci anni ».

Art. 247. (*Favoreggiamento bellico*). — « Chiunque, in tempo di guerra, tiene intelligenze con lo straniero per favorire le operazioni militari del nemico a danno dello Stato italiano, o per nuocere altrimenti alle operazioni militari dello Stato italiano, ovvero commette altri fatti diretti agli stessi scopi, è punito con la reclusione non inferiore a dieci anni e, se raggiunge l'intento, con l'ergastolo ».

Art. 253. (*Distruzione o sabotaggio di opere militari*). — « Chiunque distrugge, o ren-

de inservibili, in tutto o in parte, anche temporaneamente, navi, aeromobili, convogli, strade, stabilimenti, depositi o altre opere militari o adibite al servizio delle forze armate dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.

Si applica l'ergastolo:

1) se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra contro lo Stato italiano;

2) se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza della difesa dello Stato ovvero le operazioni militari ».

Art. 255. (*Soppressione, falsificazione o sottrazione di atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato*). — « Chiunque, in tutto o in parte, sopprime, distrugge o falsifica, ovvero carpisce, sottrae o distrae, anche temporaneamente, atti o documenti concernenti la sicurezza dello Stato od altro interesse politico, interno o internazionale dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a otto anni.

Si applica l'ergastolo se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza della difesa dello Stato, ovvero le operazioni militari ».

Art. 256. (*Procacciamento di notizie concernenti la sicurezza dello Stato*). — « Chiunque si procura notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato debbono rimanere segrete è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Agli effetti delle disposizioni di questo titolo, fra le notizie che debbono rimanere segrete nell'interesse politico dello Stato sono comprese quelle contenute in atti del Governo, da esso non pubblicati per ragioni d'ordine politico, interno o internazionale.

Se si tratta di notizie di cui l'Autorità competente ha vietato la divulgazione, la pena è della reclusione da due a otto anni.

Si applica l'ergastolo se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza della difesa dello Stato, ovvero le operazioni militari ».

Art. 257. (*Spionaggio politico o militare*).
— « Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie che, nell'interesse della sicurezza dello Stato o, comunque, nell'interesse politico, interno o internazionale, dello Stato, debbono rimanere segrete, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Si applica l'ergastolo:

1) se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano;

2) se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza della difesa dello Stato, ovvero le operazioni militari ».

Art. 258. (*Spionaggio di notizie di cui è stata vietata la divulgazione*). — « Chiunque si procura, a scopo di spionaggio politico o militare, notizie di cui l'Autorità competente ha vietato la divulgazione, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Si applica la reclusione non inferiore ad anni ventuno se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano.

Si applica l'ergastolo se il fatto ha compromesso la preparazione o la efficienza della difesa dello Stato, ovvero le operazioni militari ».

Art. 261. (*Rivelazione di segreti di Stato*).
— « Chiunque rivela taluna delle notizie di carattere segreto indicate nell'articolo 256 è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

Se il fatto è commesso in tempo di guerra ovvero ha compromesso la preparazione o la efficienza della difesa dello Stato, o le operazioni militari, la pena della reclusione non può essere inferiore a dieci anni.

Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la reclusione non inferiore ad anni ventuno e, nei casi preveduti dal primo capoverso, l'ergastolo.

Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia.

Se il fatto è commesso per colpa, la pena è della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso ».

Art. 262. (*Rivelazione di notizie di cui sia stata vietata la divulgazione*). — « Chiunque rivela notizie, delle quali l'Autorità competente ha vietato la divulgazione, è punito con la reclusione non inferiore a tre anni.

Se il fatto è commesso in tempo di guerra ovvero ha compromesso la preparazione o la efficienza della difesa dello Stato, o le operazioni militari, la pena è della reclusione non inferiore a dieci anni.

Se il colpevole ha agito a scopo di spionaggio politico o militare, si applica, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, la reclusione non inferiore a quindici anni; e, nei casi preveduti dal primo capoverso, l'ergastolo.

Le pene stabilite nelle disposizioni precedenti si applicano anche a chi ottiene la notizia.

Se il fatto è commesso per colpa la pena è della reclusione da sei mesi a due anni, nel caso preveduto dalla prima parte di questo articolo, e da tre a quindici anni qualora concorra una delle circostanze indicate nel primo capoverso ».

Art. 62.

Dopo l'articolo 262 del Codice penale è inserito il seguente:

Art. 262-bis. (*Circostanza attenuante*). — « Se il colpevole di taluno dei delitti preveduti dagli articoli 256, 260, 261 e 262 ha agito con il fine di favorire lo Stato italiano, la pena è diminuita da un terzo a due terzi ».

Art. 63.

Gli articoli 263 e 265 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 263. (*Utilizzazione dei segreti di Stato*). — « Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che impiega a pro-

prio o altrui profitto invenzioni o scoperte scientifiche o nuove applicazioni industriali, che egli conosca per ragioni del suo ufficio o servizio, e che debbano rimanere segrete nell'interesse della sicurezza dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni, e con la multa non inferiore a lire quattrocentomila.

Se il fatto è commesso nell'interesse di uno Stato in guerra con lo Stato italiano o se ha compromesso la preparazione o l'efficienza della difesa dello Stato, ovvero le operazioni militari, il colpevole è punito con l'ergastolo ».

Art. 265. (*Disfattismo politico*). — « Chiunque, in tempo di guerra, diffonde o comunica voci o notizie false, esagerate o tendenziose, che possano destare il pubblico allarme o deprimere lo spirito pubblico o altrimenti menomare la resistenza della Nazione di fronte al nemico, o svolge comunque un'attività tale da recare nocimento agli interessi nazionali, è punito con la reclusione non inferiore a cinque anni.

La pena è non inferiore a quindici anni:

- 1) se il fatto è commesso con propaganda o comunicazioni dirette a militari;
- 2) se il colpevole ha agito in seguito ad intelligenze con lo straniero.

La pena è della reclusione da ventiquattro a trenta anni se il colpevole ha agito in seguito ad intelligenze con il nemico ».

Art. 64.

Gli articoli 269, 270, 271 e 272 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 269. (*Attività contro lo Stato del cittadino all'estero*). — « Il cittadino che, trovandosi fuori del territorio dello Stato, svolge un'attività ovvero diffonde e comunica notizie false sulle condizioni interne dello Stato, per modo da menomarne il credito o il prestigio all'estero, è punito con la reclusione non inferiore a tre anni.

La stessa pena si applica al cittadino che, dal territorio dello Stato, diffonde o comunica all'estero notizie false sulle condizioni

interne dello Stato, per modo da menomarne il credito o il prestigio all'estero ».

Art. 270. (*Attività di associazioni dirette a mutare violentemente l'ordinamento costituzionale dello Stato*). — « Chiunque nel territorio dello Stato promuove, costituisce, organizza o dirige associazioni dirette a mutare violentemente l'ordinamento costituzionale dello Stato, è punito con la reclusione da cinque a dodici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da uno a tre anni.

Le pene sono aumentate per coloro che ricostituiscono, anche sotto falso nome o forma simulata, le associazioni predette, delle quali sia stato ordinato lo scioglimento ».

Art. 271. (*Attività di associazioni dirette ad impedire manifestazioni od espressioni del sentimento nazionale*). — « Qualora le attività delle associazioni di cui all'articolo precedente siano dirette ad impedire manifestazioni od espressioni del sentimento nazionale la pena è della reclusione da sei mesi a tre anni ».

Art. 272. (*Propaganda diretta a mutare violentemente l'ordinamento costituzionale dello Stato*). — « Chiunque nel territorio dello Stato fa propaganda per mutare violentemente l'ordinamento costituzionale dello Stato, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se la propaganda è rivolta ad impedire manifestazioni od espressioni del sentimento nazionale la pena è della reclusione da sei mesi a due anni ».

Art. 65.

Gli articoli 273 e 274 del Codice penale sono abrogati.

Art. 66.

Gli articoli 284, 285, 286, 287 e 289 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 284. (*Insurrezione armata contro i poteri dello Stato*). — « Chiunque promuove

una insurrezione armata contro i poteri dello Stato è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno e, se l'insurrezione avviene, con l'ergastolo.

Coloro che partecipano alla insurrezione sono puniti con la reclusione da tre a quindici anni; coloro che la dirigono, con l'ergastolo.

L'insurrezione si considera armata anche se le armi sono soltanto tenute in un luogo di deposito ».

Art. 285. (*Devastazione, saccheggio e strage*). — « Chiunque, allo scopo di attentare alla sicurezza dello Stato, commette un fatto diretto a portare la devastazione, il saccheggio o la strage nel territorio dello Stato o in una parte di esso, è punito con l'ergastolo ».

Art. 286. (*Guerra civile*). — « Chiunque commette un fatto diretto a suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato, è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

Se la guerra civile avviene, il colpevole è punito con l'ergastolo ».

Art. 287. (*Usurpazione di potere politico o di comando militare*). — « Chiunque usurpa un potere politico, ovvero persiste nell'esercitarlo indebitamente, è punito con la reclusione da sei a quindici anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque indebitamente assume un alto comando militare.

Se il fatto è commesso in tempo di guerra, il colpevole è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno; ed è punito con l'ergastolo, se il fatto ha compromesso l'esito delle operazioni militari ».

Art. 289. (*Attentato contro gli organi costituzionali e contro le Assemblee regionali*). — « È punito con la reclusione non inferiore a dieci anni, qualora non si tratti di un più grave delitto, chiunque commette un fatto diretto ad impedire, in tutto o in parte, anche temporaneamente:

1) al Presidente della Repubblica o al Governo l'esercizio delle attribuzioni o delle prerogative conferite dalla legge;

2) alle Assemblee legislative o ad una di queste o alle Assemblee regionali l'esercizio delle loro funzioni;

3) alla Corte costituzionale o all'Ordine giudiziario l'esercizio delle rispettive attribuzioni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è diretto soltanto a turbare l'esercizio delle attribuzioni, prerogative o funzioni suddette ».

Art. 67.

Dopo l'articolo 294 del Codice penale sono inseriti i seguenti:

Art. 294-bis. (*Violazione di altri diritti costituzionali*). — « Chiunque commette azioni od omissioni che comportino arbitrarie discriminazioni della pari dignità sociale e della uguaglianza dei cittadini, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche e di condizioni personali e sociali, è punito, qualora il fatto non costituisca più grave reato, con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Se il reato è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di pubblico servizio, nell'esercizio delle loro funzioni, la pena è aumentata ».

Art. 294-ter. (*Vilipendio di collettività per motivi discriminatori vietati dalla Costituzione*). — « Chiunque pubblicamente vilipende una collettività per motivi religiosi, etnici o razziali, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni ».

Art. 68.

Gli articoli 295, 301, 302 e 313 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 295. (*Attentato contro i Capi di Stati esteri*). — « Chiunque nel territorio dello Stato attenta alla vita, alla incolumità o alla libertà personale del Capo di uno Stato estero è punito, nel caso di attentato alla vita, con la reclusione non inferiore a venti anni e, negli altri casi, con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Se dal fatto è derivata la morte del Capo dello Stato estero il colpevole è punito con l'ergastolo nel caso di attentato alla vita; negli altri casi è punito con la reclusione non inferiore a venti anni ».

Art. 301. (*Concorso di reati*). — « Quando l'offesa alla vita, alla incolumità, alla libertà o all'onore, indicata negli articoli 276, 277, 278, 295, 296, 297 e 298, è considerata dalla legge come reato anche in base a disposizioni diverse da quelle contenute nei capi precedenti, si applicano le disposizioni che stabiliscono la pena più grave.

Quando l'offesa alla vita, alla incolumità, alla libertà o all'onore è considerata dalla legge come elemento costitutivo o circostanza aggravante di un altro reato, non si applicano le norme del reato complesso ».

Art. 302. (*Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai capi primo e secondo*). — « Chiunque istiga taluno a commettere uno dei delitti, non colposi, preveduti dai capi primo e secondo di questo titolo, per i quali la legge stabilisce l'ergastolo o la reclusione, è punito, se l'istigazione non è accolta, ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, con la reclusione da uno a otto anni.

Tuttavia la pena da applicare è sempre inferiore alla metà della pena stabilita per il delitto al quale si riferisce la istigazione ».

Art. 313. (*Autorizzazione o richiesta di procedimento*). — « Per i delitti preveduti dagli articoli 244, 245, 265, 267, 269, 277, 278, 279, 287 e 288 non si può procedere senza l'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia.

Parimenti, non si può procedere senza tale autorizzazione per i delitti preveduti dagli articoli 247, 248, 249, 250, 251 e 252, quando sono commessi a danno di uno Stato estero, alleato o associato, a fine di guerra, allo Stato italiano.

Per il delitto preveduto dall'articolo 290, quando è commesso contro il Parlamento, ovvero contro il Senato o la Camera dei deputati, non si può procedere senza l'autorizzazione delle due Camere, ovvero di quella delle due Camere contro la quale il vilipen-

dio è diretto. Se il delitto è commesso contro la Corte costituzionale non si può procedere senza l'autorizzazione della Corte stessa. Negli altri casi non si può procedere senza l'autorizzazione del Ministro di grazia e giustizia.

I delitti preveduti dagli articoli 296, 297, 298 in relazione agli articoli 296 e 297, e dall'articolo 299 sono punibili a richiesta del Ministro di grazia e giustizia ».

Art. 69.

Gli articoli 314, 315, 317, 319, 321 e 324 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 314. (*Peculato*). — « Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che, avendo per ragione del suo ufficio o servizio il possesso di denaro o di altra cosa mobile, appartenente alla pubblica amministrazione, se l'appropria ovvero, per procurare a sè o ad altri un profitto, lo destina a finalità diverse da quelle della pubblica amministrazione, è punito con la reclusione da tre a dieci anni e con la multa non inferiore a lire quarantamila.

La condanna importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. Nondimeno, se per circostanze attenuanti viene inflitta la reclusione per un tempo inferiore a tre anni, la condanna importa l'interdizione temporanea ».

Art. 315. (*Malversazione a danno di privati*). — « Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio, che si appropria o, comunque, distrae a profitto proprio o di un terzo, denaro o qualsiasi cosa mobile non appartenente alla pubblica amministrazione di cui egli ha il possesso per ragione del suo ufficio o servizio, è punito con la reclusione da tre a otto anni e con la multa non inferiore a lire quarantamila.

Si applicano le disposizioni del primo capoverso dell'articolo precedente ».

Art. 317. (*Concussione*). — « Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio che rivesta la qualità di pubblico impie-

gato che, abusando della sua qualità o delle sue funzioni o del suo servizio, costringe o induce taluno a dare o a promettere indebitamente a lui o ad un terzo denaro od altra utilità, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa non inferiore a lire centoventimila.

Si applicano le disposizioni del primo capoverso dell'articolo 314 ».

Art. 319. (*Corruzione per un atto contrario ai doveri di ufficio*). — « Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare un atto del suo ufficio, o per fare un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sè o per un terzo, denaro od altra utilità, ovvero ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da lire ventiquattromila a centosessantamila.

La pena è aumentata, se dal fatto deriva:

1) il conferimento di pubblici impieghi, stipendi, pensioni, onorificenze, o la stipulazione di contratti nei quali sia interessata l'Amministrazione di cui fa parte il pubblico ufficiale;

2) il favore o il danno di una parte in un processo civile, penale o amministrativo.

Si applica la pena della reclusione da sei a venti anni e della multa non inferiore a lire duecentomila se dal fatto deriva una sentenza di condanna all'ergastolo o alla reclusione.

Qualora il pubblico ufficiale riceva il denaro o la utilità per aver agito contro i doveri del suo ufficio o per avere omesso o ritardato un atto di ufficio, la pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da lire ottomila a ottantamila ».

Art. 321. (*Pene per il corruttore*). — « Le pene stabilite negli articoli 318, prima parte, 319 e 320 si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro o altra utilità.

Tuttavia, fuori dell'ipotesi di corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio, non è punibile il corruttore che denuncia il fatto prima che siano decorsi tre mesi dal compimento dell'atto d'ufficio ».

Art. 324. (*Interesse privato in atti di ufficio*). — « Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale che, direttamente o per interposta persona o con atti simulati, prende interesse privato in qualsiasi atto della pubblica Amministrazione presso la quale esercita il proprio ufficio è punito, qualora ne derivi un profitto per lui o per altri o danno alla pubblica Amministrazione, con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da lire quarantamila a ottocentomila ».

Art. 70.

Gli articoli 341 e 342 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 341. (*Oltraggio a un pubblico ufficiale*). — « Chiunque offende l'onore o il prestigio di un pubblico ufficiale, in presenza di lui e a causa o nell'esercizio delle sue funzioni, è punito con la reclusione fino a due anni.

La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica o telefonica o con scritto o disegno, diretti al pubblico ufficiale e a causa delle sue funzioni.

La pena è aumentata:

1) se l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato;

2) se il fatto è commesso con violenza o minaccia, ovvero quando l'offesa è recata in presenza di più persone.

Fuori dei casi indicati nel precedente capoverso qualora il fatto, per le modalità o le circostanze dell'azione, risulti di lieve entità, il giudice può infliggere la multa da lire trentamila a lire quattrocentomila ».

Art. 342. (*Oltraggio a un Corpo politico, amministrativo o giudiziario*). — « Chiunque offende l'onore o il prestigio di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario o di una rappresentanza di esso o di una pubblica Autorità costituita in collegio al cospetto del Corpo, della rappresentanza o del collegio, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La stessa pena si applica a chi commette il fatto mediante comunicazione telegrafica, o con scritto o disegno, diretti al Corpo, alla rappresentanza o al collegio a causa delle sue funzioni.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni se la offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato.

Le pene sono aumentate quando il fatto è commesso con violenza o minaccia ovvero quando l'offesa è recata in presenza di più persone ».

Art. 71.

Dopo l'articolo 344 del Codice penale è inserito il seguente:

Art. 344-bis. (*Casi di non punibilità*). — « Non è punibile chi ha commesso taluno dei fatti preveduti dagli articoli 336, 337, 338, 339, 341, 342, 343 e 344 quando il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio ovvero il pubblico impiegato vi abbia dato causa eccedendo, con atti arbitrari, i limiti delle sue attribuzioni ».

Art. 72.

L'articolo 364 del Codice penale è abrogato.

Art. 73.

L'articolo 368 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 368. (*Calunnia*). — « Chiunque con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.

La pena è aumentata se si incolpa taluno di un reato per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni o una pena più grave.

La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna a pena più grave ».

Art. 74.

L'articolo 371 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 371. (*Falso giuramento della parte*). — « Chiunque, come parte in giudizio civile, giura il falso è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Il colpevole non è punibile se ritratta il falso prima che sulla domanda giudiziale sia pronunciata sentenza definitiva anche se non irrevocabile.

La condanna importa l'interdizione dai pubblici uffici ».

Art. 75.

L'articolo 372 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 372. (*Falsa testimonianza*). — « Chiunque, deponendo come testimone innanzi all'Autorità giudiziaria, afferma il falso o nega il vero, ovvero tace, in tutto o in parte, ciò che sa intorno ai fatti sui quali è interrogato è punito con la reclusione da uno a quattro anni ».

Art. 76.

Gli articoli 374, 375, 378, 380, 382 e 386 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 374. (*Frode processuale*). — « Chiunque, nel corso di un procedimento civile o amministrativo, al fine di trarre in inganno il giudice in un atto di ispezione o di esperimento giudiziale ovvero il perito nella esecuzione di una perizia, immuta artificiosamente lo stato dei luoghi o delle cose o delle persone è punito, qualora il fatto non sia preveduto come reato da una par-

ticolare disposizione di legge, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La stessa disposizione si applica se il fatto è commesso nel corso di un procedimento penale o anteriormente ad esso, al fine di trarre in inganno il giudice, il pubblico ministero o il perito; ma in tal caso la punibilità è esclusa se si tratta di reato per cui non si può procedere che in seguito a querela, richiesta o istanza, e questa non è stata presentata ».

Art. 375. (*Circostanze aggravanti*). — « Nei casi preveduti dai tre articoli precedenti, la pena è della reclusione da uno a cinque anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione non superiore a cinque anni; è della reclusione da tre a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna non superiore a ventiquattro anni; ed è della reclusione da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna a pena più grave ».

Art. 378. (*Favoreggiamento personale*). — « Chiunque, dopo che fu commesso un delitto per il quale la legge stabilisce la reclusione o una pena più grave, e fuori dei casi di concorso nel medesimo, aiuta taluno a eludere le investigazioni dell'Autorità o a sottrarsi alle ricerche di questa è punito con la reclusione fino a quattro anni.

Se si tratta di delitti per i quali la legge stabilisce una pena diversa, ovvero di contravvenzioni, la pena è della multa fino a lire duecentomila.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando la persona aiutata non è imputabile o risulta che non ha commesso il delitto ».

Art. 380. (*Patrocinio o consulenza infedele*). — « Il patrocinatore o il consulente tecnico che, rendendosi infedele ai suoi doveri professionali, arreca nocimento agli interessi della parte da lui difesa, assistita o rappresentata dinanzi all'Autorità giudiziaria, è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa non inferiore a lire duecentomila.

La pena è aumentata:

1) se il colpevole ha commesso il fatto colludendo con la parte avversaria;

2) se il fatto è stato commesso a danno di un imputato.

Si applicano la reclusione da tre a dieci anni e la multa non inferiore a lire quattrocentomila se il fatto è commesso a danno di persona imputata di un delitto per il quale la legge commina la reclusione superiore a cinque anni o pena più grave ».

Art. 382. (*Millantato credito del patrocinatore*). — « Il patrocinatore che, millantando credito presso il giudice o il pubblico ministero, ovvero presso il testimone, il perito o l'interprete, riceve o fa dare o promettere dal suo cliente, a sè o ad un terzo, denaro o altra utilità, col pretesto di doversi procurare il favore del giudice o del pubblico ministero o del testimone, perito o interprete, ovvero di doverli remunerare, è punito con la reclusione da due a otto anni e con la multa non inferiore a lire quattrocentomila ».

Art. 386. (*Procurata evasione*). — « Chiunque procura o agevola l'evasione di una persona legalmente arrestata o detenuta per un reato è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Si applica la reclusione da due a cinque anni se il fatto è commesso a favore di un condannato alla reclusione per ventiquattro anni o a pena più grave.

La pena è aumentata se il colpevole, per commettere il fatto, adopera alcuno dei mezzi indicati nel primo capoverso dell'articolo precedente.

La pena è diminuita:

1) se il colpevole è un prossimo congiunto;

2) se il colpevole, nel termine di tre mesi dall'evasione, procura la cattura della persona evasa o la presentazione di lei alla Autorità.

La condanna importa in ogni caso l'interdizione dai pubblici uffici ».

Art. 77.

L'articolo 406 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 406. (*Delitti contro le altre confessioni religiose professate nello Stato*). — « Chiunque commette uno dei fatti preveduti dagli articoli 402, 403, 404, 405 contro un'altra confessione religiosa professata nello Stato è punito ai termini dei predetti articoli ».

Art. 78.

L'articolo 415 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 415. (*Istigazione a disobbedire alle leggi*). — « Chiunque pubblicamente istiga alla disobbedienza alle leggi di ordine pubblico, ovvero all'odio contro singoli o collettività sulla base di distinzioni di razza o di differenza di religione, di nazionalità o di origine, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni ».

Art. 79.

L'articolo 422 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 422. (*Strage*). — « Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 285, al fine di uccidere, compie atti tali da porre in pericolo la pubblica incolumità, è punito, se dal fatto deriva la morte di più persone, con l'ergastolo.

Nel caso di morte di una sola persona ovvero di morte di una sola persona e di lesione personale di una o più persone, si applica la reclusione da ventiquattro a trent'anni.

Se è cagionata lesione personale ad una o più persone, si applica la reclusione non inferiore a quindici anni.

Per il solo fatto di porre in pericolo la pubblica incolumità con atti diretti ad uccidere, si applica la reclusione non inferiore a dieci anni ».

Art. 80.

Gli articoli 438, 439 e 452 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 438. (*Epidemia*). — « Chiunque cagiona una epidemia mediante la diffusione di germi patogeni è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

Se dal fatto deriva la morte di alcuno si applica la reclusione da ventiquattro a trent'anni; e, nel caso di morte di più persone, si applica l'ergastolo ».

Art. 439. (*Avvelenamento di acque o di sostanze alimentari*). — « Chiunque avvelena acque o sostanze destinate all'alimentazione, prima che siano attinte o distribuite per il consumo, è punito con la reclusione non inferiore a quindici anni.

Se dal fatto deriva la morte di alcuno, si applica la reclusione da ventiquattro a trent'anni; e, nel caso di morte di più persone, si applica l'ergastolo ».

Art. 452. (*Delitti colposi contro la salute pubblica*). — « Chiunque commetta, per colpa, alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 438 e 439 è punito:

1) con la reclusione da uno a cinque anni nei casi per i quali le dette disposizioni stabiliscono l'ergastolo;

2) con la reclusione da sei mesi a tre anni, nei casi per i quali esse stabiliscono la pena della reclusione.

Quando sia commesso per colpa alcuno dei fatti preveduti dagli articoli 440, 441, 442, 443, 444 e 445 si applicano le pene ivi rispettivamente stabilite ridotte da un terzo ad un sesto ».

Art. 81.

L'articolo 519 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 519. (*Violenza carnale*). — « Chiunque, con violenza o minaccia, costringe taluno a congiunzione carnale è punito con la reclusione da tre a dieci anni.

Alla stessa pena soggiace chi si congiunge carnalmente con persona la quale al momento del fatto:

1) non ha compiuto gli anni quattordici;

2) non ha compiuto gli anni 16, quando il colpevole ne è l'ascendente o il tutore o l'adottante o l'affiliante, ovvero è un'altra persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia;

3) è malata di mente ovvero non è in grado di resistergli a cagione delle proprie condizioni di inferiorità fisica o psichica, anche se questa è indipendente dal fatto del colpevole;

4) è stata tratta in inganno, per essersi il colpevole sostituito ad altra persona ».

Art. 82.

L'articolo 541 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 541. (*Pene accessorie ed altri effetti penali*). — « La condanna per alcuno dei delitti preveduti in questo titolo importa la perdita dei diritti inerenti alla patria potestà o la perdita della potestà maritale o l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla cura, quando la qualità di genitore, di marito, di tutore, di adottante, di affiliante o di curatore, è elemento costitutivo o circostanza aggravante.

La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 519, 521, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536 e 537 importa la perdita del diritto agli alimenti e dei diritti successori verso la persona offesa ».

Art. 83.

L'articolo 542 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 542. (*Querela dell'offeso*). — « I delitti preveduti dal capo primo e dall'articolo 530 sono punibili a querela della persona offesa.

La remissione non produce effetto se è fatta dopo l'apertura del dibattimento.

Si procede tuttavia d'ufficio:

1) se il fatto è commesso dal genitore o dal tutore, dall'adottante, dall'affiliante, ovvero da un pubblico ufficiale o da incaricato di un pubblico servizio;

2) se il fatto è connesso con un altro delitto per il quale si deve procedere di ufficio ».

Art. 84.

L'articolo 544 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 544. (*Causa speciale di estinzione del reato*). — « Per i delitti preveduti dal capo primo e dall'articolo 530, il matrimonio che la persona offesa contragga con l'autore del reato, estingue il reato anche nei confronti di coloro che vi hanno concorso e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali ».

Art. 85.

Il titolo X del Codice penale è così modificato: « Dei delitti contro la integrità e la sanità della generazione ».

Art. 86.

L'articolo 549 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 549. (*Morte o lesione della donna*). — « Se dal fatto preveduto dall'articolo 545 deriva la morte della donna si applica la reclusione da dodici a venti anni; se deriva una lesione personale si applica la reclusione da dieci a quindici anni.

Se dal fatto preveduto dall'articolo 546 deriva la morte della donna, la pena è della reclusione da sei a dodici anni; se deriva una lesione personale è della reclusione da tre a otto anni ».

Art. 87.

L'articolo 550 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 550. (*Atti abortivi su donna ritenuta incinta*). — « Chiunque somministra ad una

donna creduta incinta mezzi diretti a procurarle l'aborto o comunque commette su di lei atti diretti a questo scopo soggiace, se dal fatto deriva una lesione personale o la morte della donna, alle pene rispettivamente stabilite dagli articoli 582, 583 e 584.

Qualora il fatto sia commesso col consenso della donna, se deriva la morte, la pena è della reclusione da cinque a dieci anni; negli altri casi la pena è ridotta alla metà ».

Art. 88.

L'articolo 559 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 559. (*Adulterio*). — « Il coniuge adultero è punito con la reclusione fino ad un anno.

Con la stessa pena è punito il correo del coniuge adultero.

La pena è della reclusione fino a due anni nel caso di relazione adulterina.

Il delitto è punibile a querela del coniuge offeso ».

Art. 89.

L'articolo 560 del Codice penale è abrogato.

Art. 90.

Gli articoli 561, 562, 564 e 569 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 561. (*Casi di non punibilità. Circo- stanza attenuante*). — « Nel caso preveduto dall'articolo 559 non è punibile la moglie quando il marito l'abbia indotta o eccitata alla prostituzione ovvero abbia comunque tratto vantaggio dalla prostituzione di lei.

Del pari non è punibile il coniuge legalmente separato per colpa dell'altro coniuge, ovvero da questo ingiustamente abbandonato.

Se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato per colpa propria o per col-

pa propria e dell'altro coniuge o per mutuo consenso, la pena è diminuita.

Le disposizioni della prima parte e del primo capoverso del presente articolo si applicano anche al correo ».

Art. 562. (*Pena accessoria e sanzione civile*). — « La condanna per alcuno dei delitti preveduti dagli articoli 556 e 559 importa la perdita della potestà maritale.

Con la sentenza di condanna per adulterio o relazione adulterina il giudice può, sull'istanza del coniuge offeso, ordinare i provvedimenti temporanei di indole civile che ritenga urgenti nell'interesse del coniuge offeso e della prole.

Tali provvedimenti sono immediatamente eseguibili ma cessano di aver effetto se, entro tre mesi dalla sentenza di condanna, divenuta irrevocabile, non è presentata dinanzi al giudice civile domanda di separazione personale ».

Art. 564. (*Incesto*). — « Chiunque, in modo che ne derivi pubblico scandalo, commette incesto con un discendente o un ascendente, o con un affine in linea retta ovvero con una sorella o con un fratello, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

La pena è della reclusione da due a otto anni nel caso di relazione incestuosa.

Nei casi preveduti dalle disposizioni precedenti se l'incesto è commesso da persona maggiore di età con persona minore degli anni diciotto la pena è aumentata per la persona maggiorenne.

La condanna pronunciata contro il genitore importa la perdita dei diritti inerenti alla patria potestà.

Nel caso di incesto con un affine in linea retta, se gli autori del delitto contraggono tra loro matrimonio avente effetti civili, si applica l'articolo 544 ».

Art. 569. (*Pena accessoria*). — « La condanna pronunciata contro il genitore per alcuno dei delitti preveduti da questo capo importa la perdita della patria potestà e dei diritti inerenti alla patria potestà ».

Art. 91.

L'articolo 570 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 570. (*Violazione degli obblighi di assistenza familiare*). — « Chiunque, abbandonando il domicilio domestico o comunque serbando una condotta contraria all'ordine o alla morale delle famiglie, si sottrae agli obblighi di assistenza inerenti alla patria potestà o alla qualità di coniuge, è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila.

Le dette pene si applicano congiuntamente:

1) a chi malversa o dilapida i beni del figlio minore o del coniuge;

2) all'adottante o all'affiliante che malversa o dilapida i beni dell'adottato o dell'affiliato di età minore ed al tutore che malversa o dilapida i beni del pupillo;

3) a chi fa mancare i mezzi di sussistenza ai discendenti di età minore ovvero inabili al lavoro, agli ascendenti o al coniuge, il quale non sia legalmente separato per sua colpa;

4) all'adottante o all'affiliante che fa mancare i mezzi di sussistenza all'adottato o all'affiliato di età minore ovvero inabile al lavoro.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano se il fatto è preveduto come più grave reato da un'altra disposizione di legge ».

Art. 92.

Gli articoli 571, 573 e 574 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 571. (*Abuso dei mezzi di correzione o di disciplina*). — « Chiunque abusa dei mezzi di correzione o di disciplina in danno di una persona sottoposta alla sua autorità, o a lui affidata per ragioni di educazione, istruzione, cura, vigilanza o custodia, o per lo esercizio di una professione o di un'arte ovvero per ragioni di servizio, è punito, se dal

fatto deriva il pericolo di una malattia nel corpo o nella mente, con la reclusione fino a sei mesi.

Se dal fatto deriva una lesione personale, si applicano le pene stabilite negli articoli 582 e 583 ridotte ad un terzo; se ne deriva la morte, si applica la reclusione da tre a otto anni ».

Art. 573. (*Sottrazione consensuale di minorenni*). — « Chiunque sottrae un minore, che abbia compiuto gli anni quattordici, col consenso di esso, al genitore esercente la patria potestà o al tutore, ovvero lo ritiene contro la volontà del medesimo genitore o tutore è punito, a querela di uno dei genitori o del tutore, con la reclusione fino a tre anni.

La pena è diminuita, se il fatto è commesso per fine di matrimonio; è aumentata, se è commesso per fine di libidine.

Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544 ».

Art. 574. (*Sottrazione di persone incapaci*). — « Chiunque sottrae un minore degli anni quattordici, o un infermo di mente, al genitore esercente la patria potestà, al tutore, o al curatore o a chi ne abbia la vigilanza o la custodia, ovvero lo ritiene contro la volontà dei medesimi, è punito, a querela di uno dei genitori, del tutore o del curatore, con la reclusione da uno a tre anni.

Alla stessa pena soggiace, a querela delle stesse persone, chi sottrae o ritiene un minore che abbia compiuto gli anni quattordici, senza il consenso di esso, per fine diverso da quello di libidine o di matrimonio.

Si applicano le disposizioni degli articoli 525 e 544 ».

Art. 93.

Gli articoli 576 e 577 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 576. (*Circostanze aggravanti. Ergastolo*). — « Si applica la pena dell'ergastolo se

il fatto preveduto dall'articolo precedente è commesso:

1) col concorso di taluna delle circostanze indicate nei numeri 1, 2 e 4 dell'articolo 61;

2) contro l'ascendente o il discendente;

3) dal latitante per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione ovvero per procurarsi i mezzi di sussistenza durante la latitanza;

4) dall'associato per delinquere, per sottrarsi all'arresto, alla cattura o alla carcerazione;

5) nell'atto di commettere taluno dei delitti preveduti dagli articoli 519, 520 e 521;

6) col mezzo di sostanze venefiche ovvero con un altro mezzo insidioso;

7) con premeditazione.

È latitante, agli effetti della legge penale, chi si trova nelle condizioni indicate nel numero 6 dell'articolo 61 ».

Art. 577. (*Altre circostanze aggravanti. Reclusione*). — « Si applica la reclusione da ventiquattro a trenta anni, se il fatto preveduto dall'articolo 575 è commesso contro il coniuge, il fratello o la sorella, il padre o la madre adottivi, o il figlio adottivo, o contro un affine in linea retta ».

Art. 94.

All'articolo 583 del Codice penale è aggiunto il seguente capoverso:

« Se la lesione cagionata è più grave di quella voluta, il colpevole risponde del reato commesso ma la pena può essere diminuita ».

Art. 95.

Dopo l'articolo 584 del Codice penale è inserito il seguente:

Art. 584-bis. (*Lesione preterintenzionale*). — « Chiunque, con atti diretti a commettere il delitto preveduto dall'articolo 581, cagiona una lesione personale risponde a nor-

ma degli articoli 582 e 583, ma la pena è diminuita fino alla metà ».

Art. 96.

L'articolo 585 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 585. (*Circostanze aggravanti*). — « Nei casi preveduti dagli articoli 582, 583, 584 e 584-bis, la pena è aumentata da un terzo alla metà, se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 576; ed è aumentata fino ad un terzo se concorre alcuna delle circostanze aggravanti prevedute dall'articolo 577 ovvero se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive.

Agli effetti della legge penale per armi si intendono:

- 1) quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;
- 2) tutti gli strumenti atti ad offendere dei quali è dalla legge vietato il porto in modo assoluto, ovvero senza giustificato motivo.

Sono assimilate alle armi le materie esplosive ed i gas asfissianti o accecanti ».

Art. 97.

L'articolo 587 del Codice penale è abrogato.

Art. 98.

Gli articoli 589 e 590 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 589. (*Omicidio colposo*). — « Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni

di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni dodici ».

Art. 590. (*Lesioni personali colpose*). — « Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a lire duecentomila.

Se la lesione è grave, la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da lire ottantamila a quattrocentomila; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da lire duecentomila a ottocentomila.

Se i fatti di cui al precedente capoverso sono commessi con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da due a sei mesi o della multa da lire centosessantamila a quattrocentomila; e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da sei mesi a due anni o della multa da lire quattrocentomila a lire ottocentomila.

Nel caso di lesioni di più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Nel caso previsto dalla prima parte di questo articolo, il colpevole è punito a querela della persona offesa ».

Art. 99.

L'articolo 591 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 591. (*Abbandono di persone minori o incapaci*). — « Chiunque abbandona una persona minore degli anni quattordici, ovvero una persona incapace, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia o per altra causa, di provvedere a se stessa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura, è pu-

nito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Alla stessa pena soggiace chi abbandona all'estero un cittadino italiano minore degli anni diciotto a lui affidato nel territorio dello Stato per ragioni di lavoro.

La pena è della reclusione da uno a sei anni se dal fatto deriva una lesione personale, ed è da tre a otto anni se ne deriva la morte.

Le pene sono aumentate se il fatto è commesso dal genitore, dal figlio, dal tutore, dal coniuge o dall'adottante o dall'adottato, ovvero dall'affiliante o dall'affiliato ».

Art. 100.

L'articolo 596 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 596. (*Prova liberatoria*). — « Nei casi preveduti dai due articoli precedenti non è ammessa la prova della verità o della notorietà del fatto attribuito alla persona offesa.

Quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la prova della verità è però ammessa:

1) se la persona offesa ha la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio ed il fatto ad essa attribuito si riferisce all'esercizio delle funzioni o del servizio, anche quando è cessata tale qualità;

2) se per il fatto attribuito alla persona offesa è tuttora aperto o si inizia contro di essa un procedimento penale;

3) se il querelante domanda formalmente che il giudizio si estenda ad accertare la verità o la falsità del fatto ad esso attribuito, sempre che non si tratti di fatto concernente esclusivamente la vita privata o familiare della persona offesa.

L'offensore non è punibile se la verità del fatto è provata, ovvero se per il fatto attribuito alla persona offesa sia pronunciata sentenza irrevocabile di condanna o di proscioglimento per perdono giudiziale o sia emesso decreto di condanna divenuto esecutivo ».

Art. 101.

Dopo l'articolo 596-bis del Codice penale è inserito il seguente:

Art. 596-ter. (*Giurì d'onore*). — « Quando l'offesa consiste nell'attribuzione di un fatto determinato, la persona offesa e l'offensore possono d'accordo, prima che sia pronunciata sentenza irrevocabile, deferire ad un giurì d'onore il giudizio sulla verità del fatto medesimo ».

Art. 102.

L'articolo 597 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 597. (*Querela della persona offesa ed estinzione del reato*). — « I delitti preveduti dagli articoli 594 e 595 sono punibili a querela della persona offesa.

Se la persona offesa e l'offensore hanno esercitato la facoltà indicata nell'articolo 596-ter, la querela si considera tacitamente rinunciata o rimessa.

Se la persona offesa muore prima che sia decorso il termine per proporre la querela o se si tratta di offesa alla memoria di un defunto, possono proporre querela i prossimi congiunti, l'adottante e l'adottato, ovvero l'affiliante e l'affiliato. In tali casi e altresì in quello in cui la persona offesa muoia dopo aver proposto la querela, la facoltà indicata nell'articolo 596-ter spetta ai prossimi congiunti, all'adottante e all'adottato, ovvero all'affiliante e all'affiliato ».

Art. 103.

Art. 597-bis. (*Impugnazione del querelante*). — « Le sentenze pronunciate per i delitti preveduti dagli articoli 594 e 595, quando sia stata esercitata la facoltà di prova ai sensi dell'articolo 596, sono impugnabili per la motivazione anche dal querelante.

In tal caso l'avviso di deposito della sentenza è notificato al querelante e la dichiarazione di impugnazione è proposta da quest'ultimo entro tre giorni dalla detta notificazione ».

Art. 104.

L'articolo 600 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 600. (*Riduzione in schiavitù o in condizione analoga*). — « Chiunque riduce una persona in schiavitù o in condizione analoga, anche di solo fatto, alla schiavitù, è punito con la reclusione da cinque a quindici anni ».

Art. 105.

Gli articoli 606 e 608 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 606. (*Fermo o arresto illegale*). — « Il pubblico ufficiale che procede ad un fermo o ad un arresto, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, è punito con la reclusione fino a tre anni ».

Art. 608. (*Abuso di autorità contro fermati, arrestati o detenuti*). — « Il pubblico ufficiale, che sottopone a misure di rigore non consentite dalla legge una persona fermata, arrestata o detenuta di cui egli abbia la custodia, anche temporanea, o che sia a lui affidata in esecuzione di un provvedimento dell'Autorità competente, è punito con la reclusione fino a trenta mesi.

La stessa pena si applica se il fatto è commesso da un altro pubblico ufficiale rivestito, per ragione del suo ufficio, di una qualsiasi autorità sulla persona custodita ».

Art. 106.

Dopo l'articolo 620 del Codice penale è inserito il seguente:

Art. 620-bis. (*Registrazioni magnetofoniche non autorizzate*). — « Chiunque registra su apparecchi magnetofonici una conversazione di un terzo non pronunciata in pubblico senza il consenso di lui, è punito a querela della persona offesa, con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire quarantamila a quattrocentomila.

Alla stessa pena soggiace, a querela della persona offesa, chi riproduce, fa uso o comunica a terzi una registrazione magnetofonica non autorizzata o ne rivela, senza giusta causa, in tutto o in parte, il contenuto ».

Art. 107.

L'articolo 624 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 624. (*Furto*). — « Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, è punito con la reclusione fino a tre anni e con la multa da lire dodicimila a duecentomila.

La stessa disposizione si applica quando si tratta di cosa mobile facente parte di una eredità non ancora accettata.

Agli effetti della legge penale, si considera cosa mobile anche l'energia elettrica e ogni altra energia che abbia un valore economico ».

Art. 108.

L'articolo 625 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 625. (*Circostanze aggravanti*). — « La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da lire quarantamila a trecentomila:

1) se il colpevole, per commettere il fatto, si introduce o si trattiene in un edificio o in altro luogo destinato ad abitazione;

2) se il colpevole usa violenza sulle cose o si vale di un qualsiasi mezzo fraudolento;

3) se il colpevole porta indosso armi o narcotici, senza farne uso;

4) se il fatto è commesso con destrezza, ovvero strappando la cosa di mano o di dosso alla persona;

5) se il fatto è commesso da tre o più persone, ovvero anche da una sola, che sia travisata o simuli la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio;

6) se il fatto è commesso sul bagaglio dei viaggiatori in ogni specie di veicoli, nelle stazioni, negli scali o banchine, negli alberghi o in altri esercizi ove si somministrano cibi o bevande;

7) se il fatto è commesso su cose esistenti in uffici o stabilimenti pubblici, o sottoposte a sequestro o a pignoramento, o esposte per necessità o per consuetudine o per destinazione alla pubblica fede, o destinate a pubblico servizio o a pubblica utilità, difesa o reverenza;

8) se il fatto è commesso su tre o più capi di bestiame raccolti in gregge o in mandria, ovvero su animali bovini o equini, anche non raccolti in mandria.

Se concorre una delle circostanze previste da quest'articolo con una o più delle circostanze indicate nell'articolo 61, la pena è della reclusione da diciotto mesi a sei anni e della multa da lire sessantamila a quattrocentomila.

Se concorrono due o più delle circostanze previste da quest'articolo, la pena è della reclusione da due a otto anni e della multa da lire ottantamila a seicentomila; la stessa pena si applica se due o più di tali circostanze concorrono con altra tra quelle indicate nell'articolo 61.

Quando, per i mezzi, le modalità e circostanze dell'azione e la particolare tenuità del danno, il fatto risulti di lieve entità, le pene, stabilite nella prima parte del presente articolo e dai precedenti capoversi, sono diminuite da un terzo alla metà.

Art. 109.

L'articolo 626 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 626. (*Furti punibili a querela dell'offeso*). — « Si applica la reclusione fino a un anno ovvero la multa fino a lire ottantamila e il delitto è punibile a querela della persona offesa:

1) se il colpevole ha agito al solo scopo di fare uso momentaneo della cosa sottratta, e questa, dopo l'uso momentaneo, è stata immediatamente restituita;

LEGISLATURA V - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2) se il fatto è commesso su cose di tenue valore, per provvedere ad un grave ed urgente bisogno;

3) se il fatto consiste nello spigolare, rastrellare o raspollare nei fondi altrui, non ancora spogliati interamente del raccolto.

Tali disposizioni non si applicano se concorre taluna delle circostanze indicate nei numeri 3 e 4 dell'articolo precedente, ovvero quando concorrono congiuntamente le circostanze prevedute dai numeri 1 e 2 dello stesso articolo ».

Art. 110.

Gli articoli 630, 640, 648 e 649 del Codice penale sono sostituiti dai seguenti:

Art. 630. (*Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione*). — « Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sè o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da dodici a diciotto anni e con la multa da lire quattrocantomila a ottocentomila.

La pena della reclusione è da sedici a ventuno anni se il colpevole consegue l'intento ».

Art. 640. (*Truffa*). — « Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sè o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quarantamila a cinquecentomila.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da lire centoventomila a seicentomila:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare;

2) se il fatto è commesso ingenerando nella persona offesa il timore di un pericolo immaginario o l'erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell'Autorità.

Art. 648. (*Ricettazione*). — « Fuori dei casi di concorso nel reato chi al fine di procurare a sè o ad altri un profitto, acquista,

riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farli acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da quattro mesi a sei anni e con la multa fino a lire ottocentomila.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del delitto, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ».

Art. 649. (*Non punibilità e querela della persona offesa, per fatti commessi a danno di congiunti*). — « Non è punibile chi ha commesso alcuno dei fatti preveduti da questo titolo in danno:

1) del coniuge non legalmente separato;

2) di un ascendente o discendente o di un affine in linea retta o dell'adottante o dell'adottato, ovvero dell'affiliante o dell'affiliato;

3) di un fratello o di una sorella che con lui convivano.

I fatti preveduti da questo titolo sono punibili a querela della persona offesa, se commessi a danno del coniuge legalmente separato, ovvero del fratello o della sorella che non convivano con l'autore del fatto, ovvero dello zio o del nipote o dell'affine in secondo grado con lui conviventi.

Le disposizioni di quest'articolo non si applicano ai delitti preveduti dagli articoli 628, 629 e 630 e ad ogni altro delitto contro il patrimonio che sia commesso con violenza alle persone ».

Art. 111.

L'articolo 708 del Codice penale è sostituito dal seguente:

Art. 708. (*Possesso ingiustificato di valori*). — « Chiunque, essendo stato condannato per delitti determinati da motivi di lucro, o per contravvenzioni concernenti la prevenzione di delitti contro il patrimonio, è colto in possesso di denaro o di oggetti di valore, o di altre cose non confacenti al suo stato, e dei quali non giustifica la provenienza, è punito con l'arresto da tre mesi ad un anno ».